



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 229

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 25 novembre 2009

I N D I C E

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze e tesoro)	Pag. 5
3 ^a (Affari esteri) e 4 ^a (Difesa)	» 6
9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	» 8

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 15
2 ^a - Giustizia	» 26
5 ^a - Bilancio	» 31
6 ^a - Finanze e tesoro	» 40
7 ^a - Istruzione	» 48
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 53
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 59
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 69
11 ^a - Lavoro	» 71
12 ^a - Igiene e sanità	» 73
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 125
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 137

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associa- zioni criminali, anche straniere	Pag. 150
Vigilanza sull'anagrafe tributaria	» 152
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale . .	» 154
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti	» 179

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

Commissione straordinaria

Per la verifica dell'andamento generale dei prezzi al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati . Pag. 181

Sottocommissioni permanenti

13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri . . . Pag. 186

CONVOCAZIONI Pag. 187

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

Mercoledì 25 novembre 2009

4^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BERSELLI

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente BERSELLI, nel prendere atto della impossibilità di raggiungere il prescritto numero legale per l'esame degli Atti di Governo nn. 143 e 145, all'ordine del giorno dell'odierna seduta delle Commissioni riunite, e riservandosi, tenendo conto del termine per l'espressione del parere, di chiedere al rappresentante del Governo di attendere comunque la pronuncia delle Commissioni anche oltre tale scadenza, apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE**3^a (Affari esteri, emigrazione)****4^a (Difesa)**

Mercoledì 25 novembre 2009

17^a Seduta*Presidenza del Presidente della 4^a Commissione*
CANTONI*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE*

(1850) Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 17 novembre scorso.

Il presidente CANTONI ricorda che nella precedente seduta senatrice Pinotti aveva dichiarato di ritirare l'ordine del giorno G/1850/4/3e4 (*pubblicato in allegato al resoconto della scorsa seduta*). Con riferimento, quindi, ai restanti atti di indirizzo (*del pari pubblicati in allegato al resoconto della scorsa seduta*), rammenta che il rappresentante del Governo aveva espresso parere contrario sugli ordine del giorno G/1850/1/3e4 e G/1850/5/3e4, ed invitato i presentatori a valutare una riformulazione dell'ordine del giorno G/1850/2/3e4, dichiarandosi disponibile all'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno G/1850/3/3e4.

Il senatore CAFORIO (*IdV*) insiste per la votazione dell'ordine del giorno G/1850/1/3e4, preannunciando, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole.

Posto ai voti, previa verifica del numero legale, l'ordine del giorno G/1850/1/3e4 viene respinto dalle Commissioni riunite.

Il senatore SCANU (*PD*) dichiara, a nome della propria parte politica, di ritirare gli ordini del giorno G/1850/2/3e4, G/1850/3/3e4 e G/1850/5/3e4, riservandosi di ripresentarli in sede di esame del provvedimento in Assemblea.

Il presidente CANTONI consta che è esaurito l'esame degli ordini del giorno, e che non è ancora pervenuto il prescritto parere della Commissione bilancio in ordine alle proposte emendative riferite al testo del decreto-legge. In ragione di ciò, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta, già convocata per domani, giovedì 26 novembre, alle ore 8,30.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il senatore PERDUCA (*PD*) invita le Commissioni riunite a valutare l'opportunità di deliberare la convocazione di una seduta notturna nella giornata odierna, al termine dei lavori dell'Assemblea, allo scopo di procedere più celermente all'esame delle proposte emendative presentate al provvedimento iscritto all'ordine del giorno. Entro il suddetto arco temporale, infatti, la Commissione bilancio dovrebbe necessariamente far pervenire il prescritto parere.

La senatrice PINOTTI (*PD*) pone quindi l'accento sulla necessità di un'informativa più puntuale in ordine alle convocazioni degli organi collegiali, soprattutto quando esse sono, a seguito di obiettive ragioni di urgenza, comunicate in tempi relativamente brevi.

Il presidente CANTONI, nel prendere atto di quanto osservato dalla senatrice Pinotti, precisa che la convocazione della seduta di domani, effettuata nella giornata di ieri, è stata tempestivamente comunicata ai commissari con ogni mezzo disponibile.

Replica anche il relatore BETTAMIO (*PdL*), ponendo l'accento sull'inopportunità di procedere ad una convocazione notturna delle Commissioni riunite nella giornata odierna, stanti i rilevanti impegni politico-istituzionali che vedono coinvolti tanto i relatori quanto molti dei commissari.

La seduta termina alle ore 15,25.

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE**9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)****13^a (Territorio, ambiente e beni ambientali)**

Mercoledì 25 novembre 2009

1^a Seduta*Presidenza del Presidente della 13^a Commissione*
D'ALÌ*La seduta inizia alle ore 8,45.**IN SEDE REFERENTE*

(1217) DI NARDO ed altri. – Disposizioni per la tutela e la valorizzazione del paesaggio rurale, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
(Esame e rinvio)

Il senatore MAZZARACCHIO (*PdL*), relatore per la 9^a Commissione, riferisce sul disegno di legge in esame che è finalizzato a tutelare e a valorizzare il patrimonio rurale italiano, sottoposto ad uno stato di degrado in evidente connessione con il processo di abbandono del territorio agricolo che, iniziato molti anni fa, ha subito un'ulteriore accelerazione negli ultimi anni, secondo dati recenti e ufficiali, sia di associazioni di settore sia derivanti da analisi di fonte locale e regionale.

Il paesaggio rurale costituisce per il Paese un patrimonio irripetibile sotto l'aspetto storico, culturale e naturale, che si estrinseca in una pluralità e varietà di paesaggi legati all'intervento e all'architettura rurale operata dall'uomo, nel cui contesto assume un rilievo enorme il ruolo svolto dalla figura dell'agricoltore nel determinare la straordinaria ricchezza di forme che costituisce un asse portante di tale patrimonio.

Quanto finora esposto – prosegue il relatore – dimostra la necessità di considerare il carattere multifunzionale di questo paesaggio, alla cui rilevanza concorrono sia il valore estetico, tutelato dalla Costituzione, sia la sua essenziale utilità nel contrastare i fenomeni di dissesto idrogeologico, sia la sua potenzialità di sviluppo economico-territoriale in necessaria connessione con le attività agricole che ne fanno parte integrante, con riferi-

mento evidente alle attività agrituristiche come sintesi di offerta di prodotto tipico, territorio e cultura.

In questo senso, l'identificazione tra produzioni di qualità e territorio di provenienza supporta l'esigenza di un rafforzamento dell'offerta integrata di risorse delle aree rurali, come alternativa al processo di abbandono sopra descritto.

Appare opportuno richiamare – prosegue il relatore – i segnali manifestati nell'ambito internazionale a favore di nuove prospettive di protezione e valorizzazione del paesaggio rurale, sia da parte dell'UNESCO, sia da parte della FAO, con particolare riguardo alle pratiche agricole tradizionali, sia infine in sede UE con la Convenzione europea sul paesaggio e con l'adozione di nuovi orientamenti volti alla promozione della multifunzionalità dell'agricoltura.

Il contesto normativo nazionale, caratterizzato per lungo tempo da una separazione tra pianificazione del territorio e misure di sostegno al mercato agricolo, ha dato luogo a interventi privi di prospettive strutturali e organiche, caratterizzati da una frammentarietà rivolta prevalentemente alla politica dei prezzi e alla standardizzazione delle colture, e soltanto da pochi anni è stato assoggettato a un primo quadro sistematico con il Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), che ha previsto anche l'avvio di nuove esperienze legislative e organizzative collegate all'attività regionale e alla concertazione con i soggetti del mondo agricolo.

La filosofia sottesa all'iniziativa in esame, ravvisabile secondo quanto esposto nella prospettiva del paesaggio rurale come risorsa in diretto collegamento con le attività dell'agricoltura, individua e persegue obiettivi che richiedono pertanto una organica convergenza verso una comune strategia sotto il profilo urbanistico, fiscale e agricolo, basata su una sinergia d'azione delle diverse istituzioni.

L'articolato del disegno di legge, ispirato a questi obiettivi – prosegue il relatore – appare strutturato secondo due fondamentali direttrici: l'estensione della tutela paesaggistica ai territori legati all'agricoltura di qualità (articoli 2, 3 e 4) e interventi di tutela specifica per le tre pratiche agricole emblematiche per storia e cultura del Paese, ovvero olivicoltura, viticoltura e pascolo d'alta quota.

L'articolo 1 dichiara le finalità generali del provvedimento, identificate nel riconoscere al paesaggio rurale il carattere di componente fondamentale del patrimonio naturale e culturale del Paese, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione e nel rispetto delle competenze attribuite ai diversi livelli istituzionali.

L'articolo 2 è, secondo quanto anticipato, la disposizione che segna il primo fondamentale obiettivo, di collegare in modo inscindibile territorio e agricoltura di qualità, incluse, in un unico contesto, tra le aree soggette alla tutela paesaggistica.

Tale obiettivo – prosegue il relatore – viene perseguito modificando l'articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, prevedendo l'inserimento tra le aree tutelate per legge, elencate dalla citata norma,

dei territori interessati da colture agricole e pratiche zootecniche finalizzate all'ottenimento di riconoscimenti di qualità in sede comunitaria, con riferimento a prodotti singoli, a vini tipici, a coltivazioni biologiche. Si evidenzia, pertanto, lo stretto collegamento tra tutela del paesaggio e produzione di qualità riconosciuta dalla normativa europea, peraltro già assegnata a un notevole numero di prodotti italiani DOP, IGP, DOC e IGT, che potrà spiegare i suoi effetti in una rigorosa vigilanza preventiva nei confronti dei processi di trasformazione urbanistica delle aree agricole di pregio, maggiormente protette in funzione del loro rilievo ambientale, culturale ed economico.

In tale ottica, lo stesso articolo 2 attribuisce a Stato, regioni e province autonome la possibilità di individuare «sistemi prioritari di paesaggio storico-culturale», così definiti in ragione delle eccezionali relazioni di qualità tra territorio e pratiche agronomiche, i quali vengono sottoposti a una disciplina di salvaguardia urbanistica finalizzata a privilegiare il mantenimento dell'utilizzo agricolo di tali aree, prevedendo l'insediamento o ampliamento di strutture urbane e infrastrutture nelle stesse aree soltanto se non sussistono alternative di riuso o riorganizzazione delle strutture esistenti.

I «sistemi prioritari di qualità» – prosegue il relatore – sono inoltre protetti con il divieto di localizzazione negli stessi di impianti per deposito e smaltimento rifiuti, di generatori elettrici eolici o linee elettriche entro determinati limiti di potenza.

L'articolo 3, in applicazione della disposizione precedente, provvede ad individuare 19 sistemi prioritari, la cui perimetrazione spetterà alle competenti regioni, che potranno altresì integrare autonomamente questo primo elenco rappresentativo ma non esaustivo dei molteplici paesaggi agricoli del Paese.

L'articolo 4 – prosegue il relatore – prevede degli interventi di tutela e valorizzazione delle attività agricole connesse al paesaggio presenti nei sistemi prioritari individuati in base all'articolo 2, attuando la necessaria convergenza degli strumenti economici di sostegno alle imprese agricole con le politiche di coesione e sviluppo locale. Gli interventi previsti si estrinsecano in primo luogo nell'impegnare quota parte delle risorse della politica agricola comunitaria riservate alla qualità e all'ambiente, verso il sostegno delle attività agricole e zootecniche in atto nei sistemi prioritari di cui sopra; viene inoltre prevista l'integrale deducibilità dal reddito IRPEF e IRES per le erogazioni liberali in favore degli interventi di recupero ambientale e paesaggistico, approvati dai competenti enti locali, all'interno dei sistemi prioritari.

La seconda direttrice d'intervento del provvedimento, secondo quanto anticipato, è oggetto degli articoli 5, 6 e 7, concernenti i tre aspetti più rilevanti come storia, tradizione e paesaggio dell'agricoltura italiana.

L'articolo 5 – prosegue il relatore – stabilisce misure di salvaguardia del settore olivicolo, con riferimento alle piante secolari e ai complessi arborei di particolare interesse sotto l'aspetto botanico, paesaggistico e di tutela dell'assetto idrogeologico. In questo senso, la disposizione prevede il

censimento regionale delle aree interessate e degli esemplari, il divieto, con le relative misure sanzionatorie, di danneggiamento, espianto e commercio degli esemplari censiti, la necessaria documentazione idonea a definire l'origine delle piante da parte degli esercizi florovivaistici che ne entrino in possesso, e infine i soggetti a cui è affidata la vigilanza delle disposizioni.

L'articolo 6, a tutela della viticoltura d'interesse storico e paesaggistico, detta disposizioni che in parte seguono la logica prevista per gli alberi di ulivo dall'articolo precedente, con il censimento regionale dei vigneti di particolare interesse storico e paesaggistico, la possibilità per le regioni sia di introdurre disposizioni specifiche per il recupero e la corretta conduzione colturale, sia di concludere convenzioni con gli imprenditori agricoli per la gestione delle aree e per la promozione di progetti di agricoltura sociale.

L'articolo 7 – prosegue il relatore – è finalizzato a tutelare i pascoli d'alta quota dai fenomeni di abbandono, frammentazione ed espansione continua degli insediamenti turistici, prevedendo linee di indirizzo alle regioni orientate al mantenimento delle attività zootecniche tradizionali di alpeggio e transumanza, a favorire la prosecuzione sul posto della lavorazione del latte, a privilegiare l'allevamento di razze autoctone nelle procedure di concessione dei pascoli demaniali, con il contemporaneo trasferimento alle Regioni della competenza sulle deroghe igienico-sanitarie per le produzioni alimentari tradizionali.

L'articolo 8 introduce forme di fiscalità di vantaggio per le aree rurali a elevato rischio di abbandono, caratterizzate dalla contemporanea presenza di declino demografico e forte riduzione della superficie agricola utilizzata. Tali misure si estrinsecano sia nella riduzione di aliquote IRPEF e IRES agli imprenditori agricoli in attività nei comuni così individuati, sia in meccanismi di premialità nei trasferimenti erariali per quei comuni che abbiano registrato significativi risultati nella conservazione della superficie agricola utile.

L'articolo 9, infine, detta le disposizioni per la copertura finanziaria del provvedimento.

Il senatore LEONI (*LNP*), relatore per la 13^a Commissione, illustra il provvedimento in titolo sottolineando preliminarmente che il valore della tutela del territorio era stato già riconosciuto nel 1939 dalla legge n. 1457 e che, in quella parte della Costituzione riferita ai principi generali che non ha bisogno di modifiche, aveva trovato, già nel 1948, un'autorevole conferma. Il disegno di legge in esame si propone, pertanto, di contrastare il processo di consumo e di abbandono del territorio agricolo nazionale e di promuovere la conservazione e la tutela del territorio che supporta l'agricoltura tipica e di qualità del nostro Paese. Le finalità perseguite appaiono particolarmente rilevanti, considerando che, secondo i dati dell'Associazione nazionale bonifiche e irrigazione, «in Italia, dal 1990 al 2003 sono stati abbandonati o cementificati 2.927.108 ettari di campagna. Ipotizzando un analogo indirizzo nei successivi 13 anni (ad oggi non ci sono

segnali di un'inversione di tendenza) è prevedibile, per il 2016, un'ulteriore perdita di terreno agricolo pari a 5.284.761 ettari, vale a dire una superficie superiore a quella delle regioni Sicilia e Sardegna». La necessità di un intervento in proposito supera gli aspetti di tutela della produzione agricola, per investire quelli della tutela del paesaggio, di contrasto del dissesto idrogeologico, nonché di conservazione di un tessuto sociale fatto di storia e di tradizioni. Il paesaggio rurale costituisce poi un fattore di sviluppo economico-territoriale, duraturo e sostenibile, basti pensare all'agriturismo e al turismo enogastronomico.

In particolare, l'articolo 1 del disegno di legge, che attiene alle finalità dell'intervento, affida allo Stato, alle Regioni e agli enti locali la promozione della tutela del paesaggio rurale e delle attività agro-silvo-pastorali .

L'articolo 2 modifica l'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, inserendo, fra le aree tutelate per legge e definite di interesse paesaggistico, i territori impegnati da colture agricole e pratiche zootecniche finalizzate alle produzioni di denominazione geografica, di cui al regolamento (CE) n. 510/2006, di vini a denominazione d'origine e indicazione geografica tipica, di cui alla legge n. 164 del 1992 e di prodotti biologici, di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91. Inoltre inserisce, sempre nel citato articolo 142, la disposizione, secondo la quale Stato e le Regioni possono individuare «sistemi prioritari di paesaggio storico-rurale», da sottoporre a specifica tutela in relazione alle eccezionali qualità delle relazioni fra paesaggio rurale e pratiche agronomiche. In tali sistemi territoriali è necessaria una valutazione prioritaria della sussistenza di alternative di riuso e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti a fronte di eventuali proposte di espansione delle residenze e delle infrastrutture, con l'obiettivo di privilegiare e mantenere l'utilizzazione agricola dei suoli. Sono fatti salvi gli interventi funzionali all'esercizio dell'attività agricola e agrituristica e alla manutenzione, nonché le opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio e, qualora compatibili con le disposizioni in esame, le previsioni dei piani paesaggistici. È fatto esplicito divieto di localizzare in queste aree impianti di deposito e smaltimento dei rifiuti, impianti di produzione elettrica a generazione eolica di potenza superiore a 50 Kw e linee elettriche di tensione superiore a 220 Kw.

Con l'articolo 3 vengono indicati diciannove «sistemi prioritari di paesaggio storico-rurale» che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni sono chiamate a perimetrare, ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia previste dal disegno di legge in esame. Secondo la relazione che accompagna il disegno di legge, i «sistemi » elencati sono «solo parzialmente rappresentativi dell'eccezionale mosaico del paesaggio rurale italiano» e per la loro individuazione ci si è avvalsi di uno studio della *Gecoagri-Landitaly*, finalizzato alla costruzione di un Catalogo nazionale dei paesaggi rurali.

Con l'articolo 4 sono definiti alcuni interventi volti alla valorizzazione delle attività agricole e alla promozione del paesaggio nei «sistemi

prioritari di paesaggio storico-rurale». In primo luogo, una quota delle risorse finalizzate a valorizzare le produzioni di qualità e l'ambiente (articolo 69 del regolamento (CE) 1782/2003) sarà destinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole, al sostegno delle attività agricole e zootecniche in atto nei «sistemi prioritari di paesaggio storico – rurale».

Si prevede, inoltre, l'integrale deducibilità dal reddito imponibile a fini IRPEF e IRES per le erogazioni liberali effettuate quale contributo alla realizzazione di interventi di recupero ambientale e paesaggistico, approvati dagli enti locali, nei sistemi prioritari di paesaggio storico-rurale.

Gli articoli 5, 6, e 7 sono destinati ad introdurre misure specifiche di tutela e valorizzazione per tre pratiche tradizionali di particolare valore per l'agricoltura mediterranea: l'olivicoltura, la viticoltura e il pascolo di alta quota.

L'articolo 8 mira a contrastare gli effetti negativi di degrado e di dissesto idrogeologico derivanti dall'abbandono del territorio agricolo, prevedendo, a decorrere dall'anno 2009, l'applicazione di aliquote IRPEF e IRES ridotte del 25 per cento per gli imprenditori agricoli e per le società agricole, che svolgano la propria attività nei comuni interessati dal declino demografico e dalla riduzione della superficie agricola utilizzata, individuati secondo parametri statistici e criteri stabiliti con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Viene inoltre introdotto un criterio di riparto nei trasferimenti erariali allo Stato a quei comuni nei quali si registrino risultati significativi in termini di conservazione della superficie agricola utile.

L'articolo 9 detta norme di copertura finanziaria per l'attuazione delle convenzioni con gli imprenditori agricoli (2 milioni di euro all'anno) e per la fiscalità di vantaggio per le aree rurali a rischio di abbandono (20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009). Si segnala, in particolare, che la spesa di 10 milioni di euro di euro l'anno, destinata a coprire la deducibilità delle erogazioni liberali per interventi di recupero ambientale, viene reperita attraverso la soppressione di agevolazioni IVA, attualmente concesse a prodotti alimentari quali oli e grassi idrogenati e le bibite analcoliche e di fantasia.

Il presidente della 13^a Commissione D'ALÌ sottolinea che il disegno di legge in esame testimonia, ancora una volta, la stretta connessione tra le tematiche agricole e quelle ambientali, anche in considerazione dei disastrosi effetti dell'abbandono dei terreni agricoli sul dissesto idrogeologico. Ritiene opportuno approfondire le complesse questioni legate alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio rurale procedendo ad un ciclo di audizioni informali in sede di comitato ristretto a valle del quale potrebbe essere avviata la discussione generale.

Il presidente della 9^a Commissione SCARPA BONAZZA BUORA, sottolinea l'importanza della tematica oggetto del disegno di legge in titolo, volto a tutelare il patrimonio rurale italiano, in relazione al quale si registra un processo di abbandono, accentuato dalla crisi economica

in atto, che ha colpito pesantemente il comparto agricolo e che ha indotto molti operatori a cessare la propria attività nelle aree in cui l'esercizio dell'agricoltura risulta più difficile. La politica agricola inerente a tali aree deve essere orientata nell'ottica prospettica del rilancio e della valorizzazione delle stesse.

La proposta formulata dal presidente D'Alì di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto per la programmazione di audizioni, risulta quanto mai condivisibile.

Sulla proposta dei Presidenti relativa alla costituzione di un comitato ristretto per procedere ad un ciclo di audizioni sui temi del disegno di legge in esame convergono le Commissioni riunite.

Il presidente della 13^a Commissione D'ALÌ invita i rappresentanti dei Gruppi a comunicare i nominativi dei componenti designati a farne parte.

La senatrice MONGIELLO (PD) interviene incidentalmente per far presente che la materia oggetto del disegno di legge in titolo presenta delle analogie con quella oggetto del disegno di legge n. 982, relativo al ripristino e alla salvaguardia degli agrumeti delle fasce costiere, prospettando l'opportunità di una congiunzione degli stessi.

Il presidente della 13^a Commissione D'ALÌ fa presente che l'eventuale congiunzione di altri disegni di legge a quello in esame sarà sempre possibile previo il rispetto dell'assegnazione alle Commissioni riunite e della prassi consolidata che suggerisce di evitare l'esame di disegni di legge di contenuto analogo a quelli già in corso di discussione presso l'altro ramo del Parlamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 25 novembre 2009

146^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

indi della Vice Presidente

INCOSTANTE

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1223) MARCENARO ed altri. – *Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani*

(1431) Barbara CONTINI e FLERES. – *Istituzione dell’Agenzia Nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali*

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice INCOSTANTE (PD) illustra i due disegni di legge in titolo che costituiscono un adempimento cui l’Italia è tenuta in base a una risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che prevede che gli Stati membri, in sintonia con i «principi di Parigi», istituiscano nel proprio territorio istituzioni nazionali indipendenti per la promozione e la protezione dei diritti umani.

Ricorda che nelle scorse legislature sono state presentate in materia numerose iniziative legislative sia al Senato sia alla Camera. Il Parlamento ha quindi già affrontato la materia senza giungere all’approvazione di una legge. In particolare, nella scorsa legislatura era stata proposta l’istituzione di un’autorità garante per i diritti di umani e per i detenuti, una iniziativa che non ha potuto concludere l’*iter* a causa della fine anticipata della legislatura.

Rammenta che il prossimo febbraio l’Italia sarà sottoposta a osservazione da parte del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite: si tratta di un’osservazione periodica alla quale vengono sottoposti tutti paesi aderenti alle Nazioni Unite e che fa riferimento all’attuazione del Patto sui diritti economici, sociali e culturali e del patto sui diritti civili e politici. L’urgenza del dibattito è dovuta allora alla necessità che l’Italia si presenti

in regola a quell'appuntamento, dando seguito all'impegno preso all'atto dell'adesione.

Entrambi i disegni di legge, ai quali potrebbe presto aggiungersi un progetto di iniziativa governativa, istituiscono un organismo che svolge le funzioni di garanzia, con caratteristiche di indipendenza sia legale sia finanziaria, con infrastrutture adeguate, con proprio personale e libertà da tutte le forme di controllo che potrebbero limitarne l'indipendenza. Il mandato dovrebbe includere l'insieme dei diritti umani, civili, culturali, economici, politici e sociali, oltre al diritto umanitario, tenendo conto del carattere della materia, in costante evoluzione. In questo quadro, ritiene che una riflessione ulteriore in sede di esame potrebbe allargare le competenze ad altri settori critici dei diritti umani. Si può pensare al diritto dei detenuti come fu proposto nella XV legislatura o ai diritti dell'infanzia; più in generale si potrebbe pensare a una competenza ad ampio spettro.

Osserva che il numero dei membri dell'autorità, oltre al presidente, dovrebbe essere limitato, tenendo conto delle esigenze di economia, pur rispettando una adeguata pluralità. A suo avviso, si potrebbe pensare a tre o cinque componenti, designati dalle Assemblee legislative o dai loro Presidenti, come previsto in altri sistemi. L'autorità dovrebbe esercitare un'ampia collaborazione con tutti i settori della società civile e delle organizzazioni non governative, parte di una più larga famiglia di istituzioni che promuovono e proteggono i diritti umani. Inoltre, si dovrebbe immaginare una rete di collaborazione sul territorio con le istituzioni che seguono a livello locale la tutela dei diritti fondamentali (si pensi ai garanti dei detenuti o agli *Ombudsman*).

Quanto ai poteri l'autorità di tutela dei diritti umani, nella sua indipendenza, dovrebbe esercitare l'accertamento e il controllo nei confronti della pubblica amministrazione e dei soggetti privati. Qualora lo richiedesse dovrebbe avere accesso agli atti di polizia giudiziaria; dovrebbe disporre ispezioni, accessi e verifiche, chiedendo assistenza agli organi dello Stato, ove necessario.

Infine auspica che il dibattito, che giunge con molti anni di ritardo, consenta di adempiere nel migliore dei modi al dettato delle Nazioni Unite, istituendo un'autorità conforme allo *standard* più alto dei requisiti.

Conclude, proponendo di dare vita a un comitato ristretto che potrà redigere un testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Il PRESIDENTE condivide la proposta della relatrice di costituire un comitato ristretto per l'esame propedeutico dei disegni di legge in titolo e la predisposizione di un testo unificato. A tal fine invita i Gruppi parlamentari a comunicare alla Presidenza le designazioni dei rispettivi rappresentanti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BIANCO (PD) rivolge al Presidente una richiesta di convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per discutere e definire l'organizzazione dei lavori della Commissione, tenuto conto dei numerosi argomenti che sono all'ordine del giorno e del rilievo politico cruciale di alcuni di essi.

Il PRESIDENTE condivide l'esigenza rappresentata dal senatore Bianco e dunque preannuncia la convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari nella giornata di martedì 1° dicembre.

IN SEDE CONSULTIVA

(1880) GASPARRI ed altri. – Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente VIZZINI, nell'introdurre l'esame, sottolinea il rilievo del parere che la Commissione si accinge a rendere alla Commissione giustizia su una materia, quella della durata dei processi penali, che ha un notevole significato sotto il profilo costituzionale.

Il relatore MALAN (PdL) ricorda che in occasione dell'inaugurazione del corrente anno giudiziario la durata dei processi è stata indicata come uno dei problemi fondamentali della giustizia; l'osservazione è suffragata da numerose statistiche e dalle inchieste svolte dai mezzi di informazione, ma anche dalle ripetute condanne irrogate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che danneggiano il prestigio del Paese e comportano rilevanti esborsi di danaro per il pagamento delle relative sanzioni economiche.

Per tali motivi, il disegno di legge n. 1880 si propone di dare certezza alla ragionevole durata dei processi, modificando opportunamente l'articolo 2 della legge n. 89 del 2001 («legge Pinto») sull'equo indennizzo, nel senso che non sono considerati irragionevoli i periodi che non eccedono la durata di due anni per il primo grado, di due anni per il grado di appello e di ulteriori due anni per il giudizio di legittimità, nonché di un altro anno in ogni caso di giudizio di rinvio. Il giudice può tuttavia aumentare fino alla metà ciascuno di tali termini. Inoltre, si stabilisce che entro sei mesi dalla scadenza del termine può essere presentata una richiesta di sollecita definizione del giudizio a seguito della quale il processo civile è trattato prioritariamente; nei processi penali si applica la disciplina dei procedimenti relativi agli imputati in stato di custodia cautelare.

L'articolo 2 regola l'estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole e prevede che i termini siano sospesi nei casi di autorizzazione a procedere o di deferimento ad altro giudizio e in ogni caso in cui la sospensione è imposta da disposizioni di legge, durante il tempo in cui sono sospesi o rinviati l'udienza o il dibattimento per impedimento dell'imputato o del difensore e per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando. Il comma 5 stabilisce che i termini di ragionevole durata non si osservano nei processi in cui l'imputato ha già riportato una precedente condanna o è stato dichiarato delinquente abituale e nei processi relativi a una serie di delitti di particolare gravità e allarme sociale.

Si accinge quindi ad illustrare una proposta di parere favorevole con osservazioni. Segnatamente, rileva che nell'introdurre norme per assicurare la ragionevole durata dei processi, si individuano criteri presuntivi, che appaiono caratterizzati da eccessiva rigidità: da una parte, infatti, si esclude che un processo durato meno di due anni possa essere considerato eccessivamente lungo, dall'altra si stabilisce che una durata ultratriennale debba sempre essere considerata irragionevole. Si dovrebbe valutare l'impatto che un tale irrigidimento può determinare sull'ordinamento e considerare, di conseguenza, l'introduzione di alcune clausole di flessibilità nella durata, commisurate a parametri certi, come ad esempio il numero di coimputati o la complessità degli adempimenti probatori.

Inoltre, le nuove norme non si applicherebbero a tutti gli imputati e a tutte le parti civili, ma in modo variabile, tenendo conto di circostanze soggettive: si potrebbe suggerire, in proposito, di escluderne l'applicazione solo per coloro che siano dichiarati delinquenti o contravventori abituali o professionali e per i recidivi già riconosciuti come tali in giudizio e non per tutti coloro che abbiano riportato anche una sola condanna: tali correzioni darebbero all'esclusione un carattere più ragionevole, poiché sarebbe concentrata su persone delle quali sia stata accertata in giudizio una presumibile «pericolosità sociale».

Nota poi che la lista dei casi esclusi dall'applicazione delle norme presenta alcune incongruità che potrebbero risolversi in altrettanti profili di irragionevolezza, sia interna sia in riferimento ad altre disposizioni recentemente introdotte nell'ordinamento. In primo luogo, l'elencazione dei reati esclusi comprende casi di gravità anche molto diversa, ad esempio delitti e contravvenzioni. A suo avviso si dovrebbe razionalizzare il catalogo dei reati esclusi, tenendo conto della gravità. In secondo luogo, l'elencazione dovrebbe essere resa coerente con altre analoghe enumerazioni inserite o aggiornate di recente. Segnala il catalogo dei reati per i cui processi va assicurata la priorità assoluta, ai sensi del decreto-legge n. 92 del 2008 come convertito in legge, nonché l'elenco dei reati per i quali non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva.

Osserva quindi che la possibilità di trasferire l'azione in sede civile troverebbe applicazione in un numero notevole di casi: sarebbe opportuno valutarne l'impatto sulla funzionalità degli uffici giudiziari e sulle posizioni delle parti civili. È vero che la disposizione in esame prevede una

corsia preferenziale per i processi relativi alle azioni trasferite, ma sarebbe opportuno valutare, in ragione della entità dei processi interessati, se la corsia preferenziale sia in pratica realizzabile. Segnala anche che l'esigenza di valutare la praticabilità della corsia preferenziale per i processi nei quali sia stata presentata istanza di accelerazione. Tali questioni investono, infatti, la stessa ragionevolezza delle relative disposizioni.

Si sofferma quindi sull'articolo 3. Esso stabilisce che le disposizioni sulla durata massima si applicano ai processi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del provvedimento: anche questa disposizione presenta aspetti critici in riferimento al principio di uguaglianza e a quello di ragionevolezza. In proposito si potrebbe prevedere che le disposizioni si applichino a tutti i processi in corso in cui non vi sia stata una sentenza di condanna ovvero quando vi sia stata da ultimo una pronuncia favorevole all'imputato, anche in un grado di giudizio successivo al primo: tale discriminazione, infatti, sarebbe fondato sul principio che la presunzione di non colpevolezza, in quei casi, non risulterebbe neppure attenuata e pertanto la pretesa punitiva sarebbe affievolita.

Richiama, infine, l'opportunità di integrare il provvedimento con misure volte ad accelerare lo svolgimento dei processi. La Commissione di merito potrà individuare interventi specifici e immediati che assicurino una prima, significativa riduzione dei tempi processuali effettivi, agendo sulle forme e sui termini del procedimento. In particolare, si potrebbe riconsiderare una riduzione, anche sensibile, della sospensione feriale dei termini processuali. In tal modo, si istituirebbe un nesso normativo funzionale tra il presupposto delle misure di razionalizzazione del processo, dirette a renderlo più celere, e la garanzia di una durata certa, conforme ai principi costituzionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1781) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'UE nell'anno 2008 (Relazione alla 14^a Commissione sul disegno di legge n. 1781. Parere alla 14^a Commissione sul documento LXXXVII, n. 2. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge. Parere favorevole con osservazioni sul documento)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 novembre.

Il senatore BOSCATTO (*PdL*) illustra una proposta di relazione favorevole con le osservazioni emerse nel corso del dibattito, pubblicata in allegato, sul disegno di legge n. 1781. Inoltre, propone di esprimere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel corso dell'esame, pubblicato in allegato, sulla relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Il senatore BIANCO (PD) ringrazia il relatore per l'accoglimento delle osservazioni indicate dalla senatrice Adamo nel corso del dibattito. Preannuncia quindi un voto favorevole sulla proposta di parere che riguarda la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e un voto di astensione sulla proposta di relazione sul disegno di legge n. 1781.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la relazione favorevole con le osservazioni indicate dal relatore sul disegno di legge n. 1781.

Si passa quindi all'esame della proposta di parere favorevole con osservazioni sulla relazione in titolo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di un componente della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (n. 48)

Proposta di nomina di un componente della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (n. 49)

Proposta di nomina di un componente della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (n. 50)

Proposta di nomina di un componente della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (n. 51)

Proposta di nomina di un componente della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (n. 52)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli con maggioranza inferiore ai due terzi dei componenti)

Il presidente VIZZINI (PdL), relatore, avverte che il Consiglio dei ministri nella seduta del 12 novembre del 2009 ha avviato la procedura per la nomina a componenti della Commissione per la valutazione, la trasparenza, l'integrità delle amministrazioni pubbliche nelle persone degli esperti Luciano Hinna, Antonio Martone, Pietro Micheli, Filippo Patroni Griffi e Luisa Torchia, dei quali ha trasmesso i rispettivi *curricula*. Sottolinea l'alta professionalità e dignità dei soggetti indicati e propone di esprimere un parere favorevole su ciascuna delle proposte di nomina.

Il senatore BIANCO (PD) chiede una breve sospensione della seduta, al fine di esaminare con attenzione i *curricula* trasmessi dal Governo.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,30.

Si procede quindi a scrutinio segreto alle votazioni contestuali e distinte sulle proposte di parere avanzate dal relatore, cui partecipano i senatori ADAMO (PD), BASTICO (PD), BATTAGLIA (PdL), BENEDETTI VALENTINI (PdL), BIANCO (PD), BODEGA (LNP), BOSSETTO (PdL), CASOLI (PdL) (in sostituzione del senatore Lauro), CECCANTI (PD), INCOSTANTE (PD), MALAN (PdL), Mauro Maria MARINO (PD), MARAVENTANO (LNP) (in sostituzione della senatrice Mauro), PARDI (IdV), SALTAMARTINI (PdL), SANNA (PD), SARO (PdL), SARRO (PdL), SPEZIALI (PdL) (in sostituzione del senatore Nespoli) e VIZZINI (PdL).

Le proposte di parere favorevole ottengono ciascuna 13 voti favorevoli, 1 voto contrario, 1 voto di astensione, 1 scheda nulla e 4 schede bianche.

La presidente INCOSTANTE, proclamando il risultato delle votazioni, rileva che le proposte di nomina hanno ottenuto tutte un parere favorevole con maggioranza inferiore ai due terzi dei componenti della Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1781
(LEGGE COMUNITARIA 2009)**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, si esprime, per quanto di competenza, in senso favorevole, con le seguenti osservazioni:

– l'articolo 5 delega il Governo all'emanazione di testi unici o di codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie. Si valuti, in proposito, l'opportunità di specificare ulteriormente la locuzione «altre materie di interesse delle Regioni», nell'ambito di quelle per cui è previsto il parere espresso della Conferenza Stato-Regioni;

– si rileva che l'articolo 15, in materia di etichettatura di prodotti alimentari, riproduce integralmente l'articolo 6 della legge di conversione del decreto-legge n. 135 del 2009;

– l'articolo 23 contiene una delega per l'attuazione della decisione 2008/841/Gai del Consiglio del 24 ottobre 2008 relativa alla lotta contro la criminalità organizzata. Già l'articolo 53 della legge comunitaria per il 2008 conferiva al Governo delega per l'adozione di un decreto legislativo che recasse i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della medesima direttiva. Si ritiene, quindi, necessario un coordinamento tra le due norme;

– si segnala, infine, che il provvedimento contiene disposizioni volte al recepimento di direttive comunitarie al quale già ha provveduto la legge di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135. Si segnalano in particolare le seguenti direttive: direttiva 2008/101/CE (*Protocollo di Kyoto*); direttiva 2009/17/CE (*Monitoraggio traffico navale*); direttiva 2009/28/CE (*Promozione energia da fonti rinnovabili*).

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LXXXVII, N. 2**

La Commissione, esaminato il documento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- si segnala la mancanza di una compiuta illustrazione degli orientamenti che il Governo intende perseguire nel 2009 sui più rilevanti provvedimenti all'esame della Unione europea;

- si evidenziano alcune disomogeneità nella redazione delle diverse sezioni della Relazione, a volte carenti circa l'indicazione dell'azione politica del Governo in seno al Consiglio nell'ambito di specifici negoziati;

- si rileva l'assenza di un'indicazione puntuale circa le iniziative assunte dal Governo per dare attuazione agli atti di indirizzo delle Camere;

- per quanto concerne l'attuazione in Italia della Strategia di Lisbona e l'adozione del Piano nazionale di riforma per il triennio 2008-2010, si auspica un incremento degli strumenti per consentire al Parlamento italiano di essere puntualmente informato in merito ai contenuti, al quadro negoziale, all'impatto normativo o economico e alle posizioni assunte dal Governo in seno alle diverse istituzioni europee;

- si auspica in conclusione che si pervenga ad un'accelerazione virtuosa dei tempi di avvio e di conclusione dell'esame dei progetti di atti comunitari, per adeguarli al processo decisionale dell'Unione europea, eventualmente anche prevedendo un'apposita sessione parlamentare per la fase ascendente del procedimento normativo comunitario, da svolgersi nei primi mesi di ogni anno.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1880

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– nell'introdurre norme per assicurare la ragionevole durata dei processi, si individuano criteri presuntivi, che appaiono caratterizzati da eccessiva rigidità: da una parte, infatti, si esclude che un processo durato meno di due anni possa essere considerato eccessivamente lungo, dall'altra si stabilisce che una durata ultratriennale debba sempre essere considerata irragionevole. Si invita pertanto a valutare l'impatto che un tale irrigidimento può determinare sull'ordinamento e considerare, di conseguenza, l'introduzione di alcune clausole di flessibilità nella durata, commisurate a parametri certi, come ad esempio il numero di coimputati o la complessità degli adempimenti probatori;

– le nuove norme non si applicherebbero a tutti gli imputati e a tutte le parti civili, ma in modo variabile, tenendo conto di circostanze soggettive. Si suggerisce, in proposito, di escluderne l'applicazione solo per coloro che siano dichiarati delinquenti o contravventori abituali o professionali e per i recidivi già riconosciuti come tali in giudizio e non per tutti coloro che abbiano riportato anche una sola condanna: tali correzioni darebbero all'esclusione un carattere più ragionevole, poiché sarebbe concentrata su persone delle quali sia stata accertata in giudizio una presumibile «pericolosità sociale»;

– la lista dei casi esclusi dall'applicazione delle norme presenta alcune incongruità che potrebbero risolversi in altrettanti profili di irragionevolezza, sia interna sia in riferimento ad altre disposizioni recentemente introdotte nell'ordinamento. In primo luogo, l'elencazione dei reati esclusi comprende casi di gravità anche molto diversa, ad esempio delitti e contravvenzioni. Si suggerisce, pertanto, di razionalizzare il catalogo dei reati esclusi, tenendo conto della gravità. L'elencazione dovrebbe essere resa coerente con altre analoghe enumerazioni inserite o aggiornate di recente. In particolare, si segnala il catalogo dei reati per i cui processi va assicurata la priorità assoluta, ai sensi del decreto-legge n. 92 del 2008 come convertito in legge, nonché l'elenco dei reati per i quali non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva;

– la possibilità di trasferire l'azione in sede civile troverebbe applicazione in un numero notevole di casi: sarebbe opportuno valutarne l'impatto sulla funzionalità degli uffici giudiziari e sulle posizioni delle parti civili. È vero che la disposizione in esame prevede una corsia preferenziale per i processi relativi alle azioni trasferite, ma sarebbe opportuno va-

lutare, in ragione della entità dei processi interessati, se la corsia preferenziale sia in pratica realizzabile. Si segnala, inoltre, che andrebbe valutata la praticabilità della corsia preferenziale per i processi nei quali sia stata presentata istanza di accelerazione. Tali questioni investono, infatti, la stessa ragionevolezza delle relative disposizioni;

– l'articolo 3 stabilisce che le disposizioni sulla durata massima si applicano ai processi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del provvedimento: anche questa disposizione presenta aspetti critici in riferimento al principio di uguaglianza e a quello di ragionevolezza. Si suggerisce, in proposito, di prevedere che le disposizioni si applichino a tutti i processi in corso in cui non vi sia stata una sentenza di condanna ovvero quando da ultimo vi sia stata una pronuncia favorevole all'imputato, anche in un grado di giudizio successivo al primo: tale discriminazione, infatti, sarebbe fondata sul principio che la presunzione di non colpevolezza, in quei casi, non risulterebbe neppure attenuata e pertanto la pretesa punitiva sarebbe affievolita.

Si richiama, infine, l'opportunità di integrare il provvedimento con misure volte ad accelerare lo svolgimento dei processi. La Commissione di merito, infatti, potrà individuare interventi specifici e immediati che assicurino una prima, significativa riduzione dei tempi processuali effettivi, agendo sulle forme e i termini del procedimento. In particolare, si suggerisce di riconsiderare una riduzione, anche sensibile, della sospensione feriale dei termini processuali. In tal modo, sarà istituito un nesso normativo funzionale tra il presupposto delle misure di razionalizzazione del processo, dirette a renderlo più celere, e la garanzia di una durata certa, conforme ai principi costituzionali.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 25 novembre 2009

101^a Seduta*Presidenza del Presidente***BERSELLI**

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(733-bis) Modifiche degli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 14 gennaio 2009, dell'articolo 1, commi 4 e 5, del testo proposto dalle Commissioni permanenti 1^a e 2^a riunite per il disegno di legge n. 733, d'iniziativa governativa

(1445) LI GOTTI ed altri. – Modifiche degli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale in materia di autoriciclaggio, nonché nuove disposizioni in materia di prevenzione applicabili agli strumenti finanziari, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1454) DELLA MONICA ed altri. – Modifiche agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale in materia di autoriciclaggio

(1629) VIZZINI. – Modifiche agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale in materia di autoriciclaggio

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore CENTARO (*PdL*) riferisce sui provvedimenti in titolo, soffermandosi dapprima sui disegni di legge nn. 733-*bis*, 1454 e 1629, i quali presentano contenuto pressoché analogo. Più nel dettaglio essi introducono nell'ordinamento sanzioni penali volte a punire il cosiddetto fenomeno dell'autoriciclaggio, ossia la punibilità dell'autore o del compartecipe del reato presupposto. A tal fine i disegni di legge succitati intervengono sugli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, sopprimendo la clausola di riserva ivi contenuta «Fuori dei casi di concorso nel reato», in modo tale da consentire l'autonoma rilevanza penale dell'autoriciclaggio. L'atto Senato 733-*bis*, frutto dello stralcio del disegno di legge n. 733, in materia

di sicurezza pubblica, prevede altresì che le disposizioni sul riciclaggio si applichino anche nei confronti della persona che ha concorso nel reato presupposto salvo che per gli atti di godimento che non eccedano l'uso dei beni secondo la naturale destinazione ovvero in caso di utilizzo del denaro, dei beni o delle altre utilità provento del reato presupposto per finalità non speculative, imprenditoriali o commerciali.

Più ampia appare invece la portata normativa del disegno di legge n. 1445, d'iniziativa del senatore Li Gotti. Tale provvedimento, infatti, oltre a modificare gli articoli in materia di riciclaggio già citati, interviene anche sull'articolo 2-*quater* della legge n. 575 del 1965, che disciplina le modalità di esecuzione della misura di prevenzione patrimoniale del sequestro.

Il seguito dell'esame congiunto è già rinviato.

(582) LI GOTTI ed altri. – *Misure di contrasto alla criminalità organizzata. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle misure di prevenzione. Disposizioni per il potenziamento degli uffici giudiziari e sul patrocinio a spese dello Stato*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1496) CASSON ed altri. – *Norme in materia di misure patrimoniali di sicurezza e prevenzione contro la criminalità organizzata, certificazione antimafia, nonché delega al Governo per la custodia, la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali e per la disciplina degli effetti fiscali del sequestro*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore MUGNAI (*PdL*) riferisce sui provvedimenti in titolo, soffermandosi dapprima sul disegno di legge n. 582, il quale, riproducendo integralmente un provvedimento presentato dal Governo pro tempore alla fine della XV legislatura sulla base dei lavori di un gruppo interministeriale istituito presso il Ministero della giustizia, reca una delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali, autorizzando altresì l'emanazione di decreti integrativi e correttivi.

Il disegno di legge n. 1496, invece, riprende alcuni progetti di iniziativa parlamentare presentati nel corso della XV legislatura, modificandone in parte i contenuti, anche alla luce dei lavori della Commissione interministeriale Fiandaca. Dà conto quindi delle previsioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, il cui contenuto è stato in larga parte recepito nell'ordinamento con l'approvazione del decreto-legge n. 92 del 2008.

Si sofferma poi sulla disciplina delle misure di prevenzione e delle misure penali patrimoniali, rilevando come il contenuto del disegno di legge n. 1496 possa raggrupparsi in cinque macro-aree, le prime tre, delle quali sequestro e confisca di misure di prevenzione effetti delle misure di

prevenzione nei confronti dei terzi, operano su materia che è in larga parte oggetto della delega recata dal disegno di legge n. 582.

Dopo aver dato conto della norme del disegno di legge n. 1496 in materia di confisca e sequestro, con le quali si afferma il principio, sinora sconosciuto al nostro ordinamento, dell'obbligatorietà del sequestro (penale) dei beni posseduti in valore sproporzionato al reddito, nonché dei beni per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato, si sofferma sulle disposizioni concernenti le misure di prevenzione patrimoniali. In particolare il titolo II del disegno di legge n. 1496, così come la delega recata dal titolo I del disegno di legge n. 582, prevede una nuova disciplina in materia di misure di prevenzione patrimoniali, che sostituisce integralmente quella in vigore.

Rispetto alla disciplina attuale, l'ambito applicativo del disegno di legge n. 1496 appare significativamente ridotto.

Dà conto poi delle norme relative alla destinazione dei beni confiscati, la cui disciplina non appare tuttavia del tutto compatibile con quanto previsto dalla legge n. 94 del 2009. Illustra quindi il contenuto dell'articolo 1 del disegno di legge n. 582, il quale oltre ad individuare i destinatari delle misure di prevenzione sia personali che patrimoniali, disciplina anche la competenza a decidere sulle misure predette, stabilendo in particolare che questa sia dei tribunali che hanno sede in capoluoghi di provincia, con l'eccezione di Caserta dove la competenza è del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Sempre in relazione all'articolo 1, si sofferma sulle lettere p), q), r), s) e t), le quali introducono una disciplina innovativa in riferimento alle imprese o enti che versino in condizioni di intimidazione e assoggettamento da parte di associazioni criminali di tipo mafioso.

I loro titolari hanno infatti la possibilità di presentare denuncia all'autorità giudiziaria e di accedere ad alcune misure di cautela o di sostegno quali il controllo giudiziario, l'amministrazione giudiziaria e il sequestro delle quote o delle azioni puntualmente disciplinate nella delega.

Passa quindi ad illustrare le norme relative agli effetti delle misure di prevenzione nei confronti dei terzi. Al riguardo rileva come la parte forse più innovativa sia quella relativa alla tutela dei terzi ed ai rapporti con le procedure concorsuali.

Il disegno di legge n. 1496 prevede, a tutela dei diritti dei terzi di buona fede, una procedura di insinuazione e verifica dei crediti.

Dà poi conto delle disposizioni del disegno di legge n. 1496, recanti modifiche al codice penale, dirette a rafforzare la lotta contro le organizzazioni criminali.

Segnala, per quanto concerne le norme di parte generale, la modifica dell'art. 240 del codice penale, in materia di confisca, che in pratica introduce il principio dell'obbligo di confisca «per esteso» in caso di condanna per qualsiasi reato dei beni in valore sproporzionato, di cui il condannato non possa giustificare la provenienza. Quanto alla parte speciale, il reato previsto nell'articolo 416-ter viene esteso anche alle «altre utilità», diverse dal denaro.

Prevede inoltre la tipizzazione del cosiddetto «concorso esterno nell'organizzazione mafiosa».

Osserva poi come anche il disegno di legge n. 582 preveda l'introduzione di una serie di fattispecie criminose quali la violazione degli obblighi relativi alle misure di prevenzione; l'impedimento all'esecuzione delle misure di prevenzione; l'interposizione fittizia; la simulazione di credito; la guida abusiva di veicoli a motore da parte del sorvegliato speciale; la violazione dei divieti di autorizzazione e concessione conseguiti all'applicazione di una misura di prevenzione.

Si sofferma quindi sulle disposizioni in materia di certificazioni antimafia. In particolare il disegno di legge n. 1496 prevede che le imprese che intendano partecipare ad appalti pubblici superiori ad un determinato importo debbano essere iscritte in apposito albo. Tale iscrizione rappresenta il presupposto per il rilascio della certificazione di «impermeabilità alla infiltrazione mafiosa».

Illustra quindi le disposizioni in materia di uffici requirenti e giudicanti e di patrocinio a spese dello Stato, di testimoni di giustizia e di erogazioni e concessioni, soffermandosi in particolare sul capo II del disegno di legge n. 582, il quale reca una serie di disposizioni diverse dirette a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata.

L'articolo 3 istituisce presso i tribunali di maggiori dimensioni dei capoluoghi dei distretti di corte d'appello un posto di Presidente di sezione dei giudici per le indagini preliminari, mentre nelle regioni fortemente caratterizzate da fenomeni di criminalità organizzata si propone di abbassare il numero di sostituti in servizio presso una Procura a concorrenza del quale deve essere prevista la nomina di uno o più aggiunti giudiziari.

Particolarmente delicata è la disposizione di cui all'articolo 4, in materia di copertura delle sedi giudiziarie disagiate.

L'articolo 5 poi modifica l'attuale disciplina in materia di patrocinio a spese dello Stato, prevedendo l'esclusione per i soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale e 291-*quater* del testo delle disposizioni legislative in materia doganale, nonché agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate, e 71 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, in considerazione del fatto che tali condanne sono ritenute elemento per presumere la disponibilità di risorse economiche non conosciute.

L'articolo 6, cogliendo un'indicazione discussa nell'ambito della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità mafiosa, intende sostenere quei cittadini che avendo offerto testimonianze essenziali nel perseguimento di gravissimi reati, abbiano subito ricadute negative sulle loro possibilità di lavoro, prevedendo per essi la possibilità di una loro assunzione nella pubblica amministrazione, nell'ambito delle risorse a disposizione dell'amministrazione stessa.

Gli articoli 7, 8 e 9, infine, sono diretti a impedire o sospendere l'erogazione di risorse pubbliche a favore di soggetti o enti condannati o indiziati per reati di particolare disvalore sociali.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 25 novembre 2009

253^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1167) Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che era stato espresso il parere sugli emendamenti riferiti sino all'articolo 27.

Il sottosegretario CASERO esprime parere contrario sulle proposte 28.201, 28.202 e 28.203, che recano coperture inidonee e necessiterebbero di una apposita relazione tecnica in ordine alla quantificazione degli oneri.

Il PRESIDENTE rileva che, pur prevedendo tali proposte delle massime coperture, le stesse recano oneri molto ingenti per i quali risulta necessaria una verifica in termini di quantificazione, in assenza della quale le proposte risultano meritevoli di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore LEGNINI (*PD*) formula osservazioni critiche in ordine all'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, rilevando che le proposte recano correttamente una maxicopertura, per cui non può valutarsi negativamente tali emendamenti solo in relazione all'ingente entità degli oneri indicati.

Il senatore LUSI (*PD*) propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà, senza il richiamo all'articolo 81 della Costituzione, risultando tali proposte correttamente coperte mediante maxicopertura, già ampiamente usate anche nel corso dell'esame degli emendamenti al disegno di legge finanziaria.

Il PRESIDENTE ricorda che la prassi della Commissione bilancio è stata sempre orientata all'espressione di pareri di semplice contrarietà in relazione a proposte emendative recanti maxicoperture che, tuttavia, risultassero evidentemente sovrabbondanti rispetto agli oneri indicati. Rileva, invece, che le proposte in esame recano oneri non verificati dal punto di vista della quantificazione, che necessiterebbero invece di un'apposita relazione tecnica, al fine di accertare la correttezza sia dell'onere sostanziale, sia della copertura indicata. Propone, quindi, l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ferma restando l'opportunità di operare una più ampia riflessione sul tema delle maxicoperture a partire dal prossimo esercizio finanziario, anche in relazione al quadro riformato in materia di contabilità.

Il sottosegretario CASERO rileva come le maxicoperture a valere, ad esempio, sugli aumenti delle accise, risultano a carattere limitato in relazione alla effettiva capacità di tiraggio delle imposte.

Dopo che il senatore LUSI (*PD*) ha ribadito la proposta di espressione di un parere di semplice contrarietà sulle proposte in questione, il PRESIDENTE, alla luce dei profili critici emersi, sottolinea la necessità di un richiamo all'articolo 81 della Costituzione, pur rilevando come il parere contrario, ai sensi della citata norma costituzionale, non costituisce un orientamento generale della Commissione in ordine a maxicoperture, dovendosi procedere ad una verifica specifica in relazione ai casi concreti.

Il sottosegretario CASERO esprime poi un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 28.209, 28-*bis*.200 e 28-*ter*.205, mentre esprime un parere di semplice contrarietà sulla proposta 28.206. Su richiesta del senatore LUSI (*PD*) chiarisce che la proposta 28-*bis*.200 diminuisce il livello di certificazione richiesto per la concessione di benefici, risultando sotto tale profilo onerosa. Esprime inoltre parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 28-*quinquies*.204, limitatamente al capoverso 1-*ter*, nonché 28-*sexies*.201, in relazione alla quale non sussistono le risorse indicate.

Il senatore LUSI (*PD*) chiede chiarimenti in relazione al parere contrario formulato sulla proposta 28-*quinquies*.204, relativamente al capoverso 1-*ter*.

Il PRESIDENTE rileva che in ordine a tale capoverso appare determinarsi un effetto sui contributi previdenziali e sulle ritenute fiscali, con conseguenti effetti in termini di gettito. Rileva, infine, che in relazione al testo, sul quale è già stato espresso il parere da parte della Commissione bilancio, è stata preannunciata la presentazione di un emendamento volto ad intervenire sulla copertura dell'articolo 27-*sexiesdecies*, al fine di allineare la stessa alla corretta quantificazione dell'onere effettivo connesso alla disposizione.

Pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 28.201, 28.202, 28.203, 28.209, 28-*bis*.200, 28-*ter*.205, 28-*quinquies*.204 (limitatamente al capoverso 1-*ter*) e 28-*sexies*.201. Esprime parere di semplice contrarietà sulla proposta 28.206. Esprime parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle ore 9,45.

254^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1167) Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei

deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore FLERES (*PdL*) illustra gli ulteriori emendamenti 4.11 (testo 2), 16.0.1 (testo 2) e 22.200 (testo 2) trasmessi dall'Assemblea al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 16.0.1 (testo 2), mentre si ribadisce che appare onerosa la proposta 22.200 anche in relazione al testo 2. Rileva altresì che non vi sono ulteriori osservazioni.

Il PRESIDENTE propone un parere non ostativo sulla proposta 4.11 (testo 2), mentre, in ordine alla proposta 16.0.1 (testo 2), rileva che non appaiono determinarsi effetti finanziari diretti non risultando il testo modificare i termini dell'intervento come previsto dall'originaria formulazione dell'emendamento.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) rileva che la proposta 16.0.1 (testo 2) evidenzia criticità in quanto pone un ulteriore vincolo circa i 40 anni effettivi di servizio per il pensionamento del personale indicato. La fattispecie pone problemi di determinazione di effetti finanziari difficilmente quantificabili in ordine al regime di pensionamento previsto, nonché in relazione all'automatismo del meccanismo delineato, che prefigura costi aggiuntivi per le strutture sanitarie in termini di personale aggiuntivo che potrebbe essere comunque necessario anche a fronte del mantenimento in servizio della dirigenza medica. Risulterebbe dunque necessario intervenire sul vincolo dei 40 anni richiesti, nonché condizionare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la proposta emendativa prevedendo il necessario consenso delle strutture direttive.

Il PRESIDENTE propone quindi l'espressione di un parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione del necessario consenso della direzione delle strutture sanitarie in questione.

Il senatore MORANDO (*PD*) si sofferma sulle criticità della proposta emendativa che pone problemi di onerosità in ordine al sistema previdenziale attualmente previsto per il personale della dirigenza medica interessato, per il quale si applica il sistema di calcolo retributivo; alla luce di tale elemento il mantenimento in servizio di tale personale per un ulteriore lasso temporale comporta un aumento delle prestazioni pensionistiche da erogare, nonché effetti negativi in relazione al *turn over* che comporterebbe normalmente minori costi per l'assunzione di personale con età inferiore a fronte dei pensionamenti, mentre la proposta emendativa interviene in senso opposto aumentando le prestazioni per il personale con trattamenti contrattuali più elevati. La proposta emendativa in esame è dunque meritevole di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costi-

tuzione, risultando altresì necessario un esplicito chiarimento circa gli effetti finanziari da parte del Governo. Conclude formulando osservazioni fortemente critiche sugli effetti della proposta emendativa 16.0.1 (testo 2), che comporta la sostanziale eliminazione del meccanismo di pensionamento di vecchiaia, attualmente previsto dal quadro della legislazione vigente, per il personale dirigenziale medico e per tutte le categorie.

Il vice ministro VEGAS rileva che sarebbe necessario valutare organicamente gli effetti in termini di *turn over*, per cui servirebbe una valutazione organica relativamente alla materia in questione.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*), in relazione ai profili di copertura finanziaria della proposta, sottolinea come il mantenimento in servizio per un arco temporale così ampio dei dirigenti medici comporti oneri finanziari connessi agli scatti contrattuali maturati, che risultano assai più cospicue rispetto alle fasce contrattuali dei medici di età inferiore. La proposta appare dunque problematica sul piano degli effetti economici e finanziari, risultando meritevole di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il PRESIDENTE, ferma restando la posizione di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espressa dai rappresentanti dell'opposizione, rileva che non si determinano effetti finanziari diretti dalla proposta emendativa 16.0.1 (testo 2), per cui propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel senso indicato dal senatore Garavaglia. Verificata la presenza del numero legale su richiesta del senatore Morando, pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 28.201, 28.202, 28.203, 28.209, 28-*bis*.200, 28-*ter*.205, 28-*quinquies*.204 (limitatamente al capoverso 1-*ter*) e 28-*sexies*.201.

Esprime parere di semplice contrarietà sulla proposta 28.206.

Esprime parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(1397-B) AZZOLLINI ed altri. – *Legge di contabilità e finanza pubblica*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro VEGAS fornisce chiarimenti in ordine ad alcuni dei temi emersi nel corso della seduta di ieri. In particolare, con riferimento alle osservazioni formulate dal presidente Azzollini nella relazione introduttiva del disegno di legge di riforma della contabilità e finanza pubblica, fa presente che, in merito alla opportunità di regolamentare la trasmissione da parte di regioni e province autonome dei dati contabili risultanti dai rendiconti nell'ambito del disegno di legge di riforma della contabilità e finanza pubblica, anziché nel decreto-legge n. 135 del 2009, come invece è stato fatto, precisa che la scelta di utilizzare il decreto-legge sull'attuazione degli obblighi comunitari quale veicolo di approvazione di queste norme nasce dall'esigenza di mettere il prima possibile la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale nelle condizioni di svolgere in modo proficuo il proprio lavoro. Inoltre sottolinea che le norme previste dall'articolo 19-*bis* del decreto-legge n. 135 del 2009 hanno natura transitoria, in attesa della più articolata e complessiva armonizzazione dei bilanci pubblici. Pertanto il loro mancato inserimento nel testo in esame non altera la costruzione e la logica complessiva del disegno di legge. Rispetto poi alla reintroduzione della copertura degli oneri correnti della legge finanziaria mediante il ricorso al miglioramento del risparmio pubblico, ritiene che la modifica possa rappresentare un utile strumento per evitare o ridimensionare gli eventuali effetti di ricomposizione della spesa da conto capitale a parte corrente derivanti da emendamenti approvati dal Parlamento, potenzialmente possibili con il testo approvato dal Senato in prima lettura. In merito alla interpretazione fornita sui limiti di utilizzo del risparmio pubblico, conviene sulla interpretazione che esso sia utilizzabile fino all'azzeramento del margine, con esclusione quindi della parte negativa, nel caso in cui il miglioramento sia riferito al passaggio da un valore negativo (indicato nell'assestamento) ad uno positivo (nel bilancio di previsione). Rispetto al divieto di includere nella legge di stabilità norme settoriali o localistiche e, di conseguenza, la esclusione della possibilità di prevedere un contenimento attraverso variazioni di aliquote settoriali o localistiche, ritiene che la problematica non sussista, posto che la disposizione (articolo 11, comma 3) non parla genericamente di norme, ma di interventi. In questo senso, la limitazione riguarderebbe esclusivamente le misure di carattere espansivo. Concorda, infine, sulla considerazione che la revisione degli stanziamenti i scritti in ciascun programma e della relativa legislazione vada interpretata nel senso di una riorganizzazione del contenuto dei programmi, escludendo qualunque ipotesi che preveda modifiche della legislazione con atti di carattere amministrativo.

Il presidente AZZOLLINI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MORANDO (*PD*) formula un giudizio fortemente critico in ordine al testo in esame, soffermandosi su taluni aspetti derivanti dalle modifiche apportate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. In particolare, pur riconoscendo negli interventi operati la volontà

di una armonizzazione della riforma di contabilità rispetto al quadro normativo delineato con il federalismo fiscale, sottolinea che l'articolo 1, comma 4, elimina ogni riferimento all'articolo 119 della Costituzione, in materia di ordinamento della finanza pubblica. A riguardo formula osservazioni critiche, posto che ai sensi della norma costituzionale in questione, la materia del coordinamento della finanza pubblica rientra nell'ambito della legislazione concorrente tra Stato e Regioni, per cui appare critica l'espunzione del riferimento alla norma costituzionale dalla legge di contabilità nazionale, che costituisce uno strumento fondamentale proprio in materia di finanza pubblica. Formula altresì rilievi critici in ordine alla eliminazione della Commissione per la trasparenza dei conti pubblici originariamente prevista nell'articolo 4 del testo approvato dal Senato in prima lettura. Tale eliminazione pone un problema di congruità degli strumenti apprestati per la verifica delle metodologie di costruzione dei tendenziali di finanza pubblica, atteso che le Commissioni Bilancio svolgono un'attività di controllo degli andamenti della spesa cui l'analisi di tipo metodologico risulta del tutto estranea. Sarebbe stato quindi preferibile configurare un organo autonomo e dedicato a un'analisi di tale tipo, che non si sovrapponesse e restasse del tutto autonoma rispetto all'ordinario lavoro di verifica della spesa svolto dalle due Commissioni previste all'uopo dai Regolamenti parlamentari. Esprime inoltre una profonda insoddisfazione per l'abrogazione di tale organo, anche alla luce delle difficoltà operative che possono prefigurarsi in relazione all'operare in via congiunta delle due Commissioni bilancio in aggiunta all'attività ordinaria. In ordine all'articolo 6 del testo, relativo alle banche dati e alla pubblicità degli elementi informativi, l'intervento operato presso l'alto ramo del Parlamento, è particolarmente criticabile, posto che il rinvio ad apposite intese costituisce un elemento di farraginosità e un ostacolo burocratico del tutto gratuito rispetto al carattere, invece, fondamentale della previsione di un collegamento automatico alle banche dati. Preannuncia dunque specifiche proposte emendative volte ad eliminare la previsione di apposite intese. Formula altresì osservazioni critiche circa l'intervento soppressivo dell'originario articolo 7 che prevedeva una struttura unica di supporto tecnico; tale soppressione costituisce infatti un ritorno alla situazione attuale che già vede impegnati i due rami del Parlamento alla elaborazione di studi comuni, in relazione ai quali ricorda i dossier elaborati congiuntamente dai Servizi del bilancio di Camera e Senato per alcuni documenti di finanza pubblica. L'ambizione del testo approvato dal Senato intendeva creare una struttura unitaria quale sede autorevole per l'esercizio del controllo parlamentare, che continua a rappresentare un elemento particolarmente auspicabile, rispetto all'attribuzione di tale funzione ad organismi esterni. In relazione all'articolo 7 del testo modificato dalla Camera svolge rilievi critici su di una formulazione che sembra configurare un forte potere emendativo parlamentare dalla Decisione di finanza pubblica, certamente più complessi dell'approvazione dell'attuale risoluzione. Rilievi critici emergono altresì in relazione alla disciplina relativa alla copertura del disegno di legge finanziaria e alla presentazione del disegno di legge di assestamento.

In relazione all'articolo 8, esprime forti perplessità sul rinvio alla Legge di stabilità della disciplina del Patto di stabilità interno; sarebbe stato infatti opportuno delineare in questa sede gli aspetti fondamentali del Patto di stabilità interno ferma restando l'individuazione annuale dei vincoli di bilancio, al fine di rendere più sistematica la normativa in materia.

In relazione all'articolo 10, esprime un giudizio negativo sulla modifica operata presso l'altro ramo del Parlamento alla lettera *e*) del comma 1, che rende meramente conoscitivo il dato relativo all'obiettivo di massima della pressione fiscale complessiva, togliendo ora esso il carattere di un impegno politico effettivo. Pare gravemente criticabile anche la previsione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *c*), ove è stato soppresso, rispetto all'originario testo approvato dal Senato, il riferimento alle entrate non ricorrenti; con tale eliminazione si consente ancora una volta l'utilizzo a copertura di spese di natura corrente mediante entrate non ricorrenti, prassi già ampiamente criticabile sul piano contabile ed economico anche nella legislazione vigente. Risulta critica altresì la soppressione dell'articolo 10, comma 2, lettera *g*) del testo approvato dal Senato in prima lettura, ove si faceva riferimento alle previsioni in termini programmatici della disaggregazione degli obiettivi. Non risulta poi chiaro l'intervento operato sull'articolo 11, comma 3, lettera *i*) del testo in esame, che nella formulazione approvata dalla Camera dei deputati sembra profilare l'eliminazione del riferimento alle misure che si caratterizzano per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi, mentre si fa riferimento alle norme connesse all'attuazione del Patto di stabilità interno, non risultando chiara la *ratio* della modifica. Dopo un breve intervento del vice ministro VEGAS, volto a chiarire il carattere migliorativo della modifica apportata alla lettera *i*) in questione, prosegue criticando la soppressione dell'obbligo di presentazione della relazione tecnica sugli emendamenti del relatore, che costituisce un grave ritorno al passato rispetto a quanto già realizzato nella prassi parlamentare. Si sofferma poi sull'articolo 17, comma 4, che appare reintrodurre l'obbligo della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi sui tre saldi di finanza pubblica, tema assai dibattuto e non rispondente alle esigenze della riforma; in ordine poi all'articolo 21, formula osservazioni critiche circa il richiamo alla classificazione COFOG, relativa alla nomenclatura dei programmi, atteso che essa non appare allineabile al numero dei programmi del bilancio italiano, derivandone un rischio di possibile sovrapposizione. Dal quadro complessivo del testo in esame, emergono in conclusione e poche norme volte ad una effettiva riforma del sistema contabile, anche alla luce delle norme previste in materia di sperimentazione, periodo transitorio e regime transitorio in materia di residui, che non appaiono sufficientemente efficaci. Sul piano della gestione amministrativa. Poi, il quadro che emerge rischia di determinare un effetto negativo anche rispetto all'attività dei dirigenti, posto che l'eccessiva attenzione ai controlli di tipo preventivo costituisce un radicale allontanamento dall'ottica del controllo di efficacia e di risultato. Preannuncia quindi la presentazione di emendamenti sul complesso dei

temi richiamati al fine di correggere gli elementi peggiorativi di un testo che nell'intento del Senato avevo ambizioni di riforma più incisiva.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,45.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 25 novembre 2009

120^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 9,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il presidente BALDASSARRI avverte che sarà svolta per prima l'interrogazione n. 3-01035.

Il sottosegretario MOLGORA risponde all'interrogazione n. 3-01035 dei senatori Lannutti e Mascitelli sull'applicazione dello scudo fiscale e riferisce quanto fatto presente dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria in relazione ai chiarimenti contenuti nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 43 del 2009.

Dopo aver riepilogato gli effetti del pagamento dell'imposta straordinaria per il rimpatrio o la regolarizzazione delle attività detenute all'estero sul regime di preclusione dei poteri di accertamento in materia tributaria e previdenziale e sulle sanzioni relative alle attività emerse, osserva che, contrariamente a quanto rilevato nell'interrogazione, lo scudo fiscale non rappresenta una generale e indiscriminata rinuncia all'accertamento dei redditi imponibili, prevenendo pertanto il paventato rischio dell'apertura di un procedimento d'infrazione per incompatibilità con il diritto dell'Unione europea.

Indi aggiunge che le modalità di determinazione dell'imposta straordinaria, sulla base dei rendimenti (in genere di natura finanziaria) presunti delle attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione non sostituisce puntualmente le singole imposte e quindi neanche l'IVA. Pertanto, qualora i maggiori imponibili accertati siano di importo superiore a quello delle

attività dichiarate, l'organo accertatore procede alle ordinarie attività di recupero delle imposte evase sull'eccedenza, compresa l'IVA.

Rileva dunque che tali considerazioni, a giudizio dell'Agenzia delle entrate, rendono lo scudo fiscale non equiparabile alle misure di sanatoria adottate in passato e censurate in sede comunitaria: infatti, come prima indicato, il meccanismo di rimpatrio o di regolarizzazione non esclude gli accertamenti in materia di IVA e quindi appare idoneo a evitare una violazione del diritto comunitario.

A proposito dell'asserita incompatibilità dello scudo fiscale con le disposizioni in materia di aiuti di Stato, osserva che l'ambito soggettivo di applicazione della misura e l'oggetto degli obblighi dichiarativi che incombono ai destinatari escludono la denunciata incompatibilità con le norme comunitarie, giacché essa non determina un trattamento discriminatorio a danno dei soggetti non residenti, che non sono comunque assoggettati alla potestà impositiva dello Stato italiano.

Con riferimento alle intese raggiunte fra gli Stati aderenti all'OCSE in materia di prevenzione e lotta all'evasione fiscale chiarisce che l'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2009 ha stabilito che, in deroga a ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività finanziarie detenute in Stati o territori con un regime fiscale privilegiato si considerano redditi sottratti a imposizione in Italia.

Infine, riferisce che, secondo il Dipartimento delle finanze, la disciplina dello scudo fiscale è stata oggetto di preventivi confronti informali con gli uffici competenti della Comunità europea e che, al momento, non risultano pervenute richieste di adeguamento della disciplina nazionale.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) si dichiara parzialmente insoddisfatto pur apprezzando la tempestività della risposta del sottosegretario: in particolare permangono i dubbi in ordine agli accertamenti in materia di IVA e di compatibilità dello scudo fiscale con gli obblighi assunti in sede OCSE in tema di evasione fiscale e di lotta al riciclaggio. Ribadisce l'attenzione riservata dalla propria parte politica ai diversi profili di criticità dello scudo fiscale, come testimoniato dalle interrogazioni presentate dai rappresentanti dell'Italia dei Valori in seno al Parlamento europeo.

Il presidente BALDASSARRI avverte che si passerà all'interrogazione n. 3-01027.

Il sottosegretario MOLGORA risponde all'interrogazione n. 3-01027 del senatore Stradiotto sulla regolarizzazione fiscale dei beni immobili detenuti in Croazia, riepilogando gli obblighi dichiarativi previsti dalla normativa sul monitoraggio fiscale, con l'obiettivo di rendere possibile il controllo della regolare tassazione dei redditi prodotti da soggetti che hanno la residenza fiscale in Italia.

Dopo aver dedicato taluni cenni agli obblighi di dichiarazione fiscale relativi agli immobili detenuti all'estero, richiamando anche il sistema sanzionatorio previsto per la loro violazione, si sofferma sulla circolare

n. 43 del 2009 dell'Agenzia delle entrate secondo la quale, con riferimento alle attività patrimoniali e in alternativa alle diverse modalità di rimpatrio, è consentito il rimpatrio giuridico, consistente nel loro conferimento a una società costituita nello stesso Paese in cui le attività erano detenute alla data del 5 agosto 2009 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2009) e nel conseguente rimpatrio delle partecipazioni assunte. In tal caso, è tuttavia necessario che l'autore dell'operazione di rimpatrio sia proprietario delle attività conferite e la società non risulti intestataria di altri beni.

Specifica poi che, alternativamente al rimpatrio, il contribuente può avvalersi anche della regolarizzazione, la quale può avere ad oggetto gli immobili e i fabbricati situati all'estero, a condizione che essi siano detenuti, non successivamente al 31 dicembre 2008, in uno Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio Economico Europeo. Aggiunge che, in base all'interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate, la regolarizzazione è possibile anche per le attività detenute in Stati esterni all'Unione europea, appositamente indicati nell'elenco allegato alla circolare indicata in precedenza. Tuttavia, poiché in tale elenco non risulta inclusa la Croazia, per gli immobili e le altre attività ivi detenute è unicamente consentito il rimpatrio giuridico, non essendone consentita la regolarizzazione.

Richiama infine le indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 49 del 2009 in relazione alla possibilità di integrare la dichiarazione dei redditi del periodo di imposta 2008, nel caso di mancata indicazione degli immobili detenuti all'estero, e puntualizza che, a partire dal periodo di imposta in corso, gli obblighi dichiarativi a carico dei contribuenti comprendono anche gli investimenti all'estero di natura non finanziaria, indipendentemente dall'effettiva produzione di redditi imponibili in Italia, ivi compresi gli immobili tenuti a disposizione.

Il senatore STRADIOTTO (*PD*) si dichiara parzialmente soddisfatto, pur apprezzando la tempestività della risposta, la quale ha tuttavia confermato il quadro normativo di cui già era a conoscenza. Infatti, la presentazione di un'interrogazione in materia intendeva sensibilizzare il Governo rispetto all'esigenza di individuare una soluzione normativa *ad hoc* per i numerosi casi di contribuenti italiani che sono venuti in possesso di immobili situati in Croazia a titolo di successione ereditaria.

Ritiene pertanto opportuno modificare il quadro normativo esposto tenendo conto delle predette esigenze e anche della circostanza che, nel caso di specie, non si tratta di illecito trasferimento all'estero di capitali assoggettati a tassazione in Italia pur nella consapevolezza dell'errore in cui sono incorsi numerosi contribuenti nel non indicare nella loro dichiarazione dei redditi gli immobili detenuti in altri Paesi.

Il presidente BALDASSARRI dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 9,30.

121^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BALDASSARRI

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario» (n. 146)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 novembre scorso.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) sottolinea la incapacità della maggioranza di garantire la presenza del numero legale per l'esame in sede consultiva di atti del Governo, come testimoniato dall'ulteriore rinvio dello svolgimento delle sedute congiunte Giustizia e Finanze. Dopo aver rilevato anche l'assenza del rappresentante del Governo sottolinea l'atteggiamento responsabile dell'opposizione che consente l'esame degli atti all'ordine del giorno, auspicando peraltro che il Governo possa consentire alla Commissione di proseguirne l'esame anche dopo la scadenza del termine.

Interviene quindi il senatore LANNUTTI (*IdV*) a giudizio del quale va dato atto all'opposizione di un atteggiamento responsabile e collaborativo, tenendo conto che l'onere di garantire la presenza del numero legale deve gravare sulla maggioranza.

Il presidente BALDASSARRI dà conto delle ragioni dell'assenza di alcuni senatori di maggioranza e assicura il proprio impegno affinché il Governo tenga conto dell'*iter* parlamentare dei provvedimenti in titolo. Dà quindi atto all'opposizione dell'atteggiamento pienamente collaborativo, in linea con il clima prevalente in Commissione.

Anche il senatore COSTA (*PdL*), a nome della propria parte politica, sottolinea e apprezza l'atteggiamento dell'opposizione, non senza rilevare che la proliferazione delle Commissioni crea, in alcuni casi, delle sovrapposizioni di impegni che determina l'assenza dei senatori.

Il presidente BALDASSARRI dichiara aperta la discussione generale.

Interviene in discussione generale la senatrice LEDDI (*PD*) la quale, dopo aver valutato positivamente il contenuto dello schema di decreto legislativo, sottopone all'attenzione del relatore la possibilità di inserire nel parere una serie di osservazioni in coerenza con la finalità della direttiva comunitaria volta a migliorare la disciplina in termini di trasparenza. A tal fine, ritiene che l'istituto dei patti di sindacato possa essere oggetto di una specifica sollecitazione al Governo per modificarne alcune disposizioni aumentando la trasparenza e la conoscibilità dei reali assetti proprietari.

Non essendoci altri interventi in discussione generale, interviene in replica la senatrice BONFRISCO (*PdL*) la quale ritiene meritevoli di attenzione le osservazioni svolte dalla senatrice Leddi. Per quanto riguarda l'articolo 2 dello schema di decreto e la parte riguardante le modifiche al TUF, che recepiscono l'impostazione di «armonizzazione massima» della normativa comunitaria, la relatrice svolge alcune osservazioni circa le disposizioni recate in materia di obbligo di comunicazione di partecipazioni rilevanti di cui all'articolo 120 del TUF. Attesa la rilevanza della tematica che coniuga le diverse esigenze tra la auspicabile snellezza dell'operatività di una società quotata e la necessaria informazione al mercato circa la detenzione di partecipazioni rilevanti, rileva l'opportunità di affrontare la questione circa i limiti previsti dalla legislazione vigente, al superamento dei quali scatta l'obbligo di comunicazione alla CONSOB. L'attuale limite del 2 per cento infatti, introdotto doverosamente per tener conto degli eventuali effetti della forte riduzione dei corsi azionari durante la crisi finanziaria, andrebbe rivisto per restituire contendibilità alle aziende quotate, anche nella prospettiva di attrarre investimenti dall'estero. Si tratta di una questione che va affrontata anche nell'ottica di sostenere la patrimonializzazione delle imprese, e soprattutto delle piccole e medie imprese.

Per quanto riguarda poi il contenuto dell'articolo 3 dello schema di decreto, al di là degli aspetti istituzionali già posti in evidenza nella scorsa seduta, e in attesa di un chiarimento del rappresentante del Governo sui contenuti della comunicazione trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, va tenuto conto che l'articolo rimuove l'obbligo per la Banca d'Italia di emanare i propri provvedimenti di competenza entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza nel caso di operazioni di acquisizione del controllo di banche, quando le stesse operazioni realizzano una concentrazione ai sensi della normativa *antitrust*. Emerge pertanto in tale delicato comparto un disallineamento dei termini assegnati alla Banca d'Italia (sessanta giorni lavorativi) e all'Autorità *antitrust* (trenta giorni) per l'espressione dei pareri di rispettiva competenza: a suo parere andrebbe individuata una soluzione per superare tale disallineamento.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) ricorda che rimane ancora irrisolta la questione dell'orientamento del Governo in merito alla interpretazione

dell'articolo 3 di cui alla nota tecnica trasmessa dal Ministro dei rapporti con il Parlamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE» (n. 148)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 32 della legge 7 luglio 2009, n. 88. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 novembre scorso.

Si apre la discussione generale.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) sottolinea l'importanza del recepimento della normativa comunitaria sui sistemi di pagamento, osservando come la propria parte politica ne giudichi favorevolmente i contenuti, – di importanza notevole per il complesso dei consumatori e dei risparmiatori – i quali attendono legittimamente di poter effettuare i pagamenti transfrontalieri senza dover affrontare gli onerosi e ingiustificati costi richiesti dal sistema bancario, al punto che il nuovo sistema di pagamento interessa ormai anche gli Stati al di fuori dell'area dell'euro. Conclude rilevando la sussistenza di persistenti difficoltà nell'attuazione della nuova normativa a causa delle resistenze attuate dal sistema bancario, sostanziale beneficiario dell'attuale sistema.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) esprime un giudizio favorevole rispetto all'Atto in esame, in quanto rispondente ad una condivisibile esigenza di tutela dei consumatori e in generale degli attori economici, nonché idoneo a innovare l'ordinamento secondo i criteri di maggiore trasparenza, specie in quanto l'adozione di più moderni sistemi di pagamento non può che contrastare i segmenti sommersi del sistema economico. Nell'ambito della riforma della normativa sui sistemi di pagamento, ritiene possano risultare potenziati i mezzi di contrasto al fenomeno delle frodi nel settore del credito al consumo. Osserva quindi l'opportunità di una riflessione circa un eventuale inserimento delle norme di cui allo schema di decreto in esame nel solo Testo unico bancario, ai fini di una maggiore razionalità dell'ordinamento.

Il senatore COSTA (*PdL*), dopo aver espresso il proprio apprezzamento per l'operato del relatore, si sofferma sulle caratteristiche di solidità dimostrate durante la crisi internazionale dal sistema bancario e creditizio italiano, che può ulteriormente giovare delle disposizioni di cui al provvedimento in titolo ai fini di più elevati livelli di tutela dei risparmiatori.

Ha quindi la parola per la replica il relatore DE ANGELIS (*PdL*), il quale mette in primo luogo in evidenza la constatata convergenza sul merito dello schema di decreto in esame, di cui osserva in particolar modo la necessità che entri in vigore in tempi rapidi a causa delle attuali necessità del mercato. Preannuncia quindi l'intenzione di mettere al più presto a disposizione dei commissari una bozza di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1781) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2008

(Relazione alla 14^a Commissione sul disegno di legge n. 1781. Parere alla 14^a Commissione sul documento LXXXVII, n. 2. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice GERMONTANI (*PdL*) si sofferma innanzitutto sulle disposizioni aventi carattere generale recate dal disegno di legge comunitaria: nota in primo luogo che l'articolo 1 delega il Governo ad adottare i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli allegati A e B. L'articolo 2 detta, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, una serie di principi e criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe, in gran parte conformi a quelli previsti dalle precedenti leggi comunitarie. L'articolo 3 contiene, in analogia con quanto disposto dalle ultime leggi comunitarie, una delega al Governo per l'introduzione di sanzioni per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, in via regolamentare o amministrativa e per le violazioni di regolamenti comunitari già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge comunitaria, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative. L'articolo 4, in materia di oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria, prevede che gli oneri medesimi siano posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe predeterminate, pubbliche e definite sulla base del costo effettivo del servizio. L'articolo 5 delega il Governo – entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge – all'adozione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal disegno di legge in esame, con lo scopo di coordinare tali disposizioni con quelle vigenti nelle stesse materie. L'articolo 6 apporta modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 dirette, tra l'altro, ad assicurare che il Governo tenga conto degli atti di indirizzo formulati dal Parlamento in esito all'esame di atti e questioni relativi all'Unione europea. L'articolo 7 riformula l'articolo 15 della stessa legge n. 11 del 2005, concernente la relazione che il Governo presenta annualmente al Parlamento, prevedendo la redazione di due distinte rela-

zioni. L'articolo 8 modifica la periodicità – da sei a tre mesi – della trasmissione al Parlamento ed alla Corte dei conti delle relazioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 15-*bis* della legge n. 11 del 2005.

Riguardo invece agli aspetti del provvedimento di più diretta competenza della Commissione, segnala gli articoli 23 e 24 posti nel capo III, recante le disposizioni occorrenti per dare attuazione alle decisioni quadro adottate nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Rileva a tale proposito che con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona le misure disposte nel settore – che finora sono state recepite in misura ridotta – saranno «comunitarizzate», e quindi adottate con la procedura di codecisione, oltre a costituire materia di procedure di infrazione. Soffermandosi sul Protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, osserva che da un'interpretazione coordinata degli articoli 9 e 10 dovrebbe risultare che gli effetti degli atti del terzo pilastro adottati prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona rimangono invariati, mentre la mancata attuazione da parte degli Stati membri può essere contestata dalla Commissione solo dopo cinque anni dall'entrata in vigore. Tuttavia, nell'ambito di una valutazione dell'attuazione di tali politiche rientrerebbero in maniera ben più pregnante tutti gli atti del terzo pilastro di cui oggi non si può contestare l'inadempimento.

Riguardo all'articolo 23, comma 1, lettera *a*), nota che esso delega il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria, un decreto legislativo per l'attuazione della decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti. Ricorda che tale decisione-quadro persegue l'obiettivo di uniformare le legislazioni degli Stati membri, affinché le frodi e la falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti siano considerati illeciti penali passibili di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive sia nei confronti delle persone fisiche, sia nei confronti delle persone giuridiche che commettono tali illeciti. Rileva poi come sulla stessa delega relativa all'attuazione della decisione quadro 2001/413/GAI intervenga anche l'articolo 24, diretto a precisare che il Governo dovrà introdurre due nuove fattispecie penalmente rilevanti, volte a perseguire rispettivamente chi fabbrica, acquista, detiene o aliena strumenti, articoli, programmi informatici e ogni altro mezzo destinato esclusivamente alla contraffazione o alla falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti e chi fabbrica, acquista, detiene o aliena programmi informatici destinati esclusivamente al trasferimento di denaro o di altri valori monetari, mediante l'introduzione, la variazione o la soppressione non autorizzata di dati elettronici.

Per quanto concerne i profili di competenza della Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2008, ritiene di lasciare agli atti della Commissione un documento scritto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 25 novembre 2009

149^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUL PROGETTO SCIENCE FOR PEACE REALIZZATO DALLA FONDAZIONE UMBERTO VERONESI

Su richiesta del PRESIDENTE, il senatore VERONESI (PD) riferisce su un recente Convegno organizzato a Milano dedicato al Progetto *Science for peace*, attraverso il quale ha cercato di affrontare il tema della pace in un'ottica nuova. Nel richiamare la propria esperienza diretta durante la Seconda guerra mondiale, ritiene che oggi si registri un interesse nuovo nei confronti della pace, come dimostrano l'esempio virtuoso dell'Unione europea – che è nata sulle macerie di una guerra devastante – e il progressivo rilancio del disarmo nucleare. Rammenta altresì che gli studi sul DNA hanno definitivamente dimostrato che l'uomo è un essere pacifico per natura, non istintivamente portato alla violenza.

Manifesta poi rammarico per il peso ingiustificato di cui soffre la scienza, connesso alla realizzazione della bomba atomica, ideata comunque in un periodo storico in cui non c'era alternativa. In proposito ricorda che nel giugno del 1945 gli scienziati scrissero al Presidente americano Truman affinché egli non usasse la terribile arma atomica, che invece venne di lì a poco pericolosamente sperimentata.

Il Progetto ha dunque un obiettivo concreto finalizzato a stimolare la coscienza della pace come valore e come condizione naturale dell'uomo, anche attraverso l'ausilio dei nuovi mezzi di comunicazione. Dopo aver espresso pieno apprezzamento per l'operato svolto, nell'ambito del Progetto, dall'ambasciatore italiano a Londra, auspica che l'Europa riesca finalmente a creare un'unica forza armata abbandonando la logica meramente statale. In conclusione si dichiara molto soddisfatto dell'evento, al quale hanno partecipato anche altri esponenti istituzionali nonché numerosi giovani, i quali hanno bisogno di trovare degli ideali per costruire il proprio progetto di vita.

Il PRESIDENTE, a nome della Commissione tutta, ringrazia il senatore Veronesi per l'apporto culturalmente elevato costantemente reso nel Paese e in Parlamento.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) rivolge a sua volta parole di gratitudine al senatore Veronesi per un'iniziativa che ha riscosso il meritato successo.

IN SEDE CONSULTIVA

(1781) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009

(Doc. LXXXVII n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea nell'anno 2008

(Relazione alla 14^a Commissione sul disegno di legge n. 1781. Parere alla 14^a Commissione sul documento LXXXVII, n. 2. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore RUSCONI (*PD*) interviene sull'ordine dei lavori, domandando delucidazioni circa la tempistica per l'espressione del parere, anche rispetto ai numerosi provvedimenti all'ordine del giorno.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) ritiene che i tempi consentano l'avvio della discussione generale nella seduta odierna salvo concludere l'esame martedì prossimo.

Il PRESIDENTE precisa che la 14^a Commissione ha fissato il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 1^o dicembre. Ritiene pertanto che sarebbe utile esprimere il parere entro martedì prossimo.

Nel dibattito interviene la senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) la quale tiene anzitutto ad esprimere vivo compiacimento per la dettagliata esposizione introduttiva del Presidente. Con riferimento alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, lamenta l'assenza di misure concrete, manifestando poi rammarico per il ritardo dell'Italia nell'attuazione della strategia di Lisbona. In proposito, coglie l'occasione per rilevare criticamente che nel corso delle audizioni svolte sugli atti nn. 132, 133 e 134, inerenti la riforma della scuola secondaria di secondo grado, non è emerso alcun accenno alla necessità di implementare la società della conoscenza, ma nel riordino sono state addirittura eliminate alcune discipline che potevano essere utili in tal senso.

Nell'associarsi alla relazione del Presidente in ordine alle contraddizioni del Documento, avrebbe reputato preferibile un maggiore approfondimento, tanto più che l'Italia ha una vocazione europea maggiore degli altri Stati, essendo uno dei Paesi fondatori. Ritiene infatti utile arricchire reciprocamente l'attività legislativa nazionale ed europea nella prospettiva di introdurre una visione umanistica anche laddove la scienza è imperante.

Con particolare riferimento al disegno di legge n. 1781, si sofferma sull'articolo 19, che richiama la valorizzazione dei siti Unesco, rammentando che di recente le Dolomiti sono divenute patrimonio dell'Unesco. In proposito, lamenta che alla ricchezza di siti in Italia non corrispondano le adeguate risorse.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) esprime a sua volta apprezzamento per l'analitica relazione del Presidente, della quale condivide le osservazioni generali e, soprattutto, le critiche ai limiti strutturali del Documento in esame. Nel concordare con la libertà di circolazione dei giovani ricercatori, coglie l'occasione per sottolineare l'esigenza di una presenza unitaria dell'Europa in ambito Unesco. In merito, lamenta che l'Italia, pur essendo uno dei maggiori finanziatori, non ha assunto posizioni di vertice in tale organizzazione.

Quanto alle politiche sulla ricerca, critica l'eccessiva separatezza degli Stati membri nella realizzazione dei progetti, al punto che si determinano duplicazioni e sprechi di risorse. Ritiene invece che le scelte generali debbano essere concertate in una prospettiva comunitaria, anche in modo da valorizzare le specificità nazionali.

Il senatore de ECCHER (*PdL*) concorda con le considerazioni del Presidente relatore con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione. Tiene comunque a precisare di non condividere altre parti della Relazione come ad esempio il sostegno all'ingresso della Turchia nell'Unione, su cui si dichiara assolutamente contrario ravvisando ostacoli di carattere culturale, geografico e valoriale.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Giorgio Assumma a Presidente della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) (n. 53)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore Giancarlo SERAFINI (*PdL*), il quale sottolinea innanzitutto come il candidato proposto dal Governo abbia già svolto un mandato quale Presidente della SIAE. Si tratta perciò di una conferma, senz'altro pienamente condivisibile anche alla luce del prestigioso *curriculum*.

Il senatore VITA (*PD*) rimarca che il parere sulla nomina del Presidente della SIAE non può non essere l'occasione per un confronto più approfondito sul delicato tema del diritto d'autore, soprattutto in considerazione della diffusione delle più moderne tecnologie che consentono di scaricare illegalmente opere d'autore dalla rete.

Al di là della valutazione del candidato, certamente positiva, egli avanza quindi la richiesta di una sua audizione in Commissione dopo la nomina, al fine di conoscere come egli intenda affrontare questa tematica cruciale dell'epoca globale.

La senatrice COLLI (*PdL*) si esprime favorevolmente sul candidato, apprezzandone la competenza e in particolare la capacità di far rispettare la normativa vigente.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*) invita a inquadrare la problematica del diritto di autore in un'ottica più ampia rispetto alla vigilanza su coloro che scaricano abusivamente opere di ingegno da *internet*. Condivide peraltro pienamente la proposta di nomina del Governo.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) riconosce che si tratta di una conferma, ma evidenzia che anche la prima volta l'avvocato Assumma è stato nominato da un Governo di Centro-destra. Ritiene comunque che l'attività della SIAE abbia recentemente registrato maggiore equilibrio e attenzione al confronto, rispetto a quando egli assunse la guida dell'ente. Pur comprendendo che la votazione sulla nomina non possa estendersi ad una valutazione più complessiva sulle prospettive dell'istituzione, auspica che si svolga a breve un incontro con il candidato onde chiarire le aspettative del Parlamento in termini di prosecuzione dell'opera di risanamento della SIAE e di modernizzazione del diritto d'autore.

Il senatore VALDITARA (*PdL*), premesso un giudizio senz'altro favorevole sul candidato, rileva l'opportunità di un confronto sul diritto d'autore a fronte, da un lato, dell'esigenza di non criminalizzare i giovani e, dall'altro, di tutelare i diritti di proprietà intellettuale. Scienza ed arte, del resto, sono libere proprio perché godono del proprio mercato, in assenza del quale verrebbe meno l'interesse a coltivarle. È quindi in gioco, prosegue, il futuro della creatività e dell'ingegno nel nostro Paese. Si associa dunque alla richiesta di audire il candidato affinché siano discusse le modalità migliori per garantire agli autori la possibilità di svolgere serenamente la propria attività creativa e, dall'altra parte, ai giovani di accedere facilmente alle opere stesse.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) ricorda le precedenti occasioni di nomina del presidente della SIAE, a partire dalla gravissima crisi in cui versavano gli autori fin dalla XIV legislatura e da cui il Governo riuscì faticosamente a far uscire la SIAE trovando conclusivamente nell'avvocato Assumma un candidato condiviso. Giudica quindi positivamente la sua conferma alla guida dell'ente, tanto più che su essa concordano tutti gli autori. Come peraltro già richiesto in passato, ritiene che debba essere il Ministro per i beni e le attività culturali, più che il presidente della SIAE, a riferire in Commissione sugli indirizzi che intende impartire per la modernizzazione del diritto d'autore. Il tema è del resto annoso, an-

che se indubbiamente di recente si è aggiunta la problematica connessa alla rete globale. A nome del Gruppo preannuncia comunque un convinto voto favorevole sulla proposta di nomina del Governo.

Il senatore RUSCONI (*PD*) registra con soddisfazione il voto unanime che la Commissione si accinge a rendere sul candidato proposto. Si rammarica tuttavia che altrettanto non è stato possibile conseguire in altre recenti occasioni, come ad esempio, la nomina del presidente dell'Ente italiano per la montagna (EIM), atteso che in quel caso la proposta del Governo era del tutto inadeguata all'incarico. Nel preannunciare, a tale ultimo proposito, un'interrogazione sulla recente nomina degli altri componenti del consiglio di amministrazione dell'EIM, altrettanto privi dei requisiti richiesti dalla legge, si associa alla richiesta di un'audizione del Ministro sul tema del diritto d'autore. Ad esempio, suggerisce che sia previsto un costo simbolico delle opere scaricate da *internet*, tale da non mortificare i giovani.

Su un piano metodologico più generale, auspica che tutti i candidati alla presidenza di enti pubblici, le cui nomine siano sottoposte al parere della Commissione, siano chiamati a riferire sui rispettivi programmi di attività.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto. Partecipano i senatori: ADERENTI (*LNP*), ASCIUTTI (*PdL*), CERUTI (*PD*), COLLI (*PdL*), de ECCHER (*PdL*), DE FEO (*PdL*), Mariapia GARAVAGLIA (*PD*), MARCUCCI (*PD*), PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*), PITTONI (*LNP*), POSSA (*PdL*), RUSCONI (*PD*), Anna Maria SERAFINI (*PD*), Giancarlo SERAFINI (*PdL*), VALDITARA (*PdL*), VERONESI (*PD*) e VITA (*PD*).

La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina del dottor Assumma è approvata all'unanimità, risultando 17 voti favorevoli.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 25 novembre 2009

141^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SUL RIFACIMENTO DELL'AULA DI COMMISSIONE

Il presidente GRILLO rivolge un sentito ringraziamento al Servizio tecnico del Senato che ha garantito un ottimo rifacimento degli Uffici e dell'Aula della Commissione, pesantemente danneggiati dall'incendio che ha colpito il Palazzo lo scorso anno.

Si associa la Commissione tutta.

IN SEDE REFERENTE

(1720) Disposizioni in materia di sicurezza stradale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri; Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto

(97) Marco FILIPPI ed altri. – Misure per il miglioramento della sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti con veicoli e delega al Governo per il riordino della segnaletica stradale

(116) CUTRUFO. – Modificazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, finalizzate all'incentivazione della mobilità con motocicli

- (129) *PORETTI e PERDUCA. – Restituzione dei ciclomotori sequestrati o confiscati ai sensi del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168*
- (363) *GARRAFFA. – Norme in materia di occupazione abusiva degli spazi di sosta riservati ai veicoli delle persone invalide*
- (462) *CICOLANI. – Istituzione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza stradale*
- (622) *BELISARIO ed altri. – Modifiche all’articolo 173 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di fumare durante la guida*
- (669) *DIVINA. – Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale*
- (685) *DIVINA. – Modifiche all’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente*
- (951) *LANNUTTI ed altri. – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di utilizzo di apparecchi per la rilevazione della velocità*
- (1127) *CUTRUFO. – Istituzione della guida accompagnata a sedici anni ed altre norme legate alla sicurezza stradale*
- (1242) *COSTA. – Ampliamento delle professionalità mediche deputate alla certificazione delle patenti di guida e nautiche*
- (1444) *D’AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Disposizioni per il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto e per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcol*
- (1482) *SARO ed altri. – Disposizioni in materia di guidatore designato e guidatore singolo, nonché in materia di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche*
- (1487) *CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. – Disposizioni per la disciplina e la diffusione della pratica del guidatore designato*
- (1601) *ZANETTA ed altri. – Modifica all’articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi di sicurezza contro gli incendi automobilistici*
- (1667) *MUSSO. – Modifiche all’articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento e notifica di infrazione*
- (1692) *PINZGER. – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di tutela dell’utenza debole e per il miglioramento della sicurezza della mobilità ciclistica e pedonale*
- (1716) *BUBBICO ed altri. – Misure per la sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti per ciclomotori e motoveicoli, nonché delega al Governo in materia di riordino della segnaletica stradale*
- (1732) *COMINCIOLI ed altri. – Modifiche all’articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di trasporto di bambini sui ciclomotori e sui motoveicoli*
- (1778) *FLERES e ALICATA. – Integrazione dell’articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di equipaggiamento dei veicoli a motore*

(1783) *DE LILLO ed altri. – Modifiche agli articoli 43, 589 e 590 del codice penale, in materia di aggravanti ed inasprimento delle pene per incidenti derivanti dalla circolazione stradale*

– e petizioni nn. 42, 79, 84, 99, 153, 220, 231, 277, 291, 348, 353, 377, 387, 433, 472, 513, 514, 546, 635, 670, 731, 776, 804, 833 e 834 ad essi attinenti

(Esame dei disegni di legge nn. 462, 1778 e 1783, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1720, 97, 116, 129, 363, 622, 669, 685, 951, 1127, 1242, 1444, 1482, 1487, 1601, 1667, 1692, 1716, 1732 e delle petizioni ad essi connessi. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1720, 97, 116, 129, 363, 622, 669, 685, 951, 1127, 1242, 1444, 1482, 1487, 1601, 1667, 1692, 1716, 1732 e delle petizioni ad essi connesse, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 462, 1778 e 1783 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana del 18 novembre scorso.

Il relatore, senatore CICOLANI (*PdL*), illustra i disegni di legge nn. 462, 1778 e 1783, riguardanti rispettivamente l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale, l'equipaggiamento dei veicoli a motore e l'inasprimento delle sanzioni penali per incidenti derivanti dalla circolazione stradale.

In considerazione dell'attinenza di materia, ne propone l'abbinamento ai disegni di legge nn. 1720 e connessi.

La Commissione conviene.

Prende la parola, in sede di discussione generale, il senatore DE TONI (*IdV*), che, preliminarmente, ricorda, alla luce dei più recenti dati statistici forniti dalla Polizia stradale e dall'Arma dei Carabinieri, l'elevato numero di incidenti stradali con ciclomotori ed autoveicoli che si verificano annualmente sulle strade urbane ed extraurbane del nostro Paese: tali sinistri sono imputabili per gran parte alla condotta imprudente dei conducenti; appare altresì rilevante il numero degli incidenti dovuti al non adeguato stato di manutenzione delle superfici stradali, mentre una quota residua è riconducibile allo stato psicofisico dei guidatori dovuto allo stato di ebbrezza o all'influenza di sostanze stupefacenti. Pertanto, a fronte di un quadro drammatico caratterizzato da una media di quattordici vittime al giorno – con gravi perdite sociali oltre a notevoli costi sanitari, amministrativi e giudiziari –, il disegno di legge n. 1720 rappresenta un contributo, seppure parziale, alla soluzione delle problematiche descritte. Permangono tuttavia alcune criticità quali l'elevazione del limite di velocità a 150 km/h nei tratti di autostrada sottoposti al controllo del *tutor*: si tratta di una novità incoerente con il proposito di aumento della sicurezza stradale che dovrebbe essere la *ratio legis* del disegno di legge. Un ulteriore elemento che suscita forte contrarietà è rappresentato dalla riduzione dei punti decurtati ai conducenti che superano i limiti di velocità: infatti, tale previsione rischia di incentivare le corse folli sulle autostrade, sminuendo valore della vita umana.

Sono invece finalizzati ad un effettivo incremento della sicurezza stradale gli emendamenti che verranno presentati dal Gruppo dell'Italia dei Valori oltre al disegno di legge n. 622, fatto proprio dal medesimo Gruppo e volto ad introdurre il divieto di fumo per i conducenti.

Appare peraltro condivisibile l'impianto del disegno di legge n. 1720 nella parte in cui prevede l'adozione del tasso alcolemico zero per i neopatentati, i giovani con mano di ventuno anni di età e i guidatori professionisti: sarebbe tuttavia auspicabile estendere tale restrizione a coloro che risultino recidivi nell'arco dei tre anni successivi alla contestazione della violazione. Inoltre, sarebbe opportuno prevedere per gli ultrasettantacinquenni il rinnovo obbligatorio della patente una volta all'anno anziché ogni tre anni, previa opportuna visita medica.

Un'altra tematica fortemente intrecciata all'aumento della sicurezza stradale è rappresentata dal contrasto all'uso di bevande alcoliche: al riguardo, l'articolo 14 della legge n. 125 del 2001 proibisce la somministrazione dei superalcolici nelle aree di servizio situate lungo le autostrade, nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6. Purtroppo, tale norma ha dimostrato una capacità preventiva insufficiente, nonché difficoltà applicative, per cui sarebbe opportuno ed urgente estendere alla vendita il divieto attualmente limitato alla sola somministrazione.

Al fine di rendere effettiva la funzione rieducativa della pena sancita dall'articolo 27, comma 3, della Costituzione, è auspicabile comminare, in caso di violazioni delle norme del Codice della strada, la sanzione dell'obbligo di svolgere attività di pubblica utilità in luogo delle pene detentive e pecuniarie.

È necessario poi intervenire efficacemente per contrastare il pericoloso fenomeno di commercializzazione di componenti, destinati al montaggio su autoveicoli, privi di apposita omologazione.

Infine, vanno salvaguardate le categorie più deboli, con particolare riguardo ai non vedenti, ai ciclisti e alle donne in gravidanza. In favore dei primi, sarebbe opportuno introdurre, come già accade nelle principali capitali europee, sistemi semaforici intelligenti, che, oltre a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci, siano dotati di segnalatore acustico. A beneficio dei ciclisti andrebbero previste misure di favore, come l'abolizione del divieto di sosta sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali in caso di mancanza di parcheggi appositi. Da ultimo, bisognerebbe riservare alle donne in gravidanza adeguate quote di aree di sosta sul modello dell'esperienza dei cosiddetti «parcheggi rosa» già avviata con successo in molte città.

Viene chiusa la discussione generale congiunta.

Il relatore, senatore CICOLANI (*PdL*), intervenendo in sede di replica, esprime grande soddisfazione per l'ampio ed articolato dibattito sviluppatosi durante la discussione generale, nonché per la ricchezza degli apporti conoscitivi forniti dalle associazioni ed istituzioni ascoltate nel corso del ciclo delle audizioni.

Auspica quindi la fissazione di un termine ravvicinato per la presentazione degli emendamenti, in modo da concludere l'esame in Commissione in tempi rapidi.

Il sottosegretario GIACHINO, nell'associarsi alla soddisfazione espressa dal senatore Cicolani, auspica la rapida conclusione dell'esame dei provvedimenti in titolo.

Il presidente GRILLO ringrazia i membri della Commissione e il Governo per l'attenzione dimostrata, rilevando altresì l'utilità dei contributi forniti nel corso delle audizioni, al fine di migliorare il disegno di legge approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Propone pertanto l'adozione del disegno di legge n. 1720 come testo base per il prosieguo dell'esame.

La Commissione conviene.

Quanto alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti, un'attenta valutazione in ordine ai tempi di cui necessitano i Gruppi per predisporli, dovrà essere fatta dall'Ufficio di Presidenza di oggi pomeriggio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1781) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2008

(Relazione alla 14^a Commissione sul disegno di legge n. 1781. Parere alla 14^a Commissione sul documento LXXXVII, n. 2. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti separati. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 1781. Parere favorevole sul doc. LXXXVII, n. 2)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 18 novembre scorso.

In assenza di richieste di intervento in discussione generale, il Relatore, senatore BORNACIN (*PdL*), propone una relazione favorevole sul disegno di legge comunitaria 2009 e un parere favorevole sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2008.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazioni di voto, il presidente GRILLO, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di relazione favorevole del Relatore sul disegno comunitaria 2009.

La Commissione approva.

Successivamente, in assenza di dichiarazioni di voto, il presidente GRILLO, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole del Relatore sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2008.

La Commissione approva.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il presidente GRILLO avverte che, al fine di definire la tempistica per il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti sulla sicurezza stradale, è convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi oggi, mercoledì 25 novembre 2009, al termine della riunione del Comitato ristretto sull'ordinamento portuale.

La seduta termina alle ore 9,10.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 25 novembre 2009

106^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Buonfiglio.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1781) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2008

(Relazione alla 14^a Commissione sul disegno di legge n. 1781. Parere alla 14^a Commissione sul documento LXXXVII, n. 2. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti separati. Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 1781. Parere favorevole sul documento LXXXVII, n. 2)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 24 novembre scorso.

Il relatore SANTINI (*PdL*) prende la parola, facendo presente di aver riformulato lo schema di relazione sul disegno di legge comunitaria per il 2009 –illustrato nella seduta di ieri – e in particolare di aver integrato il contenuto dello stesso con un'ulteriore osservazione, relativa al riordino della normativa in materia di pesca.

Illustra quindi il nuovo schema di relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 1781 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna), soffermandosi sulle ragioni sottese alla riforma operata.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ritiene quantomai utile un aggiornamento e un riordino della normativa di riferimento del settore ittico, operato dal Governo previo conferimento allo stesso di una apposita delega legislativa.

Avverte quindi che si passerà alle dichiarazioni di voto sullo schema di relazione sul disegno di legge comunitaria (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna) e sullo schema di parere inerente alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea (pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri).

La senatrice PIGNEDOLI (PD) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare del PD, il voto di astensione sugli schemi di atti consultivi illustrati dal relatore, esprimendo perplessità sulla tempistica dell'*iter* del disegno di legge comunitaria, che risulta eccessivamente dilata-ta.

Nel disegno di legge comunitaria sono presenti talune disposizioni condivisibili – tra le quali cita l'articolo 10 in materia di controlli sui prodotti vinosi, l'articolo 19, volto a valorizzare le produzioni enologiche dei siti italiani UNESCO e l'articolo 15, in materia di allergizzanti – tutte giustificabili alla luce di esigenze di trasparenza.

Anche la disciplina, contenuta nell'articolo 13, relativa all'utilizzo agroenergetico della «pollina», risulta congrua e opportuna, anche se, dal punto di vista sistematico, sarebbe stato necessario inserire la stessa nell'ambito del codice ambientale, anziché nella legge comunitaria.

Per quel che concerne l'articolo 17, l'oratrice esprime perplessità in ordine allo stesso, prospettando l'esigenza che l'Italia assuma in ambito europeo un ruolo trainante relativamente alla valorizzazione dei prodotti di qualità del comparto lattiero-caseario, nella prospettiva di contrastare il fenomeno connesso all'utilizzo per l'alimentazione umana del latte in polvere che, pur essendo diffuso in molti paesi europei, risulta sicuramente negativo.

Dopo che il senatore SANCIU (PdL) e il senatore MONTANI (LNP) hanno preannunciato, anche a nome dei rispettivi Gruppi di appartenenza, il voto favorevole sugli schemi di atti consultivi illustrati, il relatore SANTINI (PdL) sottolinea, in ordine alla tematica del latte in polvere che, pur comprendendo le considerazioni espresse dalla senatrice Pignedoli, occorre tuttavia evitare penalizzazioni per i produttori italiani del comparto lattiero-caseario rispetto ai *competitors* di altri paesi europei.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA informa che si passerà separatamente alla votazione dello schema di relazione sull'atto Senato 1781 (disegno di legge comunitaria 2009) e, successivamente, dello schema di parere sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2008.

Verificata la presenza del numero legale, con distinte votazioni, la Commissione approva la relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 1781 e il parere favorevole sul documento LXXXVII, n. 2, proposti dal relatore (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna).

La seduta termina alle ore 15,25.

NUOVO SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1781

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza,

– considerato che l'articolo 13 modifica il decreto-legge n. 171 del 2008, consentendo, previa autorizzazione degli enti competenti per territorio, di assoggettare la cosiddetta «pollina» alla disciplina del codice dell'ambiente relativa alle biomasse combustibili e alle relative condizioni di utilizzo, al fine di limitare, in applicazione della direttiva 91/676/CEE, inquinamento da nitrati delle acque,

– preso atto che l'articolo 15 apporta alcune modifiche alla sezione III (allergeni alimentari) dell'allegato 2 annesso al decreto legislativo n. 109 del 1992, così come sostituito dall'articolo 27 della legge comunitaria 2008 in attuazione della direttiva 2007/68/CE, in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, nella prospettiva di fugare possibili dubbi interpretativi relativi al testo della predetta sezione III, contenente l'elenco dei prodotti e relativi derivati da considerare allergizzanti e la contemporanea esclusione di taluni specifici prodotti da tale categoria;

– considerato che l'articolo 16, al comma 1, incarica il Governo di individuare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, le autorità competenti in materia di gestione, certificazione e controllo nelle procedure di erogazione dei contributi comunitari in materia di pesca, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1198/2006 che ha istituito il Fondo europeo per la pesca (FEP);

– preso atto che il comma 2 dello stesso articolo 16 dispone che l'autorità competente, prevista dal regolamento (CE) n. 178/2002 sulla sicurezza alimentare, e dal regolamento (CE) n. 2065/2001 sull'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, venga individuata nella società consortile «Consorzio anagrafi animali», istituita dai commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge n. 81 dell'11 marzo 2006;

– considerato che l'articolo 17 dispone una delega al Governo per il riassetto della normativa di attuazione della direttiva 2001/114/CE, modificata dalla direttiva 2007/61/CE, in materia di latte conservato, parzialmente o totalmente disidratato, destinato all'alimentazione umana;

– preso atto che l'articolo 18 detta disposizioni finalizzate al corretto adempimento di quanto disposto dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, il quale prevede che la Commissione europea possa escludere dal

finanziamento comunitario della PAC quelle spese che siano state eseguite in difformità dalle norme comunitarie;

– considerato che il comma 2 del sopracitato articolo 18 prevede un aumento, da 3.999,96 a 5.000 euro, del tetto oltre il quale l'indebita percezione di erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punita, oltre che con una sanzione amministrativa, anche con la reclusione da sei mesi a tre anni;

– preso atto che l'articolo 19 è diretto ad integrare i criteri specifici di delega contenuti nell'articolo 15 della legge comunitaria 2008, volto a delegare il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (CE) n. 479/2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

formula una relazione favorevole, con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 15, si rileva che la disposizione in esso contenuta risulta dello stesso tenore di quella prevista all'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2009, recentemente convertito in legge;

si prospetta l'opportunità di conferire un'apposita delega legislativa al Governo, per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, finalizzata a consentire una completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal Regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 del Consiglio – relativo al Fondo europeo per la pesca – e dei nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato, nonché del Regolamento (CE) n. 1005/2008 del 29 settembre 2008 del Consiglio, volto all'istituzione di un regime comunitario per la prevenzione dei fenomeni di pesca illegale.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1781

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza,

– considerato che l'articolo 13 modifica il decreto-legge n. 171 del 2008, consentendo, previa autorizzazione degli enti competenti per territorio, di assoggettare la cosiddetta «pollina» alla disciplina del codice dell'ambiente relativa alle biomasse combustibili e alle relative condizioni di utilizzo, al fine di limitare, in applicazione della direttiva 91/676/CEE, inquinamento da nitrati delle acque,

– preso atto che l'articolo 15 apporta alcune modifiche alla sezione III (allergeni alimentari) dell'allegato 2 annesso al decreto legislativo n. 109 del 1992, così come sostituito dall'articolo 27 della legge comunitaria 2008 in attuazione della direttiva 2007/68/CE, in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, nella prospettiva di fugare possibili dubbi interpretativi relativi al testo della predetta sezione III, contenente l'elenco dei prodotti e relativi derivati da considerare allergizzanti e la contemporanea esclusione di taluni specifici prodotti da tale categoria;

– considerato che l'articolo 16, al comma 1, incarica il Governo di individuare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, le autorità competenti in materia di gestione, certificazione e controllo nelle procedure di erogazione dei contributi comunitari in materia di pesca, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1198/2006 che ha istituito il Fondo europeo per la pesca (FEP);

– preso atto che il comma 2 dello stesso articolo 16 dispone che l'autorità competente, prevista dal regolamento (CE) n. 178/2002 sulla sicurezza alimentare, e dal regolamento (CE) n. 2065/2001 sull'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, venga individuata nella società consortile «Consorzio anagrafi animali», istituita dai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge n. 81 dell'11 marzo 2006;

– considerato che l'articolo 17 dispone una delega al Governo per il riassetto della normativa di attuazione della direttiva 2001/114/CE, modificata dalla direttiva 2007/61/CE, in materia di latte conservato, parzialmente o totalmente disidratato, destinato all'alimentazione umana;

– preso atto che l'articolo 18 detta disposizioni finalizzate al corretto adempimento di quanto disposto dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, il quale prevede che la Commissione europea possa escludere dal

finanziamento comunitario della PAC quelle spese che siano state eseguite in difformità dalle norme comunitarie;

– considerato che il comma 2 del sopracitato articolo 18 prevede un aumento, da 3.999,96 a 5.000 euro, del tetto oltre il quale l'indebita percezione di erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punita, oltre che con una sanzione amministrativa, anche con la reclusione da sei mesi a tre anni;

– preso atto che l'articolo 19 è diretto ad integrare i criteri specifici di delega contenuti nell'articolo 15 della legge comunitaria 2008, volto a delegare il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (CE) n. 479/2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

formula una relazione favorevole, con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 15, si rileva che la disposizione in esso contenuta risulta dello stesso tenore di quella prevista all'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2009, recentemente convertito in legge;

si prospetta l'opportunità di conferire un'apposita delega legislativa al Governo, per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, finalizzata a consentire una completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal Regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 del Consiglio – relativo al Fondo europeo per la pesca – e dei nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato, nonché del Regolamento (CE) n. 1005/2008 del 29 settembre 2008 del Consiglio, volto all'istituzione di un regime comunitario per la prevenzione dei fenomeni di pesca illegale.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LXXXVII, N. 2

La Commissione, esaminato il documento in titolo, per quanto di competenza,

considerato che è dedicata una particolare attenzione al settore primario all'interno della seconda parte della relazione, avente ad oggetto la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario, e in particolare nella seconda sezione che, analizzando le singole politiche comuni, si sofferma sulla politica agricola e per la pesca;

preso atto che, nel quadro complessivo, emergono importanti considerazioni e rilievi con riferimento allo sviluppo rurale, alla partecipazione e attuazione della normativa comunitaria, alle problematiche ambientali e alla sicurezza alimentare, con particolare riguardo a rilevanti settori produttivi;

considerato che, per quel che concerne i profili inerenti alla partecipazione all'elaborazione della normativa comunitaria e alle attività di cooperazione internazionale, il Governo italiano ha partecipato ai lavori del Consiglio, nel quadro della riforma della Politica agricola comune (PAC), nonché della semplificazione delle organizzazioni comuni di mercato (OCM), che in particolare hanno riguardato il settore vitivinicolo – per il quale è stato adottata una nuova OCM, disciplinata dal regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio – nonché per i settori ortofrutticolo e del tabacco;

preso atto che, per quanto riguarda il negoziato sullo «stato di salute» della PAC, l'accordo – in merito a tale materia – è stato raggiunto dal Consiglio il 20 novembre e che l'Italia ha ottenuto importanti risultati, tra i quali va annoverato l'aumento delle quote di produzione del latte del 5 per cento;

considerato che, per quanto concerne il trasferimento delle risorse dagli aiuti diretti allo sviluppo rurale (cosiddetta modulazione), sono state accolte le preoccupazioni manifestate dall'Italia, in particolare con riguardo all'esigenza di non ridurre eccessivamente gli aiuti diretti destinati ai produttori in una fase di mercato contraddistinta da notevoli elementi di incertezza;

visto che, in riferimento alla cooperazione internazionale, il Governo, per il tramite del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), ha partecipato a numerose attività a carattere istituzionale in favore di Paesi recentemente entrati a fare parte dell'Unione europea, dei Paesi tuttora in pre-adesione e di quelli rientranti nell'area di vi-

cinato, con i quali la stessa Unione europea ha stabilito rapporti di collaborazione preferenziali;

preso atto che, per quel che concerne i profili attinenti alle filiere agroalimentari, alle problematiche ambientali, alle politiche di qualità ed agli organismi geneticamente modificati, l'attività svolta in ambito comunitario ha riguardato le principali filiere produttive e alcuni aspetti rilevanti dal punto di vista della tutela dell'ambiente e della sicurezza alimentare, affrontati con misure *ad hoc* e politiche adeguate, relative al settore dei fertilizzanti, a quello fitosanitario, ai nitrati di origine agricola ed alla zootecnia;

considerato che, in riferimento ai compiti legati al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, avente ad oggetto le istanze di riconoscimento dei prodotti agroalimentari e agricoli, intese ad ottenere la registrazione delle denominazioni in ambito comunitario, nel corso del 2008 l'Italia ha ottenuto il riconoscimento di due DOP e di sei IGP e che sono state trasmesse ai Servizi della Commissione europea altre undici richieste di registrazione;

preso atto che, per quel che concerne specificamente le politiche per il settore vitivinicolo, il 25 settembre 2008 il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha emanato un Decreto con il quale, a seguito dell'Ordinanza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 12 giugno 2008 nelle cause riunite C-23/07 e C24-/07, è stata disposta la cessazione dell'uso della denominazione «Tocai», per i vini commercializzati in Italia,

considerato che, alla luce dell'evoluzione del quadro giuridico comunitario in corso di definizione, nonché della direttiva 30/2003/CE sulla promozione dell'uso di biocarburanti o altri biocarburanti rinnovabili nei trasporti, è stata promossa l'attuazione delle norme settoriali nazionali, introducendo, in particolare, l'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'art. 1, comma 368, punto 3, della Legge n. 296 del 2006, e operando altresì la definizione degli incentivi specifici alla produzione di energia elettrica da biomasse agricole, di cui alle Leggi n. 222 del 2007 e n. 244 del 2007;

preso atto che, sul versante della promozione degli investimenti nel settore agricolo ed agroalimentare, nel 2008 si è provveduto alla definizione del nuovo strumento costituito dai «Contratti di filiera» e che il regime di aiuto relativo ai Contratti di filiera è stato notificato alla Commissione europea, la quale ha concesso l'approvazione definitiva in data 10 dicembre 2008 (Aiuto Stato n. 379/2008);

considerato che, per quel che concerne la materia degli organismi geneticamente modificati (OGM), in applicazione della direttiva 2001/18/CE e del decreto legislativo n. 224 del 2003 di recepimento, la Conferenza Stato-Regioni, nella riunione del 20 novembre 2008, ha espresso parere favorevole sui protocolli tecnici operativi per la gestione del rischio di 9 specie di piante geneticamente modificate;

preso atto che, la maggiore attenzione posta dalla Comunità europea sugli aspetti ambientali della pesca, si accompagna ad una più marcata

sensibilità per le questioni relative all'adeguamento dello sforzo di pesca alla situazione biologica degli *stocks* ittici, nonché alla presa in considerazione della conseguente necessità di politiche di pesca sostenibili, attuabili attraverso regimi gestionali più consoni al principio di responsabilità e realizzate con l'adozione di misure tecniche e di controllo più incisive;

considerato che, in linea con gli obiettivi di Governo, nuovo impulso è dato alle attività di ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura, con particolare riferimento alle esigenze di sostenibilità economica ed ambientale;

preso atto che, un'importante attività ha riguardato l'attivazione di parte della misura del «Fermo di emergenza temporaneo della pesca per l'anno 2008» a valere sul regolamento (CE) n. 2007/875 della Commissione del 24 luglio 2007, riguardante gli aiuti *de minimis* al settore della pesca;

esprime parere favorevole.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 25 novembre 2009

104^a Seduta

Presidenza del Presidente

CURSI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1288) FLERES ed altri. – *Disposizioni in materia di educazione finanziaria*

(1477) LEDDI. – *Norme in merito all'educazione finanziaria*

(1593) BONFRISCO. – *Interventi per la tutela del consumatore in campo finanziario*

(1626) LANNUTTI ed altri. – *Disposizioni in materia di educazione finanziaria*

(1796) CAGNIN. – *Disposizioni volte a promuovere l'educazione finanziaria*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1288, 1477, 1593 e 1626, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1796 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 1796, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1288, 1477, 1593 e 1626 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso – per quanto riguarda i disegni di legge nn. 1288, 1477, 1593 e 1626 – nella seduta del 28 luglio scorso.

Il presidente CURSI (*PdL*), relatore, informa che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 1796, di iniziativa del senatore Cagnin, volto anch'esso a riconoscere l'importanza dell'educazione finanziaria come strumento di tutela del consumatore per ampliare le conoscenze necessarie per l'utilizzo consapevole degli strumenti e dei servizi finanziari offerti dal mercato. I progetti di educazione finanziaria vengono realizzati da organismi qualificati e accreditati presso un Comitato costituito, ai sensi dell'articolo 2, da rappresentanti del mondo accademico, del sistema bancario, degli enti locali e da un esperto accreditato presso gli organismi comunitari. Per l'espletamento delle proprie funzioni, il Comitato si avvale di convenzioni con soggetti pubblici e privati, i quali si impegnano a garantire un adeguato apporto di risorse per la realizzazione dei progetti da loro presentati.

In considerazione dell'analogia della materia trattata, il Presidente propone di congiungere l'esame del disegno di legge n. 1796 a quello delle proposte nn. 1288, 1477, 1593 e 1626.

Conviene la Commissione.

Il presidente CURSI ricorda che l'apposito Comitato ristretto sta completando le audizioni dei soggetti pubblici e privati che, con le loro esperienze, stanno fornendo un proficuo contributo alla definizione di un possibile testo unificato dei provvedimenti presentati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 25 novembre 2009

121^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MORRA

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Paolo Feltrin.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MORRA comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte altresì che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà resa disponibile in tempi rapidi.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul livello dei redditi di lavoro, nonché sulla redistribuzione della ricchezza in Italia nel periodo 1993-2008: audizione del professor Paolo Feltrin

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 24 settembre scorso.

Il professor FELTRIN, nel soffermarsi sul tema oggetto dell'indagine e nel richiamarsi in particolare alle evidenze emerse nel corso dell'audizione del professor Brandolini, intervenuto dinanzi alla Commissione il 21 aprile scorso, in rappresentanza della Banca d'Italia, rileva che in Italia le differenze territoriali sono assai più ampie che nei rimanenti Paesi europei e che larga parte del problema delle disuguaglianze dei redditi è risolta dalla divisione tra Centro Nord e Sud. Si sofferma quindi sulle ragioni della maggiore povertà nel Mezzogiorno, che fa risalire alla circostanza che l'economia del Sud presenta valori di ricchezza *pro-capite* inferiori rispetto al Nord, nonché ad una peggiore organizzazione dei fattori produttivi ed al fatto che le statistiche ufficiali dipingano forse troppo profondamente tale divario. Segnala altresì la forte sottostima nei confronti dell'economia sommersa e dell'evasione fiscale esistenti nelle regioni meridionali.

Il presidente MORRA ringrazia il professor Feltrin per l'ampia relazione.

Il senatore NEROZZI (*PD*) chiede di conoscere gli effetti del fenomeno del precariato sul divario tra Nord e Sud. Domanda altresì su quali percentuali possa ritenersi che si attesti l'evasione fiscale da parte dei lavoratori dipendenti nelle aree del Centro Nord e, infine, se il salario minimo garantito avrebbe o meno gli stessi effetti del reddito di cittadinanza.

Il senatore CASTRO (*PdL*) domanda l'opinione del professor Feltrin in ordine alla reale praticabilità del modello di federalismo fiscale in un paese strutturato come l'Italia.

Il professor FELTRIN nota innanzitutto che la precarietà incide prevalentemente su comportamenti di carattere individuale. I dati dimostrano che il fenomeno dell'evasione fiscale derivante dalla cosiddetta economia sommersa è in radicale diminuzione, anche se sulle ragioni esistono interpretazioni diverse. Si è invece incrementata una forma di evasione/elusione prevalentemente concentrata nei settori manifatturieri e collegata all'*import-export*. Ricorda infine che, mentre il reddito di cittadinanza si applica alle persone non occupate, il salario minimo garantito rappresenta una misura di equità. Venendo infine alle tematiche connesse al federalismo fiscale, ricorda che tutte le misure di decentramento e di autonomia adottate nel corso degli anni novanta hanno dato pessima prova nel Sud. Il vero problema è dunque quello di affrontare le disuguaglianze territoriali esistenti nel Paese.

Il presidente MORRA ringrazia nuovamente il professor Feltrin per l'ampia e documentata analisi svolta e dichiara conclusa l'odierna audizione.

La seduta termina alle ore 16,25.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 25 novembre 2009

128^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

indi del Vice Presidente

GRAMAZIO

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOMASSINI comunica che è stata richiesta sia la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso, sia la trasmissione radiofonica per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla procedura di aborto farmacologico mediante mifepristone e prostaglandine – percorso genericamente indicato come «pillola abortiva RU486» – e valutazione della coerenza delle procedure proposte con la legislazione vigente; organizzazione dei percorsi clinici, valutazione dei dati epidemiologici anche in relazione agli studi internazionali sul rapporto rischio-benefici: seguito dell'esame e rinvio dello schema di documento conclusivo

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri, con la prosecuzione della discussione generale.

La senatrice BIANCONI (*PdL*), nell'esprimere il proprio apprezzamento nei confronti dello schema di documento conclusivo predisposto dal relatore che ha rappresentato in modo realistico e concreto le problematiche sottese all'utilizzo della pillola abortiva, ritiene in primo luogo necessario sgombrare il terreno da una superficiale affermazione più volte

ripetuta durante l'indagine conoscitiva. Si tratta del dato riguardante la diffusione ormai ventennale in altri Paesi di un farmaco che, come tale, non dovrebbe sollevare problemi, nel momento in cui se ne autorizza l'immissione in commercio in Italia. Tuttavia, a suo giudizio, non è possibile sposare questa equazione così semplice dal momento che esistono farmaci non commercializzati in Italia o perché assenti nel prontuario o perché non previsti *ex lege*.

Al di là di questa preliminare considerazione, sorprende il silenzio del movimento femminista, il quale, al contrario, fece sentire la sua voce durante la battaglia riguardante la legalizzazione dell'aborto e la lotta all'aborto clandestino, piaga quest'ultima ancora da sconfiggere. Si sarebbe dunque atteso che da parte di quel movimento vi fosse analogo coraggio anche in questa circostanza, laddove l'utilizzo della pillola abortiva rischia di relegare l'aborto all'interno delle mura domestiche, sviluppando pericolosi fenomeni di privatizzazione e banalizzazione, accentuati da una metodica che ci si illude essere non complicata.

Nel soffermarsi sul profilo cruciale rappresentato dalla compatibilità con i principi della legge n. 194 del 1978 che prevede il cosiddetto aborto terapeutico, va, in ogni caso, effettuata una valutazione nel momento in cui si afferma una tecnica diversa da quella chirurgica; difatti, il trattamento tramite la pillola abortiva comporta, rispetto alla pratica chirurgica, una notevole compressione dei tempi, compressione che potrebbe precludere ogni spazio di ripensamento e riflessione per la donna. Inoltre, un ulteriore aspetto da evidenziare è rappresentato dalla garanzia del percorso ospedaliero che, a suo parere, deve essere rispettata nella forma ordinaria; in tal senso, è auspicabile che su tale profilo le linee ministeriali siano perentorie e rigorose, salva la facoltà della donna, previo consenso informato, di dimettersi volontariamente sotto la propria responsabilità.

Dopo aver ricordato che anche il presidente Marino, in una dichiarazione rilasciata alla stampa, ha posto in risalto che il percorso legato all'uso della pillola abortiva deve svolgersi all'interno di un ambiente clinico, sottolinea che l'obiezione di coscienza comporta una serie di criticità non solo per il medico, ma per tutto il personale sanitario, in quanto anche ad infermieri e farmacisti possono essere richieste operazioni che confliggono con la propria coscienza morale o che possono comportare delle conseguenze sul piano professionale. A suo avviso, l'obiezione di coscienza così declinata suggerisce una riflessione più approfondita anche all'interno delle strutture sanitarie. Ulteriori elementi da sottolineare riguardano il temperamento del diritto alla *privacy* della donna con quello al lavoro, con particolare riguardo al trattamento da riservare in caso di assenza lavorativa.

Le considerazioni esposte sono frutto di un convincimento maturato nel tempo, scevro da concezioni ideologiche e confessionali; reputa che il lavoro svolto dal Presidente in qualità di relatore sia stato prezioso e consenta di aprire un doveroso approfondimento sull'utilizzo della pillola abortiva. Esprime l'auspicio quindi che il Parlamento non si mostri con-

vente di fronte ad una pratica che per la salute della donna rischia di rappresentare un momento doloroso.

Ad avviso del senatore PERDUCA (*PD*) le affermazioni esposte dalla senatrice Bianconi, come pure quelle adoperate da altri senatori della maggioranza, fanno pensare che la pillola abortiva sia considerata come un simbolo di morte e determini una pericolosa banalizzazione di un atto, quale l'aborto, che nella sua drammaticità, nessuno può permettersi di sottovalutare. Eppure, di fronte a tali drammatizzazioni esagerate, bisognerebbe partire da alcuni punti fermi, come ad esempio il fatto che l'Italia sia stata tra i primi Paesi a legalizzare l'aborto, attraverso un lungo e controverso dibattito pubblico che è sfociato in un referendum che ha confermato la validità di quella normativa. A suo avviso, la metodica determinata dall'aborto farmacologico rientra pienamente nell'ambito della legge n. 194 del 1978, a differenza di quanto sostengono molti esponenti della maggioranza, senza tuttavia portare prove a sostegno delle loro convinzioni.

Per tali ragioni ritiene che lo schema alternativo di documento conclusivo presentato dalla senatrice Poretti evidenzia con maggiore persuasione quelle che dovrebbero essere le linee direttrici della procedura informativa, a partire dal rispetto della normativa comunitaria e dal dato innegabile rappresentato da un farmaco in uso in altri Paesi da oltre vent'anni. Peraltro, non devono essere sottaciute le anomalie di un *iter* autorizzatorio durato oltre misura ed ancora non perfezionato, in quanto non risulta ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale la relativa delibera dell'AIFA.

La senatrice CHIAROMONTE (*PD*), dopo aver ricordato che sarebbe stato auspicabile disporre di maggiore tempo per riflettere sullo schema di documento conclusivo del relatore, reputa che nelle conclusioni restino aperti molti interrogativi, che ad esempio investono il livello delle responsabilità dei vari soggetti coinvolti in tale vicenda, ad iniziare dall'AIFA. Infatti, sarebbe utile chiarire quali sono tutti gli organi competenti chiamati a dare il proprio contributo e quali sono gli altri casi in cui le valutazioni di compatibilità normativa avrebbero dovuto essere richieste prima della delibera di immissione in commercio. Peraltro, alcune delle argomentazioni sostenute dalla professoressa Morresi – riportate nelle conclusioni – destano sorpresa in quanto a quelle obiezioni l'AIFA aveva già fornito una risposta, come si evince dalla documentazione resa disponibile alla Commissione. Anche per quanto riguarda il punto controverso della garanzia del ricovero ospedaliero emerge una risposta rassicurante già nella delibera del 30 luglio 2009.

Pertanto, l'atteggiamento assunto dalla maggioranza sembra riproporre l'atmosfera già vissuta durante l'esame dei disegni di legge in tema di testamento biologico, in quanto torna a riproporsi lo schema che vede i cittadini come semplici oggetti da guidare nelle scelte relative alla vita e alla morte, al di là del loro consenso e dei loro desideri. Il metodo alternativo rappresentato dall'aborto farmacologico risulta noto e dif-

fuso da circa vent'anni; su di esso sono stati raccolti dati scientifici certi. A suo avviso, quindi, alle donne dovrebbe essere lasciata la possibilità di scegliere questo trattamento alternativo.

Infine, si sarebbe attesa una maggiore riflessione sui profili connessi all'obiezione di coscienza, in quanto l'aborto farmacologico prevede un percorso più lungo e complesso, soprattutto in termini psicologici per la donna. Se questo è vero, allora ci si dovrebbe preoccupare maggiormente di rendere alla donna un'informazione il più possibile completa, per consentirle di esercitare la propria scelta. La maggioranza invece sembra ritirarsi di fronte a questa sfida in quanto non in grado di assicurare queste garanzie, limitandosi a sancire la sospensione della procedura di immissione in commercio del farmaco.

La senatrice BIONDELLI (*PD*), dopo aver ricordato che in base alla relazione annuale sulla legge n. 194 del 1978 l'interruzione volontaria della gravidanza sia in costante calo, né può essere considerata come un metodo contraccettivo, fa presente che in base alla medesima normativa si prevede la possibilità che siano introdotte tecniche interruttrive più innovative, che siano maggiormente rispettose dell'integrità fisica e psichica della donna. L'introduzione della nuova modalità per l'aborto terapeutico quale il metodo farmacologico, pertanto, si colloca pienamente a suo giudizio nell'ambito delle disposizioni poste dalla legge n. 194 del 1978, in quanto si prevede che possa essere utilizzata in Italia solo in ambito ospedaliero ed entro la settima settimana di gestazione.

Dopo aver riepilogato le principali fasi che hanno caratterizzato la procedura di autorizzazione del mutuo riconoscimento, ricorda che di fatto tale farmaco, in assenza di una normativa nazionale specifica, è stato finora utilizzato fin dal 2005 in Italia attraverso le procedure di importazione diretta.

Osserva quindi come l'Agenzia italiana per il farmaco ha svolto un'approfondita istruttoria sui profili di sicurezza del farmaco, anche in relazione alla compatibilità con la disciplina vigente in materia di interruzione volontaria della gravidanza, fermo restando che, quale atto medico, la definizione delle modalità di somministrazione rientra nelle competenze del Governo e delle Regioni, tenute ad elaborare, nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, le linee guida per il corretto percorso di utilizzo clinico del farmaco all'interno del servizio ospedaliero pubblico, come previsto dagli articoli 8 e 15 della citata legge n. 194 del 1978.

La senatrice BIANCHI (*PD*) chiede al Presidente alcune delucidazioni nella parte conclusiva dello schema di documento in quanto dovrebbe chiarire se per autorità competente intende il Governo e il Dicastero competente e quali sono le situazioni precedenti in cui la verifica di compatibilità normativa è avvenuta prima della delibera di immissione in commercio.

Il presidente TOMASSINI, nel rispondere alla senatrice Bianchi, richiama l'audizione svolta dall'avvocato Salvatore, con particolare riferimento al dato secondo il quale per autorità competente in primo luogo ci si riferisce al Governo. Per quanto attiene poi all'ulteriore richiesta avanzata dalla senatrice Bianchi, rinvia alla nota trasmessa dal Presidente del Consiglio superiore di sanità che evidenzia come due ministri, appartenenti a maggioranze politiche di colore diverso, si sono interessati di tale vicenda, sulla quale, peraltro, il Consiglio superiore di sanità si è espresso in due occasioni.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (PD) svolge alcune preliminari considerazioni sulla *ratio* della legge n. 194 del 1978, che ha visto la convergenza di orientamenti politici differenti, e ritiene una priorità per il Parlamento stabilire le misure idonee per garantire una piena effettività delle finalità contenute nell'articolo 1 della citata normativa, volto alla prevenzione del ricorso alle pratiche interruttrive e alla rimozione del fenomeno connesso agli aborti clandestini.

Si interroga quindi sulla natura del dibattito in corso nella prospettiva di comprendere se si tratti di una discussione sull'aborto ovvero sulle procedure per l'immissione in commercio dei farmaci. In particolare, domanda se, alla luce delle criticità sollevate riguardo al procedimento autorizzatorio di mutuo riconoscimento posto in essere dall'AIFA, procedimento peraltro di cui si domanda la sospensione e la revisione, non si ritenga in realtà opportuno estendere il raggio della riflessione anche con riferimento ad altre specialità medicinali, nella prospettiva di delineare possibili revisioni della procedura nel suo complesso ove ritenute non sufficientemente garantiste. Al contrario, vi è il sospetto, a suo giudizio, che il dibattito sorto attorno all'introduzione di un farmaco abortivo sia stato invece strumentalizzato al fine di aprire una più ampia riflessione sulla disciplina in materia di interruzione volontaria della gravidanza.

Nel richiamare le ampie discussioni che si sono svolte attorno alla definizione della disciplina della fecondazione medicalmente assistita o delle dichiarazioni anticipate di trattamento, sottolinea l'esigenza che si avvii un dibattito improntato ai valori di laicità, evitando una malcelata ideologizzazione delle tematiche assai delicate e di assoluto rilievo per la società. È sua convinta opinione infine che l'introduzione della metodica farmacologica non sia suscettibile di generare un aumento del numero complessivo delle interruzioni di gravidanza.

Il presidente TOMASSINI tiene a precisare, soprattutto per i senatori non componenti la Commissione, che le tematiche trattate nel corso della procedura informativa non solo sono ben evidenziate dal titolo della stessa, ma anche dai capitoli d'indagine che la Commissione ha sviluppato.

Nel merito, ricorda che per l'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco accanto ad una procedura centralizzata vi è anche

una procedura decentrata, come è stato nel caso della RU486. Peraltro, accanto ad un procedimento riguardante farmaci ordinari, vi può essere una procedura più complessa in relazione a farmaci specifici, quali sono quelli abortivi.

La senatrice CARLONI (*PD*), nel rilevare preliminarmente di non aver partecipato sinora ai lavori della Commissione, dichiara di riconoscere l'indubbio valore dell'approfondimento svolto nell'ambito dell'indagine conoscitiva in titolo. Tale approfondimento, a fronte dei diffusi sentimenti di antipolitica, è a suo avviso testimone di un Parlamento capace di affrontare tematiche in sintonia con l'evoluzione sociale, con particolare riferimento alle innovazioni in campo biomedico e tecnologico, ferma restando l'esigenza di compiere ulteriori sforzi con riferimento ad altre tematiche.

Quanto al farmaco RU486, non sono tuttavia chiare le ragioni sottese alla proposta di sospendere la procedura autorizzativa, a suo giudizio, in modo non coerente con le acquisizioni emerse nel corso dell'indagine conoscitiva, tanto più che la stessa legge n. 194 del 1978 consente all'articolo 15 l'utilizzazione di tecniche più moderne, maggiormente rispettose delle integrità psicofisica della donna, alla luce delle sperimentazioni svolte e dei profili di sicurezza definiti.

Merita infine un approfondimento la questione che attiene agli assetti organizzativi dei servizi sanitari, tenuto conto che l'introduzione della metodica farmacologica contribuirebbe al contenimento dei costi.

Sottolinea infine il rischio che tale discussione si traduca in un giudizio morale sulla scelta dolorosa della donna che abbia deciso di ricorrere all'interruzione della gravidanza, laddove una corretta informazione sulla funzione del farmaco RU486 – che è a tutti gli effetti una pillola abortiva e non contraccettiva – contribuirebbe a rendere più consapevole la donna nelle sue scelte.

La senatrice BLAZINA (*PD*), nell'osservare come tale tematica riguardi principalmente la tutela della salute della donna, evidenzia che il farmaco RU486 fa parte di una metodica ampiamente sperimentata ed utilizzata da molti anni ed in vari Paesi, nell'ambito della quale non risultano essersi prodotti gli eventi negativi illustrati nell'ambito dello schema di documento conclusivo. L'introduzione di tale metodica in particolare offrirebbe la possibilità alla donna di valutare una modalità alternativa rispetto ad una scelta che rimane comunque assai dolorosa.

Rileva quindi come la proposta di sospendere l'introduzione del farmaco RU486, nel deludere diffuse aspettative, rischia altresì di mettere in discussione l'autorevolezza di un organismo di vigilanza quale l'AIFA; inoltre la mancata conclusione della procedura di immissione in commercio contribuisce a suo avviso alla progressiva marginalizzazione dell'Italia nel concerto dei Paesi dell'Unione europea.

Osserva inoltre come il tenore della discussione attualmente in atto appaia rievocativa degli accessi dibattiti che si sono svolti attorno alla definizione della disciplina normativa sull'interruzione volontaria della gravidanza e alla successiva consultazione referendaria, che ha confermato la volontà politica del Parlamento di allora. In questo quadro rileva come, a fronte della diminuzione di aborti complessivi tra le donne italiane, occorra un'azione incisiva affinché tale tendenza si manifesti anche tra le donne immigrate, laddove si assiste invece alla progressiva erosione dei mezzi di supporto, quali i consultori e le campagne di corretta informazione ai fini di una maternità maggiormente consapevole.

La senatrice AMATI (*PD*) sottolinea preliminarmente come il dibattito sull'introduzione della modalità farmacologica di aborto implichi necessariamente una riflessione sulla tutela della salute della donna. In particolare, dopo aver ripercorso la storia del farmaco RU486, che alla luce di una lunga sperimentazione, ha incontrato numerosi momenti di verifica, si sofferma in particolare sulle linee guida diramate dall'Organizzazione mondiale della sanità, in base alle quali tale prodotto medicinale è stato inserito nell'ambito dei farmaci essenziali, ed in tale prospettiva l'Italia costituisce una vera e propria anomalia rispetto agli altri Paesi.

Coglie quindi l'occasione per ricordare in particolare che, nell'ambito della sua esperienza politica precedente presso gli organismi rappresentativi regionali, ella si era personalmente adoperata al fine di estendere nelle strutture sanitarie pubbliche delle Marche le sperimentazioni cliniche in corso presso altre Regioni. Innegabile è a suo giudizio il merito della legge n. 194 del 1978 per aver ridotto drasticamente il fenomeno dell'aborto clandestino; tale disciplina pone inoltre le potenzialità affinché la donna possa orientarsi per una metodica, quella farmacologica, piuttosto che un'altra, quella chirurgica, ferma restando l'esigenza di reperire le necessarie risorse per l'avvio di idonee campagne di informazione e prevenzione.

Lamenta infine il ritardo che si è finora prodotto nella procedura di autorizzazione in commercio, esprimendo l'auspicio che un farmaco diffuso nella maggior parte degli altri Paesi sia quanto prima introdotto anche in Italia.

La senatrice SOLIANI (*PD*) ritiene che il dibattito fin qui svolto sia stato ricco di spunti e contributi interessanti, sebbene, a suo avviso, di fronte alla metodica nuova rappresentata dall'aborto farmacologico, si sarebbe dovuto svolgere un approfondimento anche sulla possibilità che tale trattamento coinvolga maggiormente donne giovani e immigrate.

Da un punto di vista politico, pur nel rispetto delle posizioni diverse fin qui scaturite, sarebbe stato preferibile concludere il documento all'esame della Commissione in modo meno sbrigativo, vista la delicatezza e complessità delle tematiche trattate: ciò, del resto, dovrebbe suggerire anche di lasciare comunque aperto questo confronto, per il bene della società e delle donne in particolare.

Infatti, l'indagine conoscitiva non dovrebbe avere un esito finale pre-costituito, ma dovrebbe mettere a disposizione del Paese una serie di valutazioni ed elementi informativi, ad iniziare dal contesto normativo di riferimento entro il quale si inserisce la tematica rappresentata dall'utilizzo della pillola abortiva. Analogamente, sarebbe necessario richiamare alla responsabilità tutti i soggetti coinvolti in questa vicenda, cioè il Governo, le Regioni, il Servizio sanitario nazionale, fino al livello più diffuso. Inoltre, sarebbe stato indispensabile sottolineare con coraggio che si è nelle condizioni di affrontare le nuove sfide che sono determinate dal progresso tecnico-scientifico, chiarendo nel modo più laico possibile modalità e termini di efficacia di un percorso innovativo qual è quello dell'aborto farmacologico.

A tale riguardo, non si può che partire dalla legge n. 194 del 1978 che costituisce la bussola politica per affrontare questioni di tale portata. Tuttavia, proprio il nodo rappresentato dalla verifica di compatibilità dell'aborto farmacologico con i principi posti da quella normativa avrebbero dovuto indurre a sviluppare più coraggiosamente le conclusioni dell'indagine conoscitiva che, al contrario, propongono un soluzione confusa ed incerta.

In tal senso, non solo occorre chiarire il ruolo di tutti gli organi chiamati ad intervenire, ma appare indispensabile interrogarsi anche sui criteri con i quali il Governo e il Servizio sanitario nazionale intendono gestire i problemi legati all'introduzione della pillola abortiva.

Esprime l'auspicio che il documento conclusivo non rinunci a diffondere un messaggio positivo, di sostegno alle donne, sul terreno della prevenzione, sottolineando le dinamiche sociali attualmente in corso e le criticità che scaturiscono dalla pratica di aborto farmacologico.

La senatrice PORETTI (*PD*) chiede di sapere se è fissato un termine di chiusura della seduta, convocata per stasera alle ore 21.

Il senatore CALABRÒ (*PdL*), nel ricordare l'impegno assunto di concludere la procedura informativa nei termini concordati, sottolinea la necessità di procedere, quanto prima, alla votazione dello schema di documento conclusivo.

Il PRESIDENTE, nel sottolineare che la seduta notturna non prevede un orario di chiusura pre-costituito e che resta per ora confermata la seduta di domani, alle ore 8,30, apprezzate le circostanze, rinvia il prosieguo della discussione generale e dell'indagine conoscitiva.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

129^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 21,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOMASSINI comunica che è stata richiesta sia la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso, sia la trasmissione radiofonica per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla procedura di aborto farmacologico mediante mifepristone e prostaglandine – percorso genericamente indicato come «pillola abortiva RU486» – e valutazione della coerenza delle procedure proposte con la legislazione vigente; organizzazione dei percorsi clinici, valutazione dei dati epidemiologici anche in relazione agli studi internazionali sul rapporto rischio-benefici: seguito dell'esame dello schema di documento conclusivo e rinvio

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente TOMASSINI, nel ricordare che la seduta già convocata per domani mattina, alle ore 8,30, sarà dedicata alle dichiarazioni di voto ed alla votazione finale sullo schema di documento conclusivo da lui predisposto in qualità di relatore, fa presente che nella seduta odierna proseguirà la discussione generale, per la quale risultano già iscritti i senatori Baio e Cosentino.

Invita gli altri senatori che intendono intervenire in discussione generale ad iscriversi entro le ore 21,10.

La senatrice PORETTI (PD), nel chiedere preliminarmente le ragioni per le quali il Presidente ha imposto tale organizzazione dei lavori, dopo aver richiamato l'articolo 21 del Regolamento, evidenzia che l'attuale composizione della Commissione vede l'assenza di un rappresentante del Gruppo dell'Italia dei Valori. Pertanto, chiede al Presidente quali sono attualmente i membri facenti parte della Commissione.

Il presidente TOMASSINI, dopo aver precisato che per quanto concerne la modalità di organizzazione dei lavori ha tenuto conto non solo di quanto in precedenza stabilito in varie riunioni dell'Ufficio di Presidenza integrato, ma anche di una serie di precedenti che, peraltro, si sono avuti durante altre procedure informative, ricorda che la Commissione risulta attualmente composta da 23 senatori, dopo che il senatore Astore ed il senatore Villari hanno cessato di farvi parte. Pertanto, si è in attesa che il Gruppo dell'Italia dei Valori designi il proprio rappresentante.

Prosegue quindi la discussione generale.

La senatrice BAIIO (*PD*), nel ricordare che il farmaco RU486 è stato oggetto di un procedura di mutuo riconoscimento dell'AIFA ai fini dell'immissione in commercio, osserva come, in base alla clausola di salvaguardia posta dalla direttiva comunitaria 2001/83/CE, la materia della contraccezione e dell'interruzione volontaria della gravidanza non avrebbe dovuto essere assoggettata all'applicazione diretta della procedura di mutuo riconoscimento. Al riguardo infatti, la legge n. 194 del 1978 è stata approvata in un momento in cui si conosceva, come unica modalità interruttiva, il ricorso all'intervento chirurgico. Da ciò discende pertanto che la valutazione di compatibilità dell'introduzione della metodica farmacologica con la vigente legislazione non doveva rientrare nell'ambito delle competenze dell'AIFA, ma essere affidata agli organi politici competenti.

Coglie quindi l'occasione per rilevare come la proposta del Presidente, tuttavia, non affronta la problematica nodale posta dalla legge n. 194 del 1978 legata al valore sociale della maternità e alla tutela della vita umana sin dal principio. Allo stesso tempo spetta allo Stato e alle strutture sanitarie regionali il compito di promuovere e sviluppare i servizi socio-sanitari idonei a consentire una scelta che resta comunque sofferta e non banale, tale da potersi risolvere con la semplice assunzione di una pillola: la metodica farmacologica, infatti, è di per sé una procedura meno invasiva rispetto all'intervento chirurgico, ma non deve essere confusa con un mezzo contraccettivo. Dopo aver ricordato quanto emerso nel corso delle audizioni circa la difficoltà di prevedere l'evento interruttivo, sottolinea i rischi che possono verificarsi laddove la metodologia chimica sia effettuata in regime di *day hospital*.

Nel richiamare la legge n. 194 del 1978, frutto di un dibattito molto acceso, di alto spessore politico e confermata a seguito della consultazione referendaria, pur dichiarandosi di non condividere in linea di principio l'interruzione volontaria di gravidanza, in qualità di legislatore, memore di quel dibattito e del fatto che sia stata sottoposta al vaglio popolare, ritiene che i principi cardine posti da tale legge non debbano essere in alcun modo messi in discussione. Resta tuttavia l'esigenza di promuovere iniziative in tema di contraccezione, soprattutto alla luce dei dati relativi alle interruzioni di gravidanza tra le donne immigrate, in costante aumento.

Conclude esprimendo l'auspicio che si pervenga ad una posizione quanto più possibile condivisa, nella prospettiva di tener conto delle implicazioni di ordine antropologico e sociale che l'introduzione della pillola RU486 comporta.

Il senatore BOSONE (*PD*) ricorda preliminarmente che la discussione sull'uso della cosiddetta pillola abortiva si è sviluppata da diverso tempo, con la presenza di due principali correnti di pensiero: da una parte, coloro che ritengono che, attraverso questo farmaco, si possa concepire in modo semplicistico l'interruzione volontaria di gravidanza; dall'altra, coloro che paventano un tradimento dello spirito della legge n. 194 del 1978 che, tra i suoi obiettivi, si pone la prevenzione ed il ripensamento da parte della donna rispetto ad un atto doloroso.

Sebbene anche la discussione fin qui tenuta risenta di tali concezioni ideologiche, a suo avviso, in tale sede, ci si dovrebbe limitare in modo pragmatico a svolgere valutazioni di tipo politico, partendo dal prezioso patrimonio di elementi informativi che si è avuto modo di acquisire, soprattutto con riguardo ai profili della ricerca e della competenza dei vari organi coinvolti.

In tal senso, reputa che, nell'ambito della procedura di mutuo riconoscimento, l'AIFA ha assolto pienamente il proprio compito di natura tecnico-scientifica, nel rispetto delle leggi vigenti ed in particolare della legge n. 194 del 1978, da tutti considerata un irrinunciabile punto di riferimento. Nell'auspicare che la Determina relativa all'immissione in commercio del farmaco venga quanto prima pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, rileva che la verifica di compatibilità con la citata legge n. 194 non dovrebbe essere rimessa al giudizio della Commissione, quanto chiarita nelle linee guida che il Ministero dovrebbe emanare.

Se vi fossero state serie irregolarità nell'ambito della procedura autorizzatoria il Governo aveva certo la possibilità di sollevare un'eventuale impugnazione di fronte all'EMA; in ogni caso, vi è sempre la possibilità che si apra una procedura arbitrale nel momento in cui emergessero fatti nuovi. Del resto, occorre svolgere, anche in sede parlamentare, un serio monitoraggio sugli effetti del farmaco in esame e sulla sua applicazione nell'ambito dei diversi sistemi sanitari regionali.

A suo giudizio, sarebbe stato auspicabile che la Commissione, a conclusione della procedura informativa, avesse suggerito al Governo l'adozione di linee guida adeguate, e, all'AIFA, la registrazione della prostaglandina maggiormente sicura. Inoltre, sarebbe stato indispensabile ribadire che l'applicazione dell'aborto farmacologico deve avvenire con estrema cautela, assicurando la garanzia del ricovero ospedaliero.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*), nel rilevare come l'apporto nella discussione di senatori non facenti parte della Commissione sia utile per porre l'accento anche su aspetti non strettamente di ordine sanitario e scientifico, ricorda che fin dall'inizio aveva espresso le proprie riserve sull'avvio dell'indagine conoscitiva, sebbene le audizioni svolte e la docu-

mentazione raccolta hanno aiutato a focalizzare le problematiche legate all'immissione in commercio della pillola abortiva.

Tuttavia, le conclusioni cui è giunto il relatore costituiscono una forzatura rispetto a quanto emerso durante la procedura informativa in quanto appare inaccettabile richiedere la sospensione della procedura autorizzativa, con ciò aggredendo l'autonomia di un organo tecnico-scientifico, quale l'AIFA.

Peraltro, le preoccupazioni circa la verifica di compatibilità con la legge n. 194 del 1978 sembrano essere state fatte proprie dalla stessa AIFA, a partire dalla delibera del 30 luglio scorso, laddove chiaramente si afferma che l'utilizzo del farmaco è subordinato al rispetto di tale legge e che deve essere garantito il ricovero ospedaliero nell'ambito di tutto il percorso di aborto farmacologico. A suo giudizio, tale delibera è ispirata ad equilibrio e saggezza e non dovrebbe essere messa in discussione in quanto in modo legittimo l'aborto farmacologico è configurato quale opzione ulteriore che si offre alla donna accanto alla metodica chirurgica.

D'altro canto, non convincono quelle prese di posizione che demonizzano il farmaco e paventano rischi di banalizzazione nel suo uso, poiché la cosiddetta pillola abortiva non sarà venduta nelle farmacie e verrà assunta sotto rigoroso controllo medico, senza trascurare poi che i rischi legati al suo utilizzo sembrano equiparabili a quelli collegati all'aborto chirurgico.

Per tali ragioni non si spiega come l'Italia debba esprimere un'ostilità preconcepita nei confronti di questa alternativa, già nota e diffusa all'estero e che, in modo lungimirante, la stessa legge n. 194 del 1978 ha in qualche modo previsto, laddove, all'articolo 14, non escludeva la possibilità di altre metodiche, attraverso l'espressione «procedimenti abortivi». Pertanto, manifesta il proprio dissenso nei confronti delle conclusioni predisposte dal relatore in quanto esse, oltre ad andare al di là delle prerogative della Commissione, svislano la legge sull'interruzione volontaria di gravidanza che ha prodotto buoni risultati.

Il senatore COSENTINO (*PD*), nel soffermarsi su alcune parti delle conclusioni e delle proposte dello schema di documento conclusivo predisposto dal relatore, esprime il proprio giudizio negativo circa il profilo rappresentato dal fatto che la maggioranza suggerisce di sospendere la procedura autorizzatoria in quanto non è stata compiuta la valutazione di compatibilità normativa prima della delibera di immissione in commercio del farmaco in esame. A suo avviso, si configura un meccanismo che non trova fondamento nella normativa comunitaria e nella normativa interna di recepimento: infatti, rappresenta una pura invenzione che, a carico dell'AIFA, sussistesse l'obbligo di chiedere agli organi competenti un parere su tale verifica di compatibilità, anche perché non si comprende quale fosse l'organo competente e se tale parere fosse obbligatorio o vincolante.

Pertanto non si ravvisa alcun fondamento logico e giuridico rispetto alle conclusioni che la maggioranza prospetta: invece di creare procedure del tutto infondate, sarebbe stato sufficiente ricordare che gli atti emanati

dall'AIFA hanno valore amministrativo e, come tali, soggiacciono al rispetto del principio di legalità. In tal senso, l'ordinamento mette già a disposizione del Governo l'eventuale possibilità di ricorrere contro questi provvedimenti, se esso ritiene che debbano essere annullati.

Invece di nascondersi dietro aspetti procedurali e cavilli giuridici, sarebbe stato necessario affrontare le problematiche reali connesse all'immissione in commercio della pillola abortiva, senza tentare di aggredire l'autonomia tecnico-scientifica dell'AIFA. Al contrario, la maggioranza ha deciso di aprire una sorta di guerra di religione sulla quale esprime il proprio profondo dissenso. Infatti, non c'è ragione per mettere in discussione, ad esempio, la validità della legge n. 194 del 1978 che, semmai, va rafforzata ed attuata in tutte le sue parti. A tale riguardo, si sarebbe dovuto mettere in risalto l'esigenza di un serio monitoraggio nell'applicazione del farmaco, allo scopo di non abbandonare le donne.

Peraltro, pur avendo ripetutamente chiesto nel corso delle audizioni se altri Paesi riconoscessero la garanzia del ricovero ospedaliero ordinario della durata di tre giorni – e pur avendo sul punto ricevuto risposte negative – non avrebbe sollevato obiezioni se tale suggerimento fosse stato esplicitamente indicato a tutela della salute e della sicurezza della donna.

Attraverso la procedura informativa che la Commissione si appresta a concludere si è dunque persa un'occasione in quanto, anziché proporre discutibili interpretazioni giuridiche, ci si sarebbe dovuti attendere indirizzi più chiari nel rispetto delle competenze degli organi coinvolti e, soprattutto, nel rispetto delle donne.

Invece, le conclusioni e le proposte della maggioranza rischiano di procurare danni alla comunità tecnico-scientifica la cui autonomia dovrebbe stare a cuore a tutti; ulteriori danni potrebbero prodursi in seguito al ritardo dell'immissione in commercio del farmaco che, in un certo numero di casi, risulta più indicato rispetto al percorso di aborto chirurgico. Esprime quindi l'auspicio finale che il Governo sia più saggio rispetto alla maggioranza che lo sostiene.

La senatrice BASSOLI (PD), pur dichiarandosi inizialmente convinta che l'indagine conoscitiva fosse diretta ad un più ampio approfondimento delle sperimentazioni cliniche, nonché alla verifica degli aspetti problematici derivanti dall'introduzione di una nuova metodologia, nella prospettiva di preservare la salute delle donne, ammette di aver mutato convincimento all'esito della procedura informativa in titolo. Sarebbe stato a suo giudizio auspicabile avviare un momento di confronto sul documento conclusivo, laddove la proposta del Presidente ivi contenuta finisce per inasprire i rapporti tra maggioranza e opposizione, non tenendo conto dell'apporto collaborativo finora offerto dalla minoranza, nonostante gli appelli del Capo dello Stato a deporre le armi per affrontare i problemi seri del Paese.

Con riferimento all'*iter* autorizzativo a livello europeo, ricorda che il Governo italiano non ha ritenuto finora di attivare una procedura arbitrale tenuto conto che, a differenza dello Stato di Malta, in Italia è presente una legislazione che regola l'aborto ma non lo vieta, profilandosi invece il ri-

schio di incorrere in una possibile procedura di infrazione ove non si provveda all'immissione in commercio del farmaco RU486.

Unendosi alle considerazioni espresse dal senatore Cosentino, richiama ampi stralci della delibera dell'AIFA del 30 luglio scorso, nell'ambito della quale i profili di sicurezza sono stati oggetto di un'attenta valutazione da parte dell'organismo di vigilanza, in ossequio alle disposizioni poste dalla legge n. 194 del 1978, limitando la possibilità di utilizzo del farmaco entro la settima settimana di gestazione.

Nel rilevare – diversamente da quanto sostenuto dalla senatrice Bianconi – che l'interruzione volontaria della gravidanza, lungi da forme di privatizzazione del dolore, rimane sempre una scelta drammatica e sofferta, a prescindere dal metodo cui si ricorre, dà sinteticamente conto degli articoli 4 e 5 della legge n. 194 del 1978, ponendo una particolare attenzione al ruolo dei consultori e alle strategie di prevenzione. Questo rappresenta un aspetto che a suo giudizio deve essere valorizzato nella prospettiva di ridurre il numero degli aborti (che purtroppo è in aumento tra le donne immigrate), non certamente impedendo invece il ricorso alla procedura farmacologica. Le donne che dovessero optare per la RU486, infatti, si dovrebbero comunque sottoporre alle metodologie di accertamento delle condizioni fisiche e psichiche richiamate dai citati articoli 4 e 5 della menzionata legge, tenuto conto che è prevista una specifica disciplina sanzionatoria per il personale medico che non dovesse attenersi alle disposizioni ivi contenute.

Dopo aver ricordato che, in base alle pronunce del Consiglio superiore di sanità, i rischi connessi all'interruzione farmacologica possono considerarsi equivalenti a quella chirurgica solo se effettuata nell'ambito di strutture ospedaliere, sottolinea infine l'esigenza che le Regioni si facciano carico di rivedere l'intera rete consultoriale e di avviare idonee iniziative di prevenzione.

La senatrice MARINARO (*PD*) sottolinea preliminarmente come sia necessario esaminare tale materia all'interno di un contesto più ampio, con particolare riferimento alle norme vigenti nell'ambito dell'ordinamento comunitario. In particolare, tenuto conto che le direttive esprimono linee guida che devono essere recepite nell'ambito dell'ordinamento nazionale, la valutazione di compatibilità con la legislazione nazionale è stata già compiuta a monte all'atto del recepimento. Si tratta inoltre di un farmaco diffuso nell'ambito del mercato interno da oltre vent'anni, nonché oggetto di sperimentazioni da lungo tempo.

Esprime quindi forti perplessità riguardo alla proposta delineata nell'ambito dello schema di documento conclusivo formulato dal Presidente, riguardo all'esigenza di acquisire un parere da parte del Ministero, laddove sarebbe peraltro preferibile il riferimento specifico al titolare del Dicastero competente.

Dissente inoltre da un atteggiamento a suo avviso paternalistico da parte dello Stato volto a tutelare la salute delle donne al punto tale da impedire l'esercizio di una libera scelta riguardo ad una determinata metodo-

logia abortiva. Occorre pertanto una maggiore chiarezza in merito alle ragioni sottese alle proposte indicate nello schema di documento conclusivo, posto che sarebbe invece auspicabile un confronto serio con tutte le forze politiche, al fine di trovare un terreno di intesa nella prospettiva di garantire la tutela della salute della donna.

La senatrice DONAGGIO (*PD*) osserva come la discussione in corso sulla immissione in commercio del farmaco abortivo per certi versi ricordi altri dibattiti che si sono sviluppati in passato, anche in occasione del varo della legge n. 194 del 1978. Tale normativa rappresenta, a suo avviso, un faro di civiltà, essendo stato il risultato di un confronto culturale tra le posizioni laiche e quelle cattoliche che, grazie all'unità di tutte le donne, spronarono il Parlamento ad intervenire per la regolamentazione dell'aborto. Peraltro, il valore di quella normativa è penetrato profondamente nella coscienza delle persone più umili proprio perché essa rafforzava i livelli di tutela.

Alla luce di tali considerazioni preliminari, ritiene che non possa essere messa in discussione la legge n. 194 del 1978, sebbene resti una certa ostilità nei suoi confronti che si concretizza soprattutto nei tentativi di renderla inattuabile nelle parti riferite alla prevenzione e alla educazione. In realtà, quella legge va rafforzata perché il numero degli aborti risulta in crescita soprattutto per quanto riguarda le donne giovani ed immigrate.

Si è quindi persa l'occasione rappresentata dalla procedura informativa per dare al Paese un segnale di convergenza sui profili tematici ricordati, sui quali il Partito democratico sta affermando con forza le proprie convinzioni, soprattutto con riguardo alla tutela della maternità e della paternità responsabili, al sostegno delle famiglie e delle persone disabili. Pertanto, le conclusioni dell'indagine conoscitiva avrebbero dovuto comunque mettere l'accento sul valore indiscusso della legge n. 194 del 1978, suggerendone un'attuazione moderna in linea con i suoi principi ispiratori.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) osserva preliminarmente come l'introduzione della procedura farmacologica sia oggetto di una forte attenzione da parte delle donne, non certamente perché costituisce una scorciatoia per una pratica abortiva più rapida, quanto piuttosto perché rappresenta un'opzione meno invasiva riguardo ad una scelta che rimane comunque frutto di una valutazione dolorosa. Infatti, lungi da tentativi di banalizzazione, occorre considerare la pillola RU486 quale metodica alternativa priva di controindicazioni per la tutela della salute della donna, alla stregua degli approfonditi studi scientifici condotti al riguardo. Oltretutto, da parte dei Paesi in cui è commercializzata ormai da molto tempo, non sono riferiti dati allarmanti riguardo alla crescita delle interruzioni volontarie, ricordando al contrario che la stessa legge n. 194 del 1978, quale legge condivisa, ha portato ad una maggiore consapevolezza e ad una conseguente riduzione del numero complessivo di aborti.

Paventa pertanto che da parte della maggioranza vi sia un approccio oscurantista che, attraverso la disinformazione e gli allarmismi è volto, alla ricerca dello scontro politico a tutto campo. Risponde pertanto alle accuse di banalizzazione ritenendo necessario un approccio meditato, tenuto conto che si tratta di una procedura altamente complessa, ancorchè meno invasiva rispetto all'intervento chirurgico. In questo quadro le istituzioni hanno l'obbligo di seguire con spirito di razionalità ed obiettività i profili problematici posti dalla procedura farmacologica senza con ciò strumentalizzare l'indagine conoscitiva allo scopo di disorientare l'opinione pubblica.

Si sofferma quindi in merito alle sperimentazioni condotte in Emilia Romagna, che di per sé non hanno portato ad un incremento nel ricorso alle interruzioni volontarie di gravidanza, ribadendo la necessità, nello spirito delineato dalla legge n. 194 del 1978, di compiere ulteriori sforzi nell'attività di informazione e prevenzione che deve rimanere tra gli obiettivi primari soprattutto nei confronti delle donne immigrate. A tale scopo occorre garantire idonee risorse non soltanto in sede regionale, ma anche in sede di bilancio dello Stato affinché la legge n. 194 del 1978, che ha rappresentato un elemento di crescita nella coscienza civile, sia effettivamente applicata.

La senatrice BIANCHI (*PD*), nell'illustrare uno schema alternativo di documento conclusivo – pubblicato in allegato al resoconto – ricorda che il Partito Democratico si è mostrato disponibile ad aprire un approfondimento riguardo agli eventuali problemi sollevati dall'introduzione dell'aborto farmacologico, nell'auspicio che si potesse svolgere un confronto efficace. Nel corso della discussione è stata più volte ricordata l'esperienza positiva di dialogo che ha portato il Parlamento a varare la legge n. 194 del 1978 che raccoglie ancora un generale apprezzamento. Si rammarica che tale dialogo sia venuto meno nel corso della procedura informativa, quando ciò sarebbe stato soprattutto necessario per fornire delle risposte chiare alle donne.

A suo avviso dunque le conclusioni e le proposte prospettate dal relatore presentano una grave carenza in quanto non sottolineano l'esigenza di valorizzare la prevenzione, l'informazione e l'educazione delle donne che si trovano di fronte ad una scelta drammatica e dolorosa. Inoltre, anche partendo dall'insieme dei dati e delle conoscenze acquisite durante l'indagine conoscitiva, si sarebbero dovuti porre in risalto i principi ispiratori della legge sull'interruzione volontaria della gravidanza che afferma il valore sociale della maternità e la tutela della vita umana sin dal suo inizio.

Sottolinea quindi che in una recente agenzia di stampa il ministro Sacconi ha dichiarato che il parere del Governo sarà conforme alla delibera dell'AIFA e che verrà richiesta l'assistenza ospedaliera durante il percorso farmacologico; a suo avviso, le dichiarazioni rilasciate dal ministro Sacconi si ritrovano perfettamente nei contenuti dello schema alternativo di documento conclusivo.

Infatti, il Partito Democratico reputa opportuno che il Governo, attraverso le linee guida, si adoperi per una corretta informazione sui diritti sociali, sanitari e assistenziali riconosciuti alle donne, per la realizzazione di un'effettiva rete di sostegno alla donna e per lo svolgimento dell'intera procedura abortiva solo in regime di ricovero ordinario. Inoltre, si reputa urgente che l'AIFA avvii la registrazione del misoprostolo anche per l'indicazione dell'interruzione volontaria della gravidanza in considerazione del minor rischio clinico e si ritiene doveroso monitorare in sede parlamentare le modalità di utilizzo della pillola abortiva nelle organizzazioni sanitarie regionali, nonché l'andamento degli eventi avversi.

Non essendovi altri senatori che intendono intervenire, si chiude la discussione generale.

Il presidente TOMASSINI (*PdL*), in qualità di relatore, esprime preliminarmente il proprio rammarico riguardo all'andamento della discussione, poiché ritiene sia mancata l'occasione di un confronto politico leale con l'opposizione: il dibattito infatti, non ha a suo avviso offerto gli auspici spunti collaborativi per una riflessione comune, al punto da indurlo inizialmente a rinunciare allo svolgimento della replica. Ciò nondimeno, gli interventi dei senatori della maggioranza e delle senatrici Donaggio e Pignedoli, hanno offerto lo stimolo per lo svolgimento di alcune ulteriori considerazioni conclusive.

Nel precisare di aver accettato malvolentieri di ricoprire l'incarico di relatore – consapevole che tale incarico sia difficile da coniugare con le funzioni di Presidente – richiama la sua esperienza professionale pregressa nell'ambito della quale, pur essendo un medico ginecologo, obiettore e cattolico, contrario alla legge n. 194 del 1978, si è reso pioniere, con spirito di servizio, nell'offerta di strumenti idonei volti ad assistere le donne che si imbattevano nella drammatica scelta dell'interruzione volontaria. A tale riguardo, ricorda di aver contribuito all'istituzione di uno dei primi consultori, nonché di un centro di diagnosi prenatale, specificamente rivolto alle aree del disagio, animato da un senso di pietà umana che lo ha reso invisibile sia agli occhi dei medici non obiettori che da parte degli ambienti cattolici.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, rivendica di aver affrontato le tematiche sottese all'indagine conoscitiva in titolo senza alcun spirito ideologico, ma con un approccio razionale, diretto ad approfondire scientificamente i dati e le valutazioni emerse.

Nel merito, dunque, ritiene assai fondate le ragioni che lo hanno spinto ad avanzare le proposte contenute nello schema di documento conclusivo. In particolare, quanto alla procedura autorizzatoria eseguita, in base a quanto emerso nell'ambito delle audizioni dei vertici dell'AIFA e nel documento fatto pervenire dal Presidente del Consiglio superiore di sanità, l'*iter* autorizzativo risulta inficiato dalla mancanza di una esplicita e preventiva valutazione sulla compatibilità dell'immissione in com-

mercio di un farmaco avente capacità abortive, con la legislazione vigente in tema di interruzione volontaria di gravidanza.

Peraltro, nonostante la lungimiranza della legge n. 194 del 1978, non va sottovalutato che è in discussione l'introduzione di una nuova modalità interruttrice della gravidanza, che, allo stato attuale, risulta ancora non sufficientemente verificata e presenta dubbi quanto alla sua efficacia, se è vero che non ha soppiantato la metodica chirurgica. Perciò, si è sottolineata la rilevanza degli studi di superiorità o di non inferiorità, oltre alla necessità di limitare l'accesso alla pratica farmacologica solo in presenza di condizioni cliniche ben definite. In proposito, appare pertanto opportuno offrire maggiori certezze riguardo alle modalità del ricovero e all'effettività del consenso nell'ambito delle linee guida che verranno delineate, nonché prestare attenzione al fatto che il processo di aborto farmacologico ha natura irreversibile. Fa presente poi che le sperimentazioni cliniche finora compiute non si sono rivelate esaustive, in quanto sono state non omogenee e basate su evidenze scientifiche tra loro non comparabili.

Inoltre, quanto ai profili di sicurezza, desta preoccupazione che l'EMA, sulla valutazione rischio/benefici, si sia esclusivamente basata sul *dossier* prodotto dalla Francia e dalla ditta produttrice, senza avviare ulteriori riscontri sui casi di decesso: si pone pertanto la necessità di avviare un procedimento arbitrale dinanzi all'EMA ai fini di una revisione del procedimento di valutazione, senza dimenticare che in passato alcuni farmaci sono stati ritirati dal commercio, nonostante il loro uso fosse collegato ad un numero di decessi inferiore a quello che sembra essersi riscontrato per la pillola abortiva.

Presenta e illustra quindi un nuovo schema di documento conclusivo, pubblicato in allegato al resoconto, che recepisce alcuni suggerimenti emersi durante la discussione.

In primo luogo condivide le sollecitazioni formulate dalla senatrice Chiaromonte, con particolare riferimento all'esigenza di garantire un consenso pienamente informato, chiaro ed in equivoco che sia ribadito in modo cogente nelle linee guida ministeriali.

Concorda altresì con le considerazioni espresse dalla senatrice Bianconi, in materia di obiezione di coscienza riguardo a tutto il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie, in linea con quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 194 del 1978, nonché con quelle formulate dalla senatrice Marinaro, circa il più corretto riferimento al Ministro competente, anziché al Ministero, ai fini dell'espressione del parere sulla compatibilità della stessa legge.

Conclude infine rilevando come il suo approccio sia stato improntato al massimo rispetto della cultura generale del Paese, ispirata a valori di laicità, in sintonia con lo spirito con cui il professor Casavola ha avuto modo di formulare interrogativi che al momento meritano ancora una risposta.

Dopo che la senatrice BIANCHI (PD) svolge alcune osservazioni incidentali in merito alla presentazione dello schema alternativo di docu-

mento conclusivo, in precedenza illustrato, segue una breve replica del PRESIDENTE che, apprezzate le circostanze, aggiorna i lavori della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 23,25.

**NUOVO SCHEMA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO
PRESENTATO DAL PRESIDENTE RELATORE SUL-
L'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA PROCEDURA DI
ABORTO FARMACOLOGICO MEDIANTE MIFEPRI-
STONE E PROSTAGLANDINE – PERCORSO GENERI-
CAMENTE INDICATO COME «PILLOLA ABORTIVA
RU486» – E VALUTAZIONE DELLA COERENZA
DELLE PROCEDURE PROPOSTE CON LA LEGISLA-
ZIONE VIGENTE; ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI
CLINICI, VALUTAZIONE DEI DATI EPIDEMIOLO-
GICI ANCHE IN RELAZIONE AGLI STUDI INTERNA-
ZIONALI SUL RAPPORTO RISCHIO-BENEFICI**

I N D I C E

INTRODUZIONE

1. I capitoli di approfondimento tematico
2. Il programma delle audizioni svolte

PRINCIPALI TEMATICHE SCATURITE NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

a) EMEA – Ricostruzione cronologica dell'iter autorizzativo della RU486 a livello comunitario

1. Le procedure di autorizzazione disciplinate dal diritto comunitario
2. La specialità medicinale Mifegyne
3. La competenza delle Autorità nazionali di regolamentazione
4. I caratteri della valutazione tecnico-scientifica

b) AIFA – Ricostruzione cronologica dell'iter autorizzativo della RU486 a livello nazionale

1. Il contesto normativo di riferimento
2. Il procedimento generale di autorizzazione
3. Le delibere adottate dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA
4. La durata della procedura autorizzativa
5. Il perimetro d'azione dell'AIFA

c) Iter ed esito delle sperimentazioni avute in alcune Regioni

1. La prima sperimentazione all'Ospedale S. Anna di Torino e i pareri del Consiglio superiore di sanità
2. Le sperimentazioni effettuate presso altre Regioni
3. Gli eventuali riflessi sulle valutazioni dell'AIFA

d) Profili di sicurezza e pericolosità del farmaco

1. Gli eventi avversi e le complicanze legati al mifepristone (a) e alla prostaglandina (b)
2. I casi di decesso a seguito dell'assunzione della RU486
3. La stima della mortalità
4. Il confronto tra il trattamento farmacologico e il metodo chirurgico
5. Necessità di successivi interventi di revisione chirurgica

e) Profili riguardanti la compatibilità con la legge n. 194 del 1978

1. Le garanzie di ospedalizzazione
2. La sorveglianza degli eventi avversi dopo l'assunzione della prostaglandina
3. Il consenso informato
4. L'accertamento dell'evento interruttivo

f) Impiego di prostaglandine nel percorso di aborto farmacologico

1. Le tipologie di prostaglandine
2. L'applicazione della legge n. 94 del 1998, cosiddetta «legge Di Bella»

CONCLUSIONI

PROPOSTE

INTRODUZIONE

1. *Capitoli dell'indagine conoscitiva*

La proposta di svolgere un'indagine conoscitiva «sull'utilizzo della pillola abortiva RU486» è stata concordata nell'Ufficio di presidenza della Commissione sanità con il consenso unanime da parte dei rappresentanti dei Gruppi il 22 settembre scorso e successivamente deliberata dal *plenum*. Tale decisione veniva assunta nella diffusa consapevolezza dell'esigenza di un approfondimento sugli effetti legati al ricorso a tale farmaco.

Quanto alle modalità di svolgimento della suddetta indagine, la Commissione ha convenuto di concludere i suoi lavori entro il termine indicativo del 25 novembre, circa 60 giorni dall'inizio dell'intera procedura.

Con riferimento alla definizione dei contenuti dell'attività conoscitiva, si è stabilito un programma di massima delle audizioni, prevedendo *in primis* l'intervento del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e successivamente quello del Presidente e del Direttore generale dell'Aifa, in base alle loro rispettive disponibilità. In questo quadro, anche al fine di delineare gli specifici obiettivi dell'indagine, la Commissione ha convenuto sull'opportunità, segnalata dal Presidente Tomassini, di definire il titolo nel seguente modo: «Indagine conoscitiva sulla procedura di aborto farmacologico mediante mifepristone e prostaglandine – percorso genericamente indicato come "pillola abortiva RU486" – e valutazione della coerenza delle procedure proposte con la legislazione vigente; organizzazione dei percorsi clinici, valutazione dei dati epidemiologici anche in relazione agli studi internazionali sul rapporto rischio-benefici».

A seguito della modifica del titolo dell'indagine, la Commissione, dopo ampio e articolato dibattito, ha approvato a maggioranza un programma più dettagliato, articolato nei seguenti capitoli di indagine:

I) Conoscenze, valutazioni ed elementi di merito esaminati dai differenti decisori dell'agenzia di farmacovigilanza (Commissione tecnico scientifica, Comitato prezzi e Consiglio di Amministrazione dell'AIFA), alla base della formulazione della delibera del Consiglio di amministrazione dell'AIFA riguardante l'immissione in commercio del Mifegyne (nome commerciale del farmaco noto come pillola abortiva Ru486, contenente mifepristone come principio attivo);

II) Ruolo e competenze dei decisori coinvolti nel percorso di aborto farmacologico mediante mifepristone e prostaglandine: EMEA, AIFA, Governo, Parlamento, Ministero della Salute, Regioni, Asl;

III) Coerenza del percorso proposto (dall'AIFA) di aborto farmacologico mediante mifepristone e prostaglandine con la normativa vigente e con i pareri precedentemente espressi dal Ministero della salute, AIFA, Consiglio Superiore di Sanità;

IV) Situazione delle Regioni che hanno già offerto il percorso di aborto farmacologico mediante mifepristone e prostaglandine: presupposti politici e giuridici alla base dei protocolli adottati, protocolli ed organizzazione sanitaria, dati epidemiologici risultanti;

V) Effetti collaterali, eventi avversi e rischi della procedura di aborto farmacologico mediante mifepristone e prostaglandine; dati epidemiologici in Europa e Usa.

2. Programma delle audizioni svolte

Nell'ambito di tale programma tematico, dopo le audizioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Onorevole Sacconi (1° e 22 ottobre), del Direttore generale dell'AIFA, Prof. Guido Rasi (21 ottobre 2009) e del Presidente dell'AIFA, Prof. Sergio Pecorelli (5 novembre 2009), è stato stabilito altresì di integrare il programma delle audizioni con l'interlocuzione dei seguenti soggetti: Prof. Giorgio Vittori, Presidente società italiana di ginecologia e ostetricia (SIGO) (10 novembre 2009), Dott. Silvio Viale, responsabile del *day hospital* e del servizio unificato di interruzione volontaria di gravidanza dell'Azienda ospedaliera S. Anna Torino (10 novembre 2009), Prof. Achille Patrizio Caputi, professore ordinario di farmacologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Messina (11 novembre 2009), Prof. Christian Fiala, *past president* FIAPAC (*International Federation of Professional Abortion and Contraception Associates*) (11 novembre), Avv. Vincenzo Salvatore, direttore del *Legal Sector* dell'EMA (12 novembre 2009), Prof.ssa Assunta Morresi, docente di chimica fisica dell'Università degli studi di Perugia, consulente del Ministero lavoro, salute e politiche sociali (17 novembre), Dott.ssa Eleonora Artesio, Assessore alla sanità della Regione Piemonte (18 novembre) e Prof. Francesco Casavola, Presidente Comitato nazionale per la bioetica (18 novembre). Il Prof. Franco Cuccurullo, Presidente del Consiglio superiore di sanità, convocato in audizione per il 17 novembre e l'Assessore alla sanità della Regione Lombardia, Dottor Luciano Bresciani, convocato in audizione per il 18 novembre, essendo impossibilitati ad intervenire, hanno inviato, rispettivamente, un documento ed una nota, depositati agli atti dell'indagine conoscitiva.

Nel corso delle procedure informative, sono stati raccolti ed acquisiti numerosi documenti e contributi da parte dei soggetti auditi.

PRINCIPALI TEMATICHE SCATURITE NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

L'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) attuata con il metodo farmacologico è una procedura, distinta in più fasi, che si basa sull'assunzione di almeno due principi attivi diversi, il mifepristone (ovverosia la RU486) e una prostaglandina, a distanza di 48 ore l'uno dall'altro. In particolare, il mifepristone, interessando i recettori del progesterone, necessari

per il mantenimento della gravidanza, agisce sul lato abortivo inteso come cessazione della vitalità dell'embrione, ma non sull'espulsione. L'espulsione del prodotto del concepimento invece avviene per l'assunzione di un secondo farmaco, della categoria delle prostaglandine, il quale causa, tra l'altro, un'importante contrazione uterina che porta all'espulsione di ciò che è contenuto nell'utero.

a) EMEA – Ricostruzione cronologica dell'*iter* autorizzativo della RU486 a livello comunitario: 1. Le procedure di autorizzazione disciplinate dal diritto comunitario – 2. La specialità medicinale Mifegyne – 3. La competenza delle Autorità nazionali di regolamentazione – 4. I caratteri della valutazione tecnico-scientifica.

L'*iter* autorizzativo a livello comunitario del farmaco comunemente noto come pillola abortiva RU486 è stato oggetto di particolare approfondimento da parte della Commissione. In particolare, l'Avvocato Vincenzo Salvatore, direttore del *Legal Sector* dell'EMEA (*European Medicine Agency*), ha offerto chiarimenti sul ruolo svolto dall'Agenzia nell'ambito della procedura di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale Mifegyne.

1. Per l'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco, coesistono tre diverse procedure di autorizzazione disciplinate dal diritto comunitario, in particolare dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001: la procedura «centralizzata», quella per mutuo riconoscimento e quella nazionale o decentrata.

La procedura centralizzata di autorizzazione si applica ai farmaci destinati al trattamento di patologie oncologiche, virali o di patologie quali il diabete o l'HIV: in tal caso, il produttore è obbligato a presentare domanda di autorizzazione all'immissione in commercio direttamente all'EMEA, dove il prodotto di cui si chiede il riconoscimento viene sottoposto ad un procedimento che viene poi recepito dai 27 Stati membri dell'Unione.

La procedura di mutuo riconoscimento, o «decentrata», ha luogo su impulso di uno dei Paesi membri, in ragione del quale tutte le volte che un prodotto viene autorizzato da uno Stato membro, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio può chiedere che tale autorizzazione venga riconosciuta in un altro Stato membro. Lo Stato cui viene chiesto di riconoscere un'autorizzazione già rilasciata da un altro Stato è obbligato a riconoscere tale autorizzazione, né può ricevere ulteriori domande per l'immissione in commercio del prodotto in questione e pertanto deve attribuire efficacia all'autorizzazione originariamente rilasciata dal primo Stato membro. Laddove insorgano problemi di farmacovigilanza, di salute pubblica, di sicurezza o di ordine pubblico, lo Stato membro cui viene richiesto il riconoscimento di un'autorizzazione inizialmente rilasciata da un altro Stato membro deve adire l'Agenzia europea per i medicinali, attuando una procedura di carattere arbitrale, cosiddetta di *referral*, al fine

di dirimere la controversia mediante la valutazione circa la sussistenza, in termini di positività, del rapporto rischio-beneficio della specialità medicinale in questione.

La procedura nazionale, o decentrata, ha invece un valore solo nazionale e, se non viene chiesto il mutuo riconoscimento, il farmaco di cui si chiede l'autorizzazione può essere commercializzato solo all'interno dello Stato membro di riferimento in cui la procedura è stata attivata.

2. Per quanto attiene alla RU486, la specialità medicinale Mifegyne non è stata interessata dalla procedura centralizzata da parte dell'EMA, ma è stata oggetto di una procedura di mutuo riconoscimento. L'Agenzia europea per i medicinali non ha quindi valutato il farmaco prima dell'autorizzazione all'immissione in commercio (come per la procedura centralizzata), ma è stata successivamente investita in quanto adita nell'ambito di una procedura di carattere arbitrale rispetto ad un problema di farmacovigilanza, ai sensi dell'articolo 31 della direttiva 2001/83/CE.

In particolare, il Comitato dei medicinali per uso umano, interpellato dalla Francia per una valutazione in ordine sia alla sussistenza della positività del rapporto rischio-beneficio, anche con riferimento al dosaggio inferiore, sia al possibile uso *off label* del farmaco, abbinato all'utilizzo di altre specialità, ha espresso parere favorevole in ragione della positività del rapporto rischio-beneficio dei medicinali contenenti mifepristone nell'indicazione «*interruzione medica di gravidanza intrauterina in regime sequenziale con un analogo della prostaglandina (...) fino al 63° giorno di amenorrea*».

La Commissione delle Comunità europee, sulle base del parere formulato dal Comitato dei medicinali per uso umano, ai sensi dell'articolo 31 della citata direttiva comunitaria 2001/83/CE – che reca il codice comunitario per l'utilizzazione dei farmaci per uso umano – ha adottato la decisione n. 3029 del 14 giugno 2007, la quale obbliga tutti gli Stati membri a riconoscere l'autorizzazione originariamente rilasciata, in considerazione del permanere della positività del rapporto rischio/beneficio legato all'utilizzo del farmaco. Infatti, l'Agenzia è un organo di consulenza tecnico-scientifico della Commissione europea e quindi non ha potere decisionale, ma svolge una funzione di valutazione di carattere tecnico-scientifico per quanto riguarda il rapporto rischio/benefici, la qualità, la sicurezza e l'efficacia del medicinale attraverso i propri comitati, in netta distinzione dal potere decisionale relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio che spetta alla Commissione, in base ad una rigida ripartizione di competenze.

3. Quanto alla competenza delle Autorità nazionali di regolamentazione, a fronte della decisione della Commissione delle Comunità europee, occorre in primo luogo segnalare che il principio di mutuo riconoscimento impone agli Stati membri di riconoscere l'autorizzazione originariamente rilasciata, tanto che, come affermato dalla più recente giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia, n. C-452/06), il mancato riconoscimento di un'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata da un altro Stato

membro costituisce una violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario, tale da far sorgere la responsabilità di detto Stato membro.

Tuttavia, lo Stato al quale è stato richiesto di riconoscere l'efficacia dell'autorizzazione originariamente rilasciata può innescare un nuovo procedimento di arbitrato, ove ravvisi ulteriori e diversi problemi di farmacovigilanza rispetto a quelli originariamente sollevati di fronte all'EMA.

Inoltre, quanto ai poteri in capo allo Stato membro all'attenzione del quale è stata avanzata la richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio rispetto ad un'autorizzazione rilasciata da un altro Stato, occorre considerare tuttavia che la già citata direttiva comunitaria 2001/83/CE all'articolo 4, paragrafo 4, recita: *«La presente direttiva non osta all'applicazione delle legislazioni nazionali che vietano o limitano la vendita, la fornitura o l'uso di medicinali a fini contraccettivi o abortivi. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle legislazioni nazionali in questione»*.

Ciò significa che esiste l'obbligo di riconoscere l'autorizzazione, previa verifica di compatibilità con la legislazione nazionale, che potrebbe limitare, ovvero vietare, l'utilizzazione di questo prodotto medicinale che ha finalità contraccettive o abortive. Questa condizione ha, ad esempio fatto sì che nella Repubblica di Malta l'autorizzazione per l'immissione in commercio del mifepristone rilasciata dalla Francia non potesse essere riconosciuta dato che quello maltese è l'unico Stato membro in cui l'interruzione volontaria della gravidanza è configurata come fattispecie delittuosa, quindi come reato, senza possibilità di deroghe. In questo caso, lo Stato membro in cui esistono prescrizioni di legge che vietano o limitano in maniera incompatibile l'utilizzazione del farmaco rispetto all'autorizzazione può, previa comunicazione alla Commissione, sottrarsi ad un'eventuale procedura di infrazione.

La valutazione di compatibilità con la legislazione vigente spetta dunque agli organi nazionali all'interno dei singoli ordinamenti giuridici, non competendo all'Agenzia europea per i medicinali stabilire in che momento e da chi esso debba essere sollevato.

In proposito, l'Avvocato Salvatore ha tenuto a precisare che l'Autorità regolatoria ha l'obbligo, salvo che individui ulteriori problemi di farmacovigilanza, di riconoscere l'autorizzazione originariamente rilasciata in uno Stato membro e i soggetti competenti all'interno dei singoli ordinamenti, che non sono però gli organi regolatori, sono tenuti a valutare la verifica di compatibilità con la legislazione e, se del caso, a invocare limitazioni o modalità specifiche per quanto riguarda l'utilizzazione del farmaco e la sua commercializzazione, nel rispetto delle prescrizioni della legge nazionale rispetto alle quali la sopracitata direttiva prevede una sorta di clausola di salvaguardia. Quindi l'autorizzazione alla immissione in commercio del farmaco nelle farmacie o all'interno degli ospedali, è un aspetto che rientra nelle competenze delle Autorità nazionali sulla base della legislazione vigente.

Peraltro, per espressa previsione normativa, l'EMA non ha nessuna competenza in materia di prezzi o di rimborsabilità dei prodotti medici-

nali. Questa è una competenza cosiddetta di *domestic jurisdiction* che gli Stati membri si sono riservati e che non hanno trasferito a livello sovranazionale, né l'EMA può tenerne conto nelle procedure di valutazione relative alla sussistenza del rapporto rischio/beneficio del farmaco.

L'Avvocato Salvatore ha segnalato che, nonostante il ruolo svolto dall'EMA cambi a seconda della procedura dalla tipologia di procedura avviata, tuttavia, indipendentemente da questa l'EMA svolge, in partenariato con le Autorità nazionali competenti, una funzione di coordinamento e monitoraggio per quanto riguarda gli aspetti di farmacovigilanza. Tra l'altro, attraverso la rete di farmacovigilanza Eudragilance, l'EMA costantemente produce rapporti sulle reazioni avverse che provvediamo a monitorare, segnalare e coordinare, adottando poi le iniziative appropriate nei limiti delineati dalla legislazione applicabile in materia.

4. Con riferimento ai caratteri della valutazione tecnico-scientifica, in base alla legislazione vigente, nell'ambito della procedura centralizzata per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, l'EMA può esperire una valutazione sulla base di informazioni cliniche e farmacologiche che sono contenute nel *dossier* che il richiedente il rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio sottopone all'Agenzia; dall'altro lato, nel caso di procedure di arbitrato volte a verificare la sussistenza, in termini di positività, del rapporto rischio-beneficio per i farmaci che sono autorizzati a livello nazionale attraverso una procedura di mutuo riconoscimento o decentrata, l'Agenzia acquisisce i dati clinici che vengono valutati a livello nazionale e quelli che sono presentati dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. In entrambe le fattispecie, vengono quindi nominati all'interno del comitato competente (in questo caso il Comitato per la valutazione dei farmaci per uso umano) un relatore ed un correlatore, tecnicamente un *rapporteur* e un *co-rapporteur*, che attraverso un *team* di esperti presentano una relazione al Comitato che poi, sulla base dell'esito di queste valutazioni, adotta un parere collegiale.

Tuttavia l'Agenzia non dispone di laboratori, né svolge ricerche al suo interno. Laddove comunque vi siano delle segnalazioni che inducano perplessità in ordine alla validità o la veridicità dei dati che ci vengono sottoposti, l'Agenzia può disporre di un potere ispettivo che le permette di effettuare delle verifiche.

b) AIFA – Ricostruzione cronologica dell'*iter* autorizzativo della RU486 a livello nazionale: 1. Il contesto normativo di riferimento – 2. Il procedimento generale di autorizzazione – 3. Le delibere adottate dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA – 4. Il periodo temporale della procedura autorizzativa – 5. Il perimetro d'azione dell'AIFA.

1. Con specifico riguardo allo svolgimento dell'*iter* autorizzativo da parte dell'AIFA, in primo luogo, si è reputato utile, attraverso l'audizione del direttore generale Rasi, chiarire il contesto normativo di riferimento,

ad iniziare dalla legge istitutiva dell'Agenzia, ovvero il decreto-legge n. 269 del 2003 (poi convertito dalla legge n. 326 del 2003), che all'articolo 48 affida all'AIFA tre compiti principali. Il primo di tali compiti consta nell'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci e si basa sul profilo del rischio-beneficio del farmaco stesso. Il secondo riguarda l'attribuzione della classe di dispensazione, ovvero il livello di rimborsabilità o meno del farmaco, il che implica la responsabilità di regolare la spesa farmaceutica affinché possa rientrare nel tetto fissato di volta in volta dal Governo. Il terzo compito è quello di promuovere lo sviluppo economico nell'ambito del settore farmaceutico. Naturalmente, per l'esercizio di queste funzioni l'AIFA si avvale di una serie di prerogative, organismi e commissioni.

2. Il professor Rasi ha quindi illustrato le singole fasi che ne caratterizzano il procedimento generale di autorizzazione. In particolare, una volta pervenuta la richiesta ufficiale di autorizzazione all'immissione in commercio di un determinato farmaco, si hanno circa 14 giorni di tempo per sottoporre la questione agli uffici competenti che processano il *dossier* e lo sottopongono alla Commissione tecnico scientifica, la ex CUF (Commissione unica per il farmaco), per una valutazione e ratifica della congruità del *dossier*. La Commissione, una volta verificato che il suddetto *dossier* sia completo di tutta la documentazione necessaria richiesta per consentire l'autorizzazione della commercializzazione del farmaco nel Paese che ha iniziato il procedimento, è chiamata inoltre a valutare, sotto il profilo della sicurezza del farmaco gli eventuali fatti nuovi che potrebbero essere intervenuti nel periodo di tempo trascorso, tra la prima autorizzazione e il momento in cui il procedimento viene esteso ad un nuovo Paese. Una volta espletata la propria istruttoria, la Commissione tecnico scientifica emette un parere, assegna una classe di dispensazione, allega al *dossier* una serie di raccomandazioni (che rientrano ovviamente nell'ambito farmacologico e non in quelle relative alle modalità d'uso che sono prerogativa del medico) con successivo invio alla Commissione prezzi e rimborso che convoca l'azienda produttrice del farmaco, stabilisce le modalità per la commercializzazione, annuncia la decisione presa dall'Agenzia e inizia una negoziazione nel merito. L'azienda in questione ha facoltà di accettare o meno le condizioni poste; nel caso non le accetti possono verificarsi due ipotesi: se si tratta di un farmaco diverso da quello in oggetto vi è l'obbligo di metterlo comunque in commercio se pur in fascia C, cioè tra i medicinali per cui non è previsto rimborso, rendendolo tuttavia disponibile a tutti i cittadini europei, e quindi anche agli italiani; nel caso invece di un farmaco come quello in discussione si è vincolati a commercializzarlo in un percorso ospedaliero, eventualmente in classe COSP, per cui nella pratica non si può commercializzare tale specialità in farmacia, ma negli ospedali, a prezzo libero e senza ulteriori restrizioni.

Una volta che la Commissione prezzi e rimborso si è espressa sul farmaco, qualora l'azienda produttrice dello stesso accetti i termini negoziali proposti (che nella fattispecie dopo lunga meditazione, l'azienda ha deciso

di accettare), la pratica giunge all'esame del Consiglio d'amministrazione dell'AIFA per un'ultima complessiva valutazione. Il Consiglio può rivedere tutta la procedura e valutare se vi siano ulteriori motivi di sicurezza da considerare, dopo di che assegna una classe di dispensazione.

Con specifico riferimento alla specialità Mifegyne, il ministro Sacconi ha fatto presente che nel novembre del 2007 la Exelgyn, la ditta produttrice la RU486, ha inoltrato richiesta di commercializzazione in Italia, mentre il 28 febbraio 2008 la Commissione tecnico scientifica (CTS) dell'AIFA ha espresso il suo parere favorevole.

In tale contesto, nel febbraio 2009 – hanno ricordato il Ministro e la Professoressa Morresi, consulente del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – al fine di formulare le risposte ad alcuni atti parlamentari di sindacato ispettivo, il Ministero ha aveva richiesto ed acquisito direttamente dalla ditta produttrice Exelgyn i dati concernenti gli effetti segnalati in seguito alla somministrazione della RU486. In particolare, erano state riscontrate delle criticità nella documentazione della procedura di mutuo riconoscimento, con particolare riguardo ai decessi segnalati a seguito della somministrazione della RU486 (v. *infra*) e al confronto della mortalità tra il metodo chimico e quello chirurgico (v. *infra*), che meritavano un approfondimento. In proposito, come sottolineato dalla Professoressa Morresi, la documentazione richiesta costituiva oggetto di una procedura interna al Ministero, senza alcun tipo di correlazione con la procedura di immissione in commercio del farmaco RU486, nell'ambito della quale la Commissione tecnico scientifica (CTS) dell'AIFA aveva espresso un parere positivo in data 26 febbraio 2008.

La Exelgyn ha quindi presentato un *dossier*, aggiornando e dettagliando le conoscenze soprattutto sugli eventi avversi segnalati, compresi quelli mortali, per un totale di 29. Al riguardo, ha osservato la Professoressa Morresi, la ditta Exelgyn ha offerto un quadro conoscitivo assolutamente nuovo rispetto alla situazione nota alla CTS nel 2008, al momento della formulazione del parere positivo, tenuto conto che il numero degli eventi avversi mortali risultava superiore rispetto ai dati in possesso della CTS nel 2008.

3. Concluso il passaggio al Comitato Prezzi AIFA, in data 16 giugno 2009, la Commissione tecnico scientifica dell'AIFA ha confermato il proprio parere favorevole all'immissione in commercio del farmaco e successivamente si sono avute due delibere del Consiglio d'amministrazione dell'AIFA.

Nella prima, n. 14 del 30 luglio 2009, si è deliberato l'approvazione per l'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco mifepristone (Mifegyne).

Tale delibera delinea «i vincoli del percorso di utilizzo del farmaco e del monitoraggio dei relativi rischi ed esiti»: in particolare «l'utilizzo del farmaco è subordinato al rigoroso rispetto della legge n. 194 del 1978 a garanzia e a tutela della salute della donna; in particolare deve essere garantito il ricovero in una delle strutture sanitarie individuate dall'art.

8 della legge n. 194 del 1978 dal momento dell'assunzione del farmaco fino alla verifica dell'espulsione del prodotto del concepimento. Tutto il percorso abortivo deve avvenire sotto la sorveglianza di un medico del servizio ostetrico ginecologico cui è demandata la corretta informazione sull'utilizzo del medicinale, sui farmaci da associare, sulle metodiche alternative e sui possibili rischi connessi, nonché l'attento monitoraggio onde ridurre al minimo le reazioni avverse segnalate, quali emorragie, infezioni ed eventi fatali. Con particolare riguardo alle possibili reazioni avverse, tenuto conto anche del riassunto delle caratteristiche del prodotto approvato dall'Agenzia europea del farmaco, della citata nota dell'ufficio di farmacovigilanza del 29 luglio 2009 nonché della bibliografia disponibile, che avvertono sui rischi teratogeni connessi alla possibilità del fallimento dell'interruzione farmacologica di gravidanza e del sensibile incremento del tasso di complicazioni in relazione alla durata della gestazione, l'assunzione del farmaco deve avvenire entro la settima settimana di amenorrea».

A questo riguardo il presidente Pecorelli ha precisato che il Consiglio di amministrazione nell'ambito della discussione che ha portato all'approvazione della menzionata delibera si è avvalsa, oltre che dal lavoro istruttorio svolto dalla CTS, anche della nota di aggiornamento dell'ufficio di farmacovigilanza dell'EMA riguardo alla sicurezza espresso appena due giorni prima (e sulla cui base l'ufficio di farmacovigilanza si era pronunciato il 29 luglio) sulla base dell'ultimo PSUR (periodic safety update report), vale a dire il rapporto periodico di sicurezza che l'ente regolatore europeo utilizza per certificare ulteriormente il fatto che non esistono impedimenti a che le specialità medicinali approvate dall'EMA continuino ad essere in commercio.

L'ulteriore delibera (n. 17 dello scorso 19 ottobre) ha invece dato mandato al Direttore generale dell'AIFA per gli adempimenti successivi relativi all'immissione in commercio del Mifegyne, ivi compresa la specifica nei requisiti di etichettatura aggiuntivi e nelle informazioni aggiuntive per l'uso in Italia (*Blue box*), dei vincoli del percorso di utilizzo che vengono per l'appunto indicati nella delibera n. 14 del 30 luglio 2009. Inoltre, nella stessa delibera, il Consiglio di amministrazione ha dato mandato il 19 ottobre al direttore generale per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, tenuto conto che la ditta è stata invitata a modificare non il foglietto illustrativo, che rimane tale, ma la cosiddetta *blue box*, ossia le informazioni aggiuntive riportate alla fine del foglietto illustrativo, sulla base delle indicazioni recate dalla delibera dell'AIFA, non appena tale richiesta sarà soddisfatta la delibera verrà immediatamente pubblicata in Gazzetta.

Secondo quanto espresso, il mandato dato al direttore è quello di recepire la pratica tal quale, pertanto quello che verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale è un atto di tipo notarile, rispetto al quale il direttore generale non può modificare alcunché.

4. Con particolare riferimento al periodo temporale della procedura autorizzatoria, durata oltre due anni, il professor Rasi ha precisato che tra la prima determinazione della Commissione tecnico-scientifica, risalente a febbraio 2008, e la decisione finale, datata giugno 2009, sono trascorsi 700 giorni, anziché i 90 giorni di rito, perché in primo luogo sono stati sottoposti alcuni documenti che, in base ad una valutazione da egli personalmente assunta in quanto direttamente rientrante nelle attribuzioni del suo incarico direttivo, meritavano di essere rivalutati dalla Commissione tecnico scientifica. Un'ulteriore ragione della dilatazione dei tempi – che, secondo quanto riferito, ha riguardato anche altri farmaci – è da ascrivere alla valutazione estremamente negativa con cui l'azienda produttrice del farmaco ha accolto i termini negoziali posti dal Comitato prezzi e rimborso. Tuttavia, dal momento che non è stato concesso un aggiornamento dell'offerta, l'azienda ha deciso poi di accettarla nei termini proposti. C'è stato quindi un ritardo di 150 giorni per motivi assolutamente tecnici, dovuto al fatto che l'azienda produttrice ha impiegato 90 giorni per recepire la rinegoziazione del farmaco, e quello è stato un *clock stop* imposto dall'esterno; sono stati altresì necessari ulteriori 60 giorni per addivenire alla nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione dopo un periodo di *vacatio*. Il Consiglio si è pertanto riunito alla data del 30 luglio scorso, ed in tale ambito si è occupato non solo del farmaco in argomento, ma anche di altri farmaci che attendevano ormai da troppo tempo una definizione. Ad avviso degli organi dell'AIFA si è trattato comunque di un *iter* proceduralmente ineccepibile perché tale tipologia di protocolli vanno inseriti in quello che viene definito il «*clock stop*», sussistendone le ragioni tecniche.

Per quanto riguarda la scelta di riconvocare nuovamente il Consiglio d'amministrazione, il Direttore generale dell'Agenzia ha tenuto a precisare che l'iniziativa della Commissione, attraverso l'indagine conoscitiva, non è stata interpretata come un tentativo di condizionare l'operato dell'Agenzia, tanto è vero che la determinazione conclusiva finale è stata assunta senza attendere il compimento dell'indagine conoscitiva della Commissione, anche perché, bloccare l'*iter* autorizzativo sarebbe stato oggettivamente difficile proprio dal punto di vista procedurale: peraltro tale lasso temporale ha permesso di recepire alcuni pareri concernenti la scheda tecnica del farmaco.

5. Quanto alle competenze dell'AIFA, il Professor Rasi ha sottolineato che l'Agenzia ha un perimetro di azione ben preciso e assai limitato, azione che si esplica nella definizione del regime di dispensazione e dei limiti di somministrazione dei farmaci in base a criteri che tengono unicamente conto dei benefici e dei rischi. L'Agenzia svolge, inoltre, una funzione che oggi pomposamente viene definita di *health technology assessment*, che di fatto è in capo al Comitato prezzi e rimborso, che consiste nell'attribuzione di un valore e, quindi, di un prezzo al farmaco.

La definizione delle concrete modalità di somministrazione dei farmaci – ha affermato il Professor Rasi – costituisce invece un atto medico,

che quindi rientra nelle competenze del Governo e delle Regioni, ma non nelle prerogative dell'AIFA.

c) *Iter* ed esito delle sperimentazioni avute in alcune Regioni: 1. La prima sperimentazione all'Ospedale S. Anna di Torino e i pareri del Consiglio superiore di sanità – 2. Le sperimentazioni effettuate presso altre Regioni – 3. Gli eventuali riflessi sulle valutazioni dell'AIFA.

Attraverso una serie di audizioni, ad iniziare da quella del ministro Sacconi, si sono raccolti elementi informativi sulla sperimentazione clinica condotta presso alcune Regioni italiane in merito al metodo abortivo farmacologico, ripercorrendone le principali tappe.

1. In particolare, la prima sperimentazione in Italia mediante mifepristone – principio attivo della RU486 – risale al periodo 1986- 1989, quando, nell'ambito di una sperimentazione OMS era stato coinvolto anche l'Italia. Il Professor Pier Giorgio Crosignani, direttore della III Clinica Ginecologica dell'Università degli Studi di Milano, condusse lo studio su duecento donne, ma alla sperimentazione non seguì nessuna richiesta di immissione in commercio da parte della ditta produttrice.

Dopo 15 anni, il 29 gennaio 2001, è stata richiesta al Ministero della salute, in via sperimentale, l'attivazione del servizio di aborto farmacologico presso la Direzione Generale dell'ospedale Sant'Anna di Torino. A tale riguardo il Consiglio superiore di sanità – come illustrato dal Professor Cuccurullo nell'ambito della documentazione consegnata alla Commissione – si è espresso il 18 marzo 2004 sancendo che «*i rischi connessi all'interruzione farmacologica della gravidanza si possono considerare equivalenti alla interruzione chirurgica solo se l'interruzione di gravidanza avviene in ambito ospedaliero. Perciò si conferma l'interpretazione della Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici secondo la quale l'esecuzione della sperimentazione di cui trattasi possa ritenersi legittima, e cioè conforme all'articolo 8 della legge n. 194 del 1978, solo nel caso in cui essa si svolga in ambito ospedaliero*». Tra le motivazioni addotte c'è «*la non prevedibilità del momento in cui avviene l'aborto*», e «*il rispetto della legislazione vigente che prevede che l'aborto avvenga in ambito ospedaliero*». Nel luglio 2004, pertanto, viene data l'approvazione del Consiglio superiore di Sanità (CSS) alla suddetta sperimentazione che prende avvio il 1° settembre 2005 presso l'ospedale torinese S. Anna.

In particolare, il protocollo operativo dello studio sperimentale – come illustrato dal dottor Viale e dall'Assessore alla Regione Piemonte Artesio – era articolato sulla base di 3 giorni di ricovero in regime di *day hospital* non consecutivi. A questo riguardo, il successivo 21 settembre, l'allora Ministro per la salute *pro tempore* Storace ha sospeso con ordinanza la sperimentazione su indicazione degli ispettori AIFA, per alcune irregolarità riguardo alle condizioni di sicurezza delineate nel menzionato parere del CSS del marzo 2004. In particolare, alla luce del caso di una paziente che aveva avuto una espulsione parziale, con seguito emorragico,

fuori dal ricovero ospedaliero, gli ispettori dell'AIFA avevano segnalato che le donne tornavano a casa dopo l'assunzione del mifepristone, per poi recarsi in ospedale per la somministrazione del misoprostolo il 3° giorno e ritornarvi il 14° giorno per i successivi controlli.

A fronte della richiesta di parere formulata dal Ministro Storace, il CSS si pronuncia il 20 dicembre 2005 affermando che *«l'associazione di mifepristone e misoprostolo deve essere somministrata in ospedale pubblico o in altra struttura prevista dalla predetta legge e la donna deve essere ivi trattenuta fino ad aborto avvenuto»*, e che *«l'introduzione e l'impiego in Italia del medicinale Mifegyne (mifepristone), indicato per l'interruzione della gravidanza, non possono essere in conflitto con la specifica disciplina della legge n. 194 del 1978»*.

Il protocollo della sperimentazione pertanto viene modificato sulla base delle indicazioni del Ministro Storace e del menzionato parere del CSS del 2005, prevedendo le procedure di ricovero ospedaliero per almeno tre giorni fin dalla somministrazione del mifepristone.

Il 28 settembre 2006 la sperimentazione torinese viene definitivamente interrotta dall'amministrazione dell'ospedale Sant'Anna, su proposta del Comitato etico dell'ospedale, presieduto dall'assessore regionale alla sanità Mario Valpreda; alla luce del fatto che ben 269 donne delle 329 monitorate fino al 26 giugno 2006 non avevano rispettato il protocollo, usufruendo di «permessi». I primi di agosto 2006 anche la Procura di Torino effettua alcune verifiche e al 28 settembre 2006 risulta che in totale sulle 362 donne che hanno partecipato alla sperimentazione (mancavano solo 38 «casi» per porre fine alla sperimentazione, che ne prevedeva 400) 300 erano tornate a casa.

Successivamente – si ricorda nell'ambito della relazione presentata dal Professor. Cuccurullo – in considerazione dell'imminente registrazione e commercializzazione del farmaco RU486 da parte dell'AIFA – in data 7 gennaio 2008, il Ministro *pro tempore* Livia Turco indirizzò al CSS un quesito relativamente alle modalità di impiego dello stesso in relazione alle disposizioni della legge n. 194 del 1978. Nel corso della riunione del 30 gennaio 2008 del Gruppo di lavoro, istituito in seno al Comitato di Presidenza del CSS, era emerso, da un lato, che il ricorso all'aborto medico non prescinde dal rispetto dell'articolo 2, comma 1, lettera *d*), e degli articoli 4, 5, 8, 15 della legge n. 194 del 1978, e che, dall'altro, ai fini dell'espressione del parere, non si può prescindere dalla conoscenza delle modalità di somministrazione dei farmaci utilizzati nell'induzione dell'aborto medico che saranno autorizzate dall'AIFA. In particolare, si era ritenuto indispensabile conoscere l'indicazione terapeutica della pillola RU486 (con particolare ai limiti temporali di utilizzo, se fino a 49 giorni o fino a 63 giorni di amenorrea) nonché la tipologia di prostaglandina (gemeprost o misoprostolo) che sarebbe stata autorizzata per l'utilizzo sequenziale con la RU486. Pertanto, nella seduta dell'Assemblea Generale del 4 marzo 2008, il CSS ha ritenuto opportuno sospendere l'espressione del parere in attesa che si concludesse l'*iter* autorizzativo da parte dell'AIFA.

2. Si sono quindi raccolti elementi conoscitivi sulle sperimentazioni effettuate in alcune Regioni. Secondo quanto riferito dal Ministro Sacconi nel corso della sua audizione, è dal 2005 che alcuni istituti utilizzano l'approccio farmacologico per l'interruzione della gravidanza. In particolare, nonostante l'azienda produttrice del farmaco Mifegyne non avesse ancora chiesto l'immissione in commercio del farmaco in Italia, numerosi Consigli regionali e comunali si sono pronunciati a favore dell'introduzione della pillola abortiva, e in 5 Regioni, progressivamente, alcune Asl hanno adottato il metodo chimico attraverso la formula dell'importazione diretta, in applicazione delle disposizioni di cui alla cosiddetta legge Di Bella, n. 94 del 1998, che consente di utilizzare per singoli pazienti farmaci non ancora registrati in Italia.

In particolare, nel 2005 il mifepristone (RU486) per l'aborto medico, è stato utilizzato in due Regioni (Piemonte e Toscana) per un totale di 132 casi; nel 2006 in quattro Regioni (Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Marche) e nella Provincia autonoma di Trento, per un totale di 1.151 casi, pari allo 0,9 per cento delle IVG effettuate; nel 2007 in quattro Regioni (Emilia Romagna, Toscana, Marche, Puglia) e nella Provincia autonoma di Trento, per un totale di 1.010 casi (0,8 per cento di tutte le IVG).

Nonostante quindi il metodo chimico venga praticato in alcune Regioni, ha fatto presente il Ministro Sacconi che la sorveglianza epidemiologica sistematica, che consente al Ministero di monitorare l'applicazione della legge n. 194 del 1978, e di stilare la relazione annuale al Parlamento, non è deputata a raccogliere i dati relativi alle procedure di aborto farmacologico, posto che si tratta di una procedura non ancora autorizzata dall'AIFA.

A tal fine, per sopperire a tale mancanza – come dichiarato nella relazione presentata al Parlamento nel 2009 sull'IVG (relativamente all'annualità del 2007) – a decorrere dall'anno 2010, nel modello che le Asl dovranno compilare, verranno introdotte le voci che permetteranno di raccogliere i dati relativi all'intervento farmacologico, proprio per monitorare l'uso effettivo del farmaco RU486

Tuttavia, nel corso del 2009 il Ministero della salute, ai fini della relazione sull'annualità del 2007, ha richiesto direttamente alle regioni i dati relativi all'IVG farmacologica, mediante l'importazione diretta di mifepristone, con particolare riferimento al numero di donne che siano state ricoverate per tre giorni, che abbiano firmato le dimissioni volontarie in prima giornata per poi tornare al terzo giorno, per la somministrazione della prostaglandina, nonché al numero di revisioni di cavità uterina dovute a fallimenti, dopo la procedura farmacologica.

Le risposte, ancorchè parziali, sono state inserite, nella relazione sull'IVG relativamente al 2007, presentata alle Camere nel 2009. Con riferimento alle modalità di ricovero, i dati forniti da alcune regioni in cui è stato applicato il metodo farmacologico indicano comunque una prassi di ricovero in *day hospital*, mentre dalla Toscana non sono arrivati i dati sul flusso delle dimissioni volontarie.

In Emilia Romagna, per esempio, il profilo di assistenza per l'IVG con metodo farmacologico che l'Assessorato Politiche per la Salute della Regione ha trasmesso alle Aziende Sanitarie regionali prevede due accessi in *day hospital* a distanza di due giorni per la somministrazione dei due diversi farmaci, oltre ad una visita ambulatoriale di controllo al 14° giorno. Relativamente al 2007, per l'Emilia Romagna su 563 IVG effettuate con metodo farmacologico, solo per una si è verificato un ricovero di due giorni. Le altre 562 sono state effettuate in regime di ricovero in *day hospital* come previsto dal protocollo regionale. In 37 casi (6.6 per cento) alla procedura farmacologica ha fatto seguito una revisione (cioè un intervento chirurgico) a causa del mancato o incompleto aborto.

Anche in provincia di Trento la modalità di gestione dell'aborto farmacologico avviene in regime di *day hospital*. In prima giornata la donna rimane 4 ore; il terzo giorno – che corrisponde al secondo *day hospital* – la donna rimane 7 ore; il terzo *day hospital* viene effettuato a distanza di 15 giorni dal secondo accesso e la donna rimane 1 ora. Nel 2007 le IVG con questo metodo sono state 153.

In proposito, il Ministro ha richiamato l'attenzione riguardo alla circostanza che gli aborti con questa procedura, nelle Regioni che in questi ultimi anni hanno offerto questa opzione, siano diminuiti: il dato sembra indicare che non c'è una pressante richiesta o una preferenza delle pazienti, anche laddove l'accesso all'IVG farmacologica è stato consentito.

3. In relazione alle sollecitazioni emerse con riferimento alle sperimentazioni nazionali, il professor Rasi ha puntualizzato che in realtà non si tratta di vere e proprie sperimentazioni e che comunque, anche se depositate come tali, non sono entrate nella valutazione dell'AIFA perché non previste nel *dossier* autorizzativo. In particolare, l'AIFA può rivalutare un processo autorizzativo non alla luce di un dato sperimentale, ma in ragione di un *trial* autorizzato per motivi legislativi, così come può effettuare tale rivalutazione per la segnalazione di un caso di farmacovigilanza. Quindi le sperimentazioni non influiscono, a meno che durante la sperimentazione non si riscontri un problema di sicurezza che deve però essere segnalato prima del compimento della sperimentazione.

d) Profili di sicurezza e pericolosità del farmaco: 1. Gli eventi avversi e le complicanze legati al mifepristone (a) e alla prostaglandina (b) – 2. I casi di decesso a seguito dell'assunzione della RU486 – 3. La stima della mortalità – 4. Il confronto tra il trattamento farmacologico e il metodo chirurgico – 5. Necessità di successivi interventi di revisione chirurgica.

In linea generale, come per tutti i farmaci, per eventi avversi si intendono gli eventi che possono essere attesi, perché si sono manifestati nella sperimentazione del farmaco e quindi sono descritti, e quelli che possono non essere attesi, in quanto si possono presentare improvvisamente con un

peso clinico più o meno importante, compreso il fallimento di ciò per il quale viene utilizzato: nel caso in questione, il mancato aborto o l'aborto cosiddetto incompleto.

1. Con riferimento al mifepristone (*a*), il Professor Vittori ha affermato che le complicanze severe del primo farmaco sono rare, anche se in base a studi clinici riguardanti diversi metodi farmacologici per l'interruzione di gravidanza, viene sottolineata la difficoltà nella interpretazione dei dati sulle complicanze in ragione dei differenti protocolli adottati. Le maggiori complicazioni riguardano il sanguinamento con necessità di emostasi chirurgica, l'anemia con necessità di trasfusione, l'infezione, mentre non ci sono evidenze che l'aborto medico, confrontato con l'aborto chirurgico, sia fonte di un maggior rischio di problematiche riproduttive nelle gravidanze successive.

Al riguardo, come evidenziato dalla Professoressa Morresi, nella letteratura scientifica è giudicata probabile la correlazione tra l'infezione da *Clostridium Sordelii* e l'uso di mifepristone, in quanto una possibilità – non confermata né smentita – è che il mifepristone alteri il sistema immunitario e favorisca così l'infezione da *Clostridium*.

D'altro canto, il Professor Caputi ha reso noto che in base agli studi condotti sui dati forniti dall'OMS il 27 ottobre scorso, su circa 5 milioni di casi vi sono state circa 70 segnalazioni spontanee per infezione.

Quanto alla questione concernente l'incidenza degli eventi avversi, è emerso in primo luogo un problema legato al periodo di assunzione del farmaco RU486, laddove è stato riscontrato che il rischio di infezioni si colloca principalmente tra la settima e la nona settimana di gestazione. In particolare – ha evidenziato il Professor Rasi – vi è una progressione geometrica e non lineare di tutti gli effetti dalla settima settimana di gestazione in poi: tale aspetto è stato quindi oggetto di attenta valutazione da parte Consiglio di amministrazione dell'AIFA prima di vagliare l'immissione in commercio della specialità medicinale Mifegyne ai fini della definizione dei limiti temporali di utilizzo del farmaco RU486, quale inderogabile istanza di sicurezza.

In particolare – ha riferito il Professor Pecorelli – era emerso che nell'ambito delle sperimentazioni cliniche condotte da alcune Regioni in base alla vigente normativa in materia di importazione diretta, si era verificato un utilizzo assolutamente non coordinato, ma soltanto suggerito e limitato entro il 63° giorno dall'ultima mestruazione, vale a dire il termine massimo previsto dal foglietto illustrativo del Paese che aveva fornito il prodotto importato. Tuttavia, i dati relativi all'efficacia, provenienti in primo luogo dall'EMA testimoniavano come in tutto il mondo – dall'Organizzazione mondiale della sanità a qualsiasi altro Paese ed agenzia (l'EMA, in particolare) – non solo non fosse indicato un utilizzo del prodotto nei giorni successivi al 63° dopo l'ultima mestruazione, ma addirittura che il periodo compreso tra il 49° e il 63° giorno (vale a dire tra la settima e la nona settimana di gestazione) fosse quello in cui si manifesti la maggior parte dei cosiddetti eventi avversi gravi sopra descritti.

A fronte di ciò, come affermato dal Professor Pecorelli, l'Agenzia si è preoccupata di svolgere quello che in ogni circostanza è il compito fondamentale, vale a dire, da un lato, garantire l'efficacia del farmaco, quindi in questo caso l'efficacia dell'atto abortivo; dall'altro, la sicurezza del farmaco, dal momento che l'AIFA è istituzionalmente deputata alla tutela della sicurezza del cittadino. Alla luce di tali risultanze, secondo cui le emorragie e le infezioni anche gravi (in letteratura si registrano anche casi di morte) si manifestano prevalentemente tra la settima e la nona settimana, oltre alla considerazione che in letteratura sono riportati casi di gravi eventi avversi per l'utilizzo del farmaco dopo le nove settimane, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente Pecorelli, ha deciso di limitarne l'uso entro le sette settimane. Del resto – ha precisato il prof. Pecorelli – le sette settimane sono utilizzate come limite in gran parte dei Paesi europei aderenti all'EMEA e anche in Svizzera, che non è aderente all'EMEA.

Gli eventi avversi per quanto riguarda le prostaglandine (*b*) sono riconducibili sostanzialmente al sanguinamento e a dolori piuttosto importanti che si presentano soprattutto se si utilizzano nelle fasi più avanzate della gestazione. In particolare, dal momento in cui si assume la prostaglandina, raramente un'ora dopo, più spesso tre ore dopo (34 per cento), cinque ore dopo (35 per cento) o 12 ore dopo (per la gran parte), comunque entro 12 ore, avviene, all'inizio, la dilatazione, poi l'emorragia e infine l'espulsione del prodotto del concepimento. La prostaglandina, inoltre, può provocare mal di testa, nausea, vomito e una serie di altri effetti collaterali sgradevoli dovuti all'azione farmacologica.

Riguardo alle modalità di somministrazione della prostaglandina è stato invece sottolineato dal Professor Rasi il rischio infezione per uso intravaginale che, pertanto, ad avviso dell'AIFA, dovrebbe essere evitato, nonostante in alcuni Paesi l'uso del misoprostolo per via vaginale, ancorchè non raccomandato, risulti tuttavia ammesso.

Anche il professor Caputi ha sottolineato che il pericolo di infezioni può essere neutralizzato mediante l'utilizzo del misoprostolo preferibilmente per via orale anziché vaginale. Nel corso del tempo inoltre – ha osservato – in base all'evoluzione delle metodologie impiegate, si è registrata una progressiva diminuzione del rischio di infezione pari al 90 per cento dei casi; i progressi nelle conoscenze del farmaco hanno consentito altresì un sensibile miglioramento nel prevenire l'insorgenza di infezioni.

Tra coloro che si sono soffermati sull'incidenza di effetti collaterali, il Professor Viale ha, d'altra parte, affermato che la sintomatologia dell'aborto medico presenta profili di analogia con quella dell'aborto spontaneo per medesima epoca gestazionale, nel senso che può variare di intensità, ma non è tale da destare maggiore preoccupazione. A suo avviso, i sintomi sono assenti dopo la somministrazione della RU486 al primo giorno e sono determinati dalle prostaglandine. Gli effetti collaterali – principalmente nausea, vomito e diarrea – sono presenti in una piccola percentuale

dei casi, mentre si verificano dolore e le perdite ematiche al pari di ogni altro aborto spontaneo.

Il professor Fiala invece ha osservato che la circostanza che alcune pazienti possano trattenere tessuti non espulsi costituisce una situazione normale che non può essere a suo avviso fonte di alcuna infezione. Peraltro, grazie ai progressi registratisi sul piano clinico, a suo giudizio il rischio di infezione connesso all'emorragia può ritenersi assolutamente trascurabile e si può eventualmente procedere ad un'operazione di revisione chirurgica: tale intervento si è reso necessario in una ridotta percentuale dei casi, oscillante dal 2 al 5 per cento a seconda delle prassi mediche di riferimento. A tale riguardo, nel raffronto con gli aborti spontanei, è stato verificato che l'incidenza di infezioni, secondo studi condotti negli Stati Uniti, è pari all'1 per mille, che con la somministrazione di antibiotici è pari a 1 su 50.000 casi.

2. Quanto ai casi di decesso riscontrati a seguito di assunzione di RU486, il Professor Rasi, ha preliminarmente segnalato che esistono due tipi di accesso a questo genere di informazione: i dati forniti dalla azienda produttrice e la segnalazione della rete di farmacovigilanza ai vari livelli (nazionale, europeo e mondiale).

In particolare, i casi di decesso documentati e documentabili sono 29, di cui 17 casi di decessi per uso abortivo del farmaco RU486. La Professoressa Morresi ha infatti reso noto che 7 decessi sono attribuibili allo *shock* settico per infezione da *Clostridium Sordelii*, in probabile correlazione con l'uso del mifepristone (v. *supra*); 4 casi di decesso sono invece collegabili alla prassi di mancato ricovero ospedaliero in quanto le donne sono decedute in conseguenza di emorragia interna e massiva (di cui una connessa a gravidanza extrauterina non diagnosticata). A suo giudizio, si tratta di casi di decesso evitabili mediante ricovero ospedaliero, posto che tali casi hanno riguardato donne giovani con profilo di fragilità psicologica che ha portato a sottovalutare i sintomi: occorrerebbe invece non rimettere il vaglio della sintomatologia direttamente a carico delle pazienti, essendo preferibile sottoporle al monitoraggio intensivo di una struttura ospedaliera. Altri 6 decessi risulterebbero allo stato ancora non spiegati, mentre 2 casi sono riconducibili all'uso di sola prostaglandina.

Gli altri 12 decessi sono collegabili ad uso compassionevole, *off label*, del farmaco RU486, per la cura di particolari forme tumorali e di malattie depressive. Il Professor Rasi ha infatti ricordato che molti farmaci nascono per un determinato utilizzo, ma poi l'uso clinico e gli studi successivi ne dimostrano la possibile utilità in altre circostanze. In considerazione del profilo farmacologico del mifepristone, in particolare, si ritiene che possa essere efficace per la cura di alcuni tumori ovarici e di alcune forme di depressione. Quanto alla mortalità, nel primo caso i decessi sono collegabili alla malattia tumorale, in quanto le sperimentazioni venivano condotte, per motivi etici, nelle fasi terminali della malattia; due casi hanno riguardato invece pazienti (tra cui anche una vittima di sesso maschile) affetti, rispettivamente, da depressione e meningioma. In questi

casi – ha osservato il Professor Rasi – si esula dai profili di sicurezza previsti per l'interruzione volontaria di gravidanza poiché il farmaco non viene assunto per le abituali indicazioni. Peraltro, a giudizio della Professoressa Morresi, l'uso non abortivo del mifepristone deve essere comunque preso in considerazione ai fini della valutazione di profili di rischio per il suo utilizzo e di controindicazioni, a prescindere dall'uso specifico.

3. Riguardo alla stima della mortalità, sono intervenuti sia il Professor Rasi che la Professoressa Morresi, i quali hanno richiamato gli studi segnalati sul *New England Journal of Medicine* del 2005, secondo cui, mettendo a confronto il dato di mortalità per aborto medico con quello per aborto chirurgico in relazione alle corrispondenti settimane di gravidanza, ne è conseguito che, considerando le medesime età gestazionali, la mortalità per aborto medico è 10 volte superiore a quella per aborto chirurgico.

Tuttavia la Professoressa Morresi ha evidenziato come risultati assolutamente difficoltoso riuscire ad acquisire dati, molto spesso incompleti, relativamente ai casi di decesso, tanto che nell'ambito della letteratura scientifica è tuttora aperto un dibattito volto ad una revisione dei criteri di efficacia del metodo chimico, specialmente nella prospettiva di stilare stime di confronto con il metodo chirurgico più puntuali. In particolare, dal 1988 al 1997, negli Stati Uniti, 25 morti materne sono state attribuite ad infezioni dopo aborto chirurgico, su un totale di oltre 13 milioni di interventi, mentre dal 2001 al 2005 risultano 5 morti materne per infezioni da *Clostridium Sordellii* dopo aborto medico, a fronte di 460 mila interruzioni per via farmacologica.

4. Durante le audizioni, i soggetti auditi sono stati sollecitati a fornire maggiori ragguagli in merito al confronto tra aborto farmacologico e aborto chirurgico, proprio alla luce della sussistenza di eventi avversi o di specifiche controindicazioni.

In particolare, ad avviso del Professor Rasi, l'utilizzo secondo la dispensazione proposta dall'AIFA non potrà riguardare più del 2 o 3 per cento delle donne e andrà principalmente ad applicarsi in presenza di eventuali controindicazioni all'intervento chirurgico: ci si riferisce nello specifico ai casi di collo dell'utero ristretto, a malformazioni uterine, a stenosi – che si riscontrano soprattutto nelle fasi precoci della gravidanza e che in caso di aborto chirurgico potrebbero provocare lacerazioni o perforazioni – e ovviamente alle forme di intolleranza all'anestesia: questi casi definiscono il campo di applicazione di tale pratica e rappresentano le controindicazioni rispetto all'aborto chirurgico.

In questo senso, del resto, come evidenziato dal Professor Pecorelli, l'aborto farmacologico è una metodologia alternativa di aborto, la quale – già sufficientemente studiata in letteratura ed utilizzata nel mondo da circa 2 milioni e 400.000 persone – non costituisce di per sé una tecnica migliore rispetto a quella dell'interruzione per via chirurgica, sebbene possano esistere differenze sostanziali tra queste due tecniche. Ad esempio, con l'assunzione del primo farmaco si innesta un processo di non ritorno,

perché si va incontro non solo all'interruzione della gravidanza, ma anche, dato e concesso che possa fallire il tentativo di aborto, ad effetti teratogeni importanti e imprevedibili che possono essere dati dal farmaco stesso e che quindi impongono eticamente un'interruzione.

Al riguardo, occorre considerare che l'atto farmacologico si articola in un percorso temporale piuttosto lungo, quasi mai inferiore ai tre giorni e che vi sono implicazioni estremamente importanti dal punto di vista psicologico sulla donna che ha deciso di seguire questo difficile e doloroso percorso. Si rende pertanto necessario fornire spiegazioni chiare da parte del medico, (*v.infra* sul consenso informato) non per convincere la paziente che una tecnica sia migliore di un'altra, ma perché la donna sia pienamente consapevole dell'intero processo farmacologico. Sussistono in particolare scelte di opportunità dal punto di vista tecnico-clinico riguardo ai casi in precedenza menzionati per i quali sicuramente l'aborto di tipo farmacologico è preferibile a quello chirurgico, ovvero nel caso di donne per le quali l'anestesia è controindicata o nelle quali in precedenti interventi è stato visto che possono esistere problemi legati ad una pratica di tipo anestesiochirurgico. Restano tuttavia le scelte dettate dai desideri della donna, tenuto conto che ad esempio alcune donne hanno timore dell'intervento chirurgico o dell'anestesia.

Per quanto riguarda la percentuale di interruzioni farmacologiche rispetto al totale, il Professor Fiala ha osservato che la statistica temporale indica che in alcuni Paesi l'evoluzione è stata molto lenta, in altri, invece, più rapida. Ad ogni modo, su scala globale, circa il 50-60 per cento delle donne risulta che abbiano optato per il metodo farmacologico.

5. Con riferimento alle stime di efficacia del trattamento farmacologico e alla successiva necessità di revisione chirurgica ha riferito il Professor Caputi, richiamando gli studi condotti nell'ambito della procedura di *referral* presso l'EMA: in particolare, quando il mifepristone è associato al gemeprost, il trattamento ha funzionato nel 95 per cento dei casi, mentre gli insuccessi terapeutici oscillano dall'1 all'1,4 per cento per l'aborto parziale con espulsione e dallo zero all'1,5 per cento per il totale non funzionamento: le percentuali di fallimento, tuttavia, non superano mai il 4,6 per cento.

Quanto ai dati riportati dal professor Fiala, il metodo farmacologico ha un'efficacia che va dall'85 all'89 per cento, mentre il successivo intervento di revisione chirurgica si è reso necessario in una percentuale di casi che oscilla dal 2 al 5 per cento, a seconda delle prassi sanitarie.

Con particolare riferimento ai dati acquisiti riguardo alla sperimentazione condotta presso l'ospedale Sant'Anna di Torino, risulta che nel 5,5 per cento dei casi si è reso necessario ricorrere alla revisione chirurgica.

- e) Profili riguardanti la compatibilità con la legge n. 194 del 1978: 1. Le garanzie di ospedalizzazione – 2. La sorveglianza degli eventi avversi dopo l'assunzione della prostaglandina – 3. Il consenso informato – 4. L'accertamento dell'evento interruttivo.

Uno dei profili cruciali del dibattito ha riguardato la verifica di compatibilità e di coerenza con i principi e i parametri di sicurezza posti dalla legge n. 194 del 1978. In particolare, come precisato dall'Avvocato Salvatore, nell'ambito della direttiva comunitaria che regola le procedure di mutuo riconoscimento per i farmaci, la 2001/83/CE, si prevede un'apposita clausola di salvaguardia all'articolo 4, paragrafo 4, secondo cui la normativa comunitaria non osta all'applicazione delle legislazioni nazionali recante limiti o divieti alla vendita, alla fornitura o all'uso di medicinali a fini contraccettivi o abortivi per i medicinali utilizzati a fini contraccettivi o abortivi.

1. In questo quadro, il Ministro Sacconi, nel corso della sua audizione, ha tenuto a precisare che nel caso della RU486 le questioni tecniche, cioè le modalità di somministrazione, la sorveglianza su eventi avversi ed effetti collaterali, i dati epidemiologici e il *follow up*, sono strettamente intrecciate alla questione politica fondamentale, cioè il rispetto della legge n. 194 del 1978; per tale disciplina normativa, l'aborto legalmente praticato dovrebbe avere sempre natura «*terapeutica*», nei confronti della salute materna minacciata, anche in base alla nota sentenza n. 27 del 1975 della Corte costituzionale.

Al riguardo, ha posto rilevanti interrogativi sui profili etici il Professor Casavola, il quale ha sollecitato una riflessione riguardo ai rapporti tra l'introduzione del trattamento farmacologico con l'impianto normativo della legge n. 194 del 1978, con particolare riferimento ai possibili riflessi della disponibilità di una metodica clinicamente meno invasiva con la finalità della citata legge, che è quella di prevenire il ricorso a pratiche abortive.

Anche il Ministro ha sottolineato l'esigenza di verificare la congruità del farmaco con l'attuale normativa di cui alla citata legge n. 194 del 1978, ponendo una particolare forma di attenzione per quanto riguarda il rispetto della settimana di riflessione, l'effettiva possibilità che l'espulsione non avvenga in ambito ospedaliero, la maggiore o minore efficacia del metodo: in questo senso – ha ricordato – il già menzionato parere del Consiglio superiore di sanità del 18 marzo 2004 si fonda sulla comparazione tra i due diversi metodi sul piano della sicurezza. Sul punto, anche il Professor Casavola ha avuto modo di segnalare l'opportunità di un'attenta riflessione sulla valenza inderogabile oppure meramente precauzionale del ricovero ospedaliero.

In linea generale, quanto alle prassi applicative, il Ministro Sacconi ha preliminarmente osservato come il metodo chimico, in tutti i Paesi in cui è stato introdotto, presenti uno scarto tra l'uso stabilito nei protocolli e l'uso reale, la prassi medica concreta. Questo perché essendo una procedura lunga, soggetta a più verifiche, e affidata in gran parte alla paziente, è difficilmente aderente a uno *standard* tipico. Gli stessi problemi ne rendono complicato un efficiente monitoraggio, per esempio per quanto riguarda il momento effettivo dell'aborto, cioè l'espulsione dell'embrione, e anche il *follow up*. Le stime di perdita al *follow up* delle

pazienti, nei paesi europei che offrono dati in tal senso, oscilla tra il 20 e il 30 per cento.

Con particolare riferimento ai profili di compatibilità con la legge n. 194 del 1978 in merito al regime di ricovero ospedaliero, il Professor Rasi ha precisato che l'Agenzia, in base al suo perimetro di azione, non è tenuta a stabilire specifiche modalità di ricovero, né a definire percorsi ospedalieri, ma semplicemente a prendere atto che se c'è una legge dello Stato che prevede il ricovero, l'aborto dovrà avvenire in tale ambito.

Sul punto si è soffermato anche il Professor Pecorelli, il quale ha tenuto a sottolineare che – proprio al fine di superare le molteplici differenze tra le diverse definizioni di ricovero esistenti tra le varie realtà regionali – vi è un aspetto comune a tutte le realtà sanitarie del Paese, ovvero sia che, nel momento in cui si accetta una persona, si apre una procedura di ricovero, la quale viene chiusa al termine del percorso terapeutico. Per tali motivi l'AIFA ha disposto che il percorso debba svolgersi tutto in regime di ricovero: la cosiddetta presa in carico da parte del servizio inizia dal momento in cui la paziente è entrata in ospedale ed è stata registrata con il suo certificato, di almeno sette giorni di validità, di interruzione e fino al momento in cui non è avvenuta l'espulsione del prodotto del concepimento, il servizio ne è responsabile.

Per quanto riguarda il percorso clinico – ha aggiunto il professor Pecorelli – nel rispetto della legge n. 194 del 1978, la menzionata delibera AIFA ha ammesso il farmaco soltanto come fascia H, ovvero sia a dispensazione ospedaliera, prevedendone l'assunzione in ospedale o in struttura sanitaria prevista dalla normativa e di fronte al medico, che deve accertarsi che la paziente ingoi la compressa.

Riguardo alle garanzie di ospedalizzazione, il Professor Fiala ha reso noto che in nessun Paese sia prevista la necessità di tre giorni di ricovero ordinario, in quanto il trattamento farmacologico avviene per lo più in ambito ambulatoriale, oppure nella formula del *day hospital*. Tuttavia, a suo giudizio, l'assunzione del mifepristone è il vero «*point of no return*», che deve avvenire in ospedale, laddove invece la prostaglandina può essere assunta anche a domicilio (v. *infra*).

Al riguardo, l'Assessore Artesio ha fatto presente che nell'ambito della sperimentazione clinica effettuata presso l'ospedale S. Anna di Torino (v. *supra*), i primi 26 casi sono stati effettuati in regime di *day hospital* terapeutico, mentre le restanti pazienti, in base alle nuove prescrizioni ministeriali che modificavano il protocollo clinico, sono state trattate in regime di ricovero ordinario: per alcune di esse il ricovero si è protratto oltre il terzo giorno.

2. Il Professor Pecorelli ha avuto modo di precisare che, alla luce delle differenze nel processo abortivo nei vari Paesi, in molti di essi si manifestano più effetti collaterali riconducibili al fatto che l'aborto avviene a domicilio. Infatti, proprio sulla pericolosità degli eventi avversi dopo l'assunzione della prostaglandina si è concentrata l'attenzione dell'AIFA per quanto riguarda la salvaguardia della salute della donna. In

particolare è stato ritenuto fondamentale che tali eventi – che come *supra* sottolineato avvengono nelle 3-12 ore successive all'assunzione della prostaglandina – siano seguiti nel loro processo dal servizio ostetrico-ginecologico. Pertanto, sulla base dei dati forniti dalla EMEA, dagli PSUR, dalla Commissione tecnico scientifica e dalla farmacovigilanza interna, il Consiglio di amministrazione ha ritenuto fosse necessario specificare nella delibera del 30 luglio 2009 che il percorso di espulsione del prodotto del concepimento fosse seguito all'interno di quella che la legge n. 194 del 1978 definisce «struttura sanitaria», sia essa pubblica o privata accreditata dalla Regione. La citata legge prevede altresì che l'aborto possa avvenire anche all'interno di poliambulatori che siano strutturalmente collegati con la struttura sanitaria, cioè con l'ospedale.

A questo riguardo, il Professore Pecorelli ha rammentato, in una positiva logica di collaborazione tra un organismo tecnico scientifico ed un organo politico, di aver rappresentato al Ministro Sacconi l'esigenza che la parte del percorso che riguarda l'espulsione debba avvenire all'interno della struttura ospedaliera. Infatti, come organo tecnico e non politico, l'AIFA è deputata al controllo e alla salvaguardia della salute, salvaguardia assicurata – come peraltro evidenziato nell'ambito dell'intera letteratura mondiale – soltanto dal fatto che la donna sia sotto stretta osservazione dal momento in cui utilizza la prostaglandina al momento in cui si verifica l'espulsione. Se non avviene questo cosiddetto monitoraggio intensivo, possono verificarsi tutti gli eventi avversi sopra descritti.

3. Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 194 del 1978 sul consenso informato, il Consiglio di amministrazione dell'AIFA, nella prospettiva di garantire pienamente la salute della donna, nella delibera del 30 luglio 2009, ha previsto l'obbligo di una dettagliata informativa sulla procedura farmacologica, disponendo in particolare che la donna debba essere informata su tutto ciò che vi è di possibile e di alternativo (quale l'intervento chirurgico della gravidanza); nonché in merito a tutti gli eventi avversi. In particolare – come evidenziato dal Professor Pecorelli – occorre illustrare alla donna l'intero percorso, poiché, assumendo la prostaglandina, per almeno il 74 per cento delle pazienti si manifestano dolori che possono essere alleviati da presidi farmacologici, i quali non possono che avvenire all'interno di una struttura sanitaria.

Al riguardo, la Professoressa Morresi ha segnalato l'esigenza che, nell'ambito del consenso informato, sia data opportuna informativa riguardo al dato concernente il tasso di mortalità (v. *supra*), tenuto conto che per quanto riguarda l'aborto chimico, esso è pari a 1 su 100 mila, mentre, ove paragonato a quello per la stessa età gestazionale relativamente all'aborto chirurgico, è pari a 1 su 1 milione.

Tra gli interrogativi suscitati dal Professor Casavola, residua la preoccupazione che, sebbene il consenso informato abbia perso i caratteri di una mera formula rituale, la finalità di rendere la donna pienamente consapevole delle sue scelte e valutazioni sia in realtà parzialmente soddi-

sfatta in ragione delle evidenti asimmetrie nel patrimonio di conoscenze che sussistono tra il medico e la paziente.

4. Strettamente connessa alle disposizioni di cui alla legge n. 194 del 1978 in materia di sorveglianza è la questione riguardante l'accertamento dell'evento interruttivo della gravidanza, se all'atto della somministrazione del farmaco o dell'avvenuto svuotamento del materiale del concepimento dall'utero. Sull'argomento il Professor Rasi ha fatto presente che i ginecologi si stanno orientando nel valutare l'evento interruttivo in relazione alla verifica dell'avvenuta espulsione del feto attraverso indagine ecografica: modalità verso cui a suo giudizio si orienteranno anche le Regioni e gli altri soggetti competenti. Come sottolineato dal Professor Pecorelli, l'accertamento dell'interruzione della gravidanza diventa un atto fondamentale per i medici del servizio ostetrico-ginecologico delle strutture sanitarie interessate, come prevede la legge n. 194 del 1978, poiché elevato è il pericolo di malformazioni in caso di continuazione della gestazione. Infatti, dall'ultimo PSUR sulla farmacovigilanza, sono stati segnalati numerosissimi casi di malformazioni (maggiori se l'embrione, e quindi poi il feto, è di sesso femminile) legati all'utilizzo di uno o di entrambi i farmaci (cioè sia del mifepristone che della successiva prostaglandina) nei casi in cui l'aborto non sia avvenuto, proseguendo quindi la gravidanza. Tale circostanza pertanto pone un problema di indubbia rilevanza in merito alla salvaguardia assoluta della salute, compresa quella del nascituro.

f) Impiego di prostaglandine nel percorso di aborto farmacologico: 1. Le tipologie di prostaglandine – 2. L'applicazione della legge n. 94 del 1998, cosiddetta «legge Di Bella»

1. Riguardo al quesito concernente l'utilizzo di prostaglandina come secondo farmaco, si è appreso che ne esistono di due tipologie: il gemeprost, che va sotto il nome di Cervidil e che è di uso ospedaliero corrente, e il misoprostolo, chiamato Cytotec, che da alcuni studi sembrerebbe essere migliore del gemeprost dal punto di vista non tanto degli effetti collaterali, quanto dell'efficacia, purchè assunto entro le sette settimane. Il misoprostolo, o Cytotec, a differenza del gemeprost, non è indicato tra i farmaci da utilizzare per l'interruzione di gravidanza, poiché non è in commercio in molti Paesi, dal momento che potrebbe essere utilizzato, oltre che per curare l'ulcera gastrica e le emorragie uterine post-parto, anche per finalità abortive. Gli studi clinici, però, dimostrano che il misoprostolo, a parte il prezzo inferiore, sembrerebbe essere più efficace, mentre il gemeprost sarebbe percentualmente meno vantaggioso, ancorchè non abbia un profilo di totale inefficacia.

2. L'esistenza di una duplice tipologia di prostaglandina, ha reso necessario soffermarsi sui contenuti normativi delle due leggi che regolano l'accesso ai farmaci per i quali non vi sia indicazione, segnatamente la legge n. 648 del 1996 e la legge n. 94 del 1998, altresì conosciuta

come «legge Di Bella». Al riguardo, il Professor Rasi ha precisato che, nel caso del misoprostolo, non si può applicare la legge n. 648 del 1996 perché sarebbe necessario un *iter* autorizzativo specifico, per inserire nell'elenco anche il misoprostolo. Per ora non si ravvisano ragioni per avviarlo, poiché esiste un altro farmaco, che è appunto il gemeprost, indicato per il caso di interruzione farmacologica.

La raccomandazione, tuttavia, è quella di utilizzare il misoprostolo, così come indica l'RCP (riassunto delle caratteristiche del prodotto) dell'EMA; quindi, pur non essendo impossibile utilizzare anche l'altro medicinale, quest'ultimo risulta essere migliore e dunque nel foglietto illustrativo sarà recepito pedissequamente quello che in sede europea è stato indicato dall'EMA.

La disponibilità di questo farmaco costituisce tuttavia un'ulteriore limitazione, poiché esso può essere prescritto solo in base alla legge Di Bella e sotto la responsabilità del medico, previo consenso informato alla donna in merito all'utilizzazione di quel farmaco fuori dalle indicazioni previste. Un ulteriore *addendum* legislativo è stato previsto nella legge finanziaria 2007 laddove si stabilisce che, per l'utilizzo di un farmaco di cui non è autorizzato il commercio, non basta la mera sperimentazione clinica di uso consolidato, bensì occorre l'avvio in fase di sperimentazione numero due, problema tuttavia non sussistente per il misoprostolo che per l'appunto è un farmaco su cui esistono studi clinici ben oltre la fase due.

CONCLUSIONI

Con l'audizione dell'avvocato Salvatore, direttore del *Legal Sector* dell'EMA, si è definito più precisamente il quadro delle competenze regolatorie e normative:

Ogni Stato membro a cui viene richiesta l'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco, da parte dell'azienda produttrice titolare di tale autorizzazione, rilasciata da un altro Stato membro, in base alla procedura di mutuo riconoscimento è obbligato a riconoscerne l'efficacia, salvo sollevare problemi di farmacovigilanza che avvierebbero una nuova procedura arbitrale dinanzi all'EMA.

È comunque possibile in qualsiasi momento per ogni Stato membro della UE aprire una trattativa decentrata ed una richiesta di arbitrato all'EMA.

A tale riguardo, si ricorda che la specialità medicinale Mifegyne non è stata oggetto di una procedura centralizzata, bensì di una procedura decentrata di mutuo riconoscimento in quanto l'EMA è stata adita nell'ambito di una fase di carattere arbitrale sollevata dalla Francia.

Al tempo stesso, in base all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/83/CE, relativo ai farmaci contraccettivi e abortivi, sussiste per lo Stato membro l'obbligo di riconoscere l'autorizzazione previa verifica di

compatibilità con la legislazione nazionale vigente, ove recante divieti o limitazioni all'uso di farmaci contraccettivi e abortivi.

È evidente che la *ratio* della disciplina ora esposta è il rispetto delle normative nazionali in tema di interruzione volontaria di gravidanza o contraccezione. Gli ordinamenti interni possono prevedere particolari indicazioni restrittive, come nel caso italiano, che all'articolo 8 della legge n. 194 del 1978 prevede che l'IVG possa avvenire esclusivamente in ambito ospedaliero, in strutture espressamente indicate dalla stessa legge.

In particolare l'Avvocato Salvatore ha spiegato che l'AIFA, come l'EMA, sono organi tecnici che dipendono rispettivamente dalle leggi dello Stato italiano nel primo caso e dalla Commissione europea nel secondo. Non può essere quindi solo l'organo tecnico a disciplinare la congruità normativa, bensì in primo luogo l'autorità competente, con particolare riferimento al Governo. Le valutazioni di compatibilità normativa avrebbero dovuto essere richieste agli organi competenti prima della delibera di immissione in commercio, come in analoghe situazioni precedenti si è sempre verificato.

Si conferma, da tutte le audizioni, come l'uso del farmaco in questione, pur nella difformità dei protocolli, delinei una procedura di IVG farmacologica che si articola in diverse fasi, con un'estrema variabilità riguardo ai tempi e alle modalità con cui l'espulsione e lo svuotamento della cavità uterina vengono completati. Perché l'IVG con la RU486 sia ricondotta all'interno delle limitazioni previste dalla normativa italiana, essa deve avvenire, in ogni sua fase, fino a completamento della procedura, all'interno di una delle strutture indicate dall'articolo 8 della citata legge n. 194.

Per quanto riguarda i profili di sicurezza vanno ricordati in primo luogo i due pareri del CSS. Nel primo, del 18 marzo 2004, si afferma che *«i rischi connessi all'interruzione farmacologica della gravidanza si possono considerare equivalenti alla interruzione chirurgica solo se l'interruzione di gravidanza avviene in ambito ospedaliero»*, e tra le motivazioni addotte si citano *«la non prevedibilità del momento in cui avviene l'aborto»* e *«il rispetto della legislazione vigente che prevede che l'aborto avvenga in ambito ospedaliero»*.

Il secondo parere, espresso il 20 dicembre 2005, stabilisce che *«l'associazione di mifepristone e misoprostolo deve essere somministrata in ospedale pubblico o in altra struttura prevista dalla predetta legge e la donna deve essere ivi trattenuta fino ad aborto avvenuto»*.

Dall'audizione della Professoressa Morresi, inoltre, si evince altresì che le cause di alcuni decessi sono inerenti alle modalità di assunzione del farmaco in *day hospital*, che affidano la valutazione della sintomatologia e dei rischi conseguenti direttamente alla competenza della paziente, senza il livello di vigilanza sanitaria garantita dalla presenza di personale medico specializzato.

L'eventuale rientro a domicilio prima del completamento della procedura abortiva da parte della paziente (sia nel caso di ricovero in *day ho-*

spital che per dimissioni volontarie), crea un serio ostacolo al monitoraggio di eventi avversi ed effetti collaterali.

Come emerso dall'audizione del Professor Vittori, sarebbe poi necessario chiarire i profili di responsabilità medica in merito all'eventuale scelta del misoprostolo come prostaglandina, il cui uso come abortivo è *off label*, e sulle modalità di informazione alle donne che eventualmente firmassero le dimissioni volontarie prima del completamento della procedura abortiva. La prostaglandina già in commercio in Italia per uso abortivo è il gemeprost, e quindi non è giustificato il ricorso al misoprostolo mediante il richiamo alla legge «Di Bella», n. 94 del 1998, che in questo caso sarebbe impropriamente utilizzata.

A sostegno delle argomentazioni fin qui esposte, si evidenzia che il Professor Casavola, pur avendo chiarito che il Comitato nazionale per la bioetica non è stato sinora investito del compito di elaborare uno studio sul tema della RU486, ha posto l'accento su una serie di elementi di forte incertezza.

In primo luogo, emergono seri interrogativi in merito alla scelta da parte della donna, interrogativi che impongono il rispetto di un consenso pienamente informato, chiaro ed inequivoco, che, peraltro, dovrebbe essere ribadito in modo cogente nelle linee guida ministeriali.

Inoltre, per quanto si possa sostenere che il farmaco in questione risulta non solo noto, ma diffuso in altri Paesi da molti anni, non si deve sottovalutare che ciascuno Stato resta libero di decidere, sulla base della propria legislazione e nel rispetto dei propri costumi.

Lo stesso Professor Casavola ha sottolineato altresì la questione riguardante se e in quale misura sia alterato dalla metodica dell'aborto chimico l'impianto della legge n. 194 del 1978 perché, nell'ambito di quelle che sono le ricadute nell'immaginario collettivo di ogni prodotto del progresso scientifico, potrebbe apparire più invogliante l'assunzione di una pillola rispetto alla complessità derivante dalla metodica dell'aborto chirurgico.

Infine, è necessario riconsiderare i profili problematici legati all'obiezione di coscienza non solo del medico, ma anche di tutto il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie, in linea con quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 194 del 1978; infatti se, da un lato, essa può valere come non condivisione della pratica sociale dell'aborto, dall'altro lato, può generare l'abbandono della madre ad una scelta solitaria e non tempestivamente controllata.

PROPOSTE

Poiché la procedura di immissione in commercio della specialità Mifegyne per mutuo riconoscimento fin qui seguita dall'AIFA non ha previsto la verifica della compatibilità con la normativa vigente, la Commissione Igiene e sanità propone di sospendere tale procedura per chiedere

ed acquisire il parere del Ministro competente in materia, consentendo, ove si ritenga necessario, di riavviare la procedura dall'inizio.

Il parere della Commissione per quanto riguarda sia la compatibilità con la normativa vigente che i profili di sicurezza è, come peraltro indicato dai due pareri del CSS, che l'intera procedura abortiva, nelle sue diverse fasi, sia effettuata in regime di ricovero ordinario.

La Commissione suggerisce inoltre di verificare l'esistenza di studi per superiorità del metodo farmacologico o studi di non inferiorità, al fine di ottemperare all'articolo 15 della citata legge n. 194, nel quale si prevede la possibilità di ricorrere all'uso *«di tecniche più moderne, più rispettose dell'integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per l'interruzione della gravidanza»*.

Rispetto ai dubbi sui decessi a seguito di assunzione di RU486 o delle prostaglandine associate, e di fronte alle difficoltà di disporre di dati certi, si auspica una richiesta di arbitrato che riapra la discussione di merito sul rapporto rischi/benefici e ponga in essere una nuova istruttoria e deliberazione dell'EMA.

SCHEMA ALTERNATIVO DI DOCUMENTO CONCLUSIVO PRESENTATO DAI SENATORI FINOCCHIARO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, COSENTINO, CHIAROMONTE, Ignazio MARINO e SOLIANI SULL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA PROCEDURA DI ABORTO FARMACOLOGICO MEDIANTE MIFEPRISTONE E PROSTAGLANDINE – PERCORSO GENERICAMENTE INDICATO COME «PILLOLA ABORTIVA RU486» – E VALUTAZIONE DELLA COERENZA DELLE PROCEDURE PROPOSTE CON LA LEGISLAZIONE VIGENTE; ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI CLINICI, VALUTAZIONE DEI DATI EPIDEMIOLOGICI ANCHE IN RELAZIONE AGLI STUDI INTERNAZIONALI SUL RAPPORTO RISCHIO-BENEFICI

In considerazione dei lavori svolti dalla Commissione 12^a, secondo un programma ed un calendario dettagliato di indagine condiviso dai suoi componenti, si ritiene che siano state raggiunte le seguenti conclusioni:

1. La procedura di aborto farmacologico mediante mifepristone e prostaglandine. Il farmaco e la procedura adottata in ambito comunitario

L'interruzione medica di gravidanza intrauterina in corso si basa sull'assunzione sequenziale di due principi attivi diversi: il mifepristone (RU486) e, a distanza di 48 ore, una prostaglandina. Il primo, interessando i recettori del progesterone, necessari per il mantenimento della gravidanza, agisce sul lato abortivo inteso come cessazione della vitalità dell'embrione. Il secondo ne provoca, successivamente, l'espulsione dall'utero.

L'autorizzazione alla immissione in commercio della specialità medicinale «Mifegyne» (ovvero RU486) ha seguito una delle procedure previste dal diritto comunitario (Direttiva 2001/83/CE attuata con decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219), ovvero la procedura di mutuo riconoscimento.

Tale procedura si basa esclusivamente sul riconoscimento dell'efficacia, della sicurezza e della qualità del farmaco sottoposto, mentre è fatta

salva la sovranità dello Stato in materia di rimborsabilità ed economicità. Un altro aspetto in deroga al mutuo riconoscimento è la materia sulla quale prevale la legislazione nazionale come, ad esempio, la contraccezione e l'interruzione di gravidanza regolate dalla legge n. 194 del 1978.

La suddetta procedura ha luogo su impulso di uno dei Paesi membri, in ragione del quale tutte le volte che un prodotto viene autorizzato da uno Stato membro, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio può chiedere che tale autorizzazione venga riconosciuta da un altro Stato membro. Lo Stato cui viene richiesto di riconoscere una autorizzazione già rilasciata da un altro Stato è obbligato a riconoscere detta autorizzazione, riconoscendole efficacia. Ove sorgano problemi di farmacovigilanza, di salute pubblica, di sicurezza o di ordine pubblico, lo Stato membro cui viene richiesto il riconoscimento di una autorizzazione inizialmente rilasciata da un altro Stato membro deve adire l'Agenzia europea per i medicinali, attivando una procedura di carattere arbitrale, al fine di dirimere la controversia mediante la valutazione circa la sussistenza, in termini di positività, del rapporto rischio-beneficio della specialità medicinale in questione. Nell'ambito di detta procedura l'Agenzia acquisisce i dati clinici che vengono valutati a livello nazionale e quelli che sono presentati dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Ad oggi non risulta che tale procedura sia stata avviata dallo Stato italiano.

In ragione della procedura seguita, l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) non ha quindi valutato il farmaco prima dell'autorizzazione all'immissione in commercio (come per la procedura centralizzata), ma è stata successivamente investita in quanto adita nell'ambito di una procedura di carattere arbitrale rispetto ad un problema di farmacovigilanza, ai sensi dell'articolo 31 della direttiva 2001/83/CE.

In particolare, il Comitato dei medicinali per uso umano, interpellato dalla Francia per una valutazione in ordine sia alla sussistenza della positività del rapporto rischio-beneficio, anche con riferimento al dosaggio inferiore, sia al possibile uso *off label* del farmaco, abbinato all'utilizzo di altre specialità, ha espresso parere favorevole in ragione della positività del rapporto rischio-beneficio dei medicinali contenenti mifepristone nell'indicazione «*interruzione medica di gravidanza intrauterina in regime sequenziale con un analogo della prostaglandina (...) fino al 63° giorno di amenorrea*».

La Commissione delle Comunità europee, sulle base del parere formulato dal Comitato dei medicinali per uso umano, ai sensi dell'articolo 31 della citata direttiva comunitaria 2001/83/CE ha adottato la decisione n. 3029 del 14 giugno 2007, la quale prevede per gli Stati membri di riconoscere l'autorizzazione originariamente rilasciata, in considerazione del permanere della positività del rapporto rischio/beneficio legato all'utilizzo del farmaco, tranne in materia di contraccezione e di interruzione di gravidanza come previsto dall'articolo 4, comma 4, della suddetta direttiva.

Infatti, l'Agenzia è un organo di consulenza tecnico-scientifico della Commissione europea e quindi non ha potere decisionale, ma svolge una funzione di valutazione di carattere tecnico-scientifico per quanto riguarda il rapporto rischio/benefici, la qualità, la sicurezza e l'efficacia del medicinale attraverso i propri comitati, in netta distinzione dal potere decisionale relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio che spetta alla Commissione, in base ad una rigida ripartizione di competenze.

2. Valutazione della coerenza delle procedure proposte con la legislazione vigente

Per ciò che riguarda l'Italia, la competenza allo svolgimento dell'*iter* autorizzativo è affidata all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA).

L'AIFA, in virtù della sua legge istitutiva, (decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003), ha tre compiti principali. Il primo di tali compiti consta nell'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci e si basa sul profilo del rischio-beneficio del farmaco stesso. Il secondo riguarda l'attribuzione della classe di dispensazione, ovvero il livello di rimborsabilità o meno del farmaco, il che implica la responsabilità di regolare la spesa farmaceutica affinché possa rientrare nel tetto fissato di volta in volta dal Governo. Il terzo compito è quello di promuovere lo sviluppo economico nell'ambito del settore farmaceutico.

Nell'ambito dell'audizione dedicata, il professor Rasi, Direttore generale dell'Agenzia ha illustrato le singole fasi che distinguono il procedimento generale di commercializzazione.

Nel caso della specialità Mifegyne, tale procedimento è iniziato nel novembre del 2007, a seguito dell'inoltro, da parte della ditta produttrice «Exelgyn» della richiesta di commercializzazione in Italia. Gli ultimi atti del Consiglio di amministrazione AIFA, ovvero la Delibera 14 del 30 luglio 2009 e la Delibera n. 17 del 19 ottobre 2009, con cui è approvata l'autorizzazione all'immissione in commercio e alla rimborsabilità della specialità Mifegyne, sono in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Poiché detta pubblicazione condiziona i successivi adempimenti e, in particolare, l'adozione delle linee guida da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, si ritiene necessario un impegno positivo del Governo, e in particolare del Ministro della giustizia, a favorirne l'attuazione.

Poiché la Commissione si è proposta di valutare la coerenza delle procedure svolte con la legislazione vigente, si ritiene che AIFA, nell'ambito e nei limiti della propria competenza, abbia agito in conformità al disposto della Direttiva 2001/83/CE attuata con decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. L'Agenzia, infatti, ha adempiuto agli obblighi previsti dalla citata normativa relativi all'*iter* comunitario fissato per l'autorizzazione.

3. Organizzazione dei percorsi clinici e valutazione dei dati epidemiologici

Nel corso dell'indagine conoscitiva è emersa l'assoluta centralità e validità della legge n. 194 del 1978 come riferimento consolidato del nostro ordinamento.

I lavori della Commissione hanno evidenziato la necessità e l'urgenza che si concluda l'*iter* di competenza di AIFA, con l'immediata pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della delibera citata e che il Governo, che non ha mai avviato alcuna procedura di arbitrato presso l'EMEA riguardante il Mifegyne, adotti, in accordo con le Regioni, le linee guida per l'utilizzazione della specialità medicinale Mifegyne, in piena compatibilità con la legge n. 194 del 1978 e con il rispetto delle garanzie di tutela della salute della donna in essa previste.

In particolare, l'indagine svolta deve essere considerata una buona occasione per rivalutare e restituire spazio a tutti gli aspetti di prevenzione, di informazione e di sostegno che quella legge ha previsto e che, nel tempo, sono stati troppo spesso sottovalutati e trascurati. È essenziale che il Governo, con le linee guida, realizzi precisi impegni. In particolare:

- una corretta informazione sui diritti sociali, sanitari e assistenziali riconosciuti alle donne relativamente alla maternità e all'interruzione volontaria della gravidanza, restituendo forza al ruolo proprio dei consultori;

- la realizzazione di una effettiva rete di sostegno alla donna – mediante professionalità adeguate – sotto il profilo psicologico, medico, sociale al fine di non consentire ulteriormente che l'interruzione volontaria di gravidanza sia un'esperienza di solitudine;

- lo svolgimento della intera procedura abortiva, nelle due diverse fasi, in regime di ricovero ordinario, nella consapevolezza che essa ha specifiche implicazioni, sia legate al rischio clinico che di carattere psicologico, che vanno affrontate con strumenti adeguati, così come previsto dalla legge n. 194 del 1978 e dal deliberato AIFA del 30 luglio 2009;

- è inoltre urgente che l'AIFA avvii con la massima celerità la registrazione del misoprostolo anche per l'indicazione all'IVG in considerazione del minor rischio clinico e del miglior rapporto costo/beneficio rispetto al gemeprost per il quale tale indicazione è già disponibile;

- si ritiene, inoltre, di dover monitorare in sede parlamentare le modalità di utilizzo della pillola abortiva nelle organizzazioni sanitarie regionali, nonché l'andamento degli eventi avversi rispetto alla metodica chirurgica.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 25 novembre 2009

137^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MONTI

indi del Presidente

D'ALÌ

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1781) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2008

(Relazione alla 14^a Commissione sul disegno di legge n. 1781. Parere alla 14^a Commissione sul documento LXXXVII, n. 2. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 1781. Parere favorevole sul documento LXXXVII, n. 2)

Riprende l'esame del disegno di legge e del documento in titolo sospeso nella seduta di ieri.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente MONTI dichiara conclusa la discussione generale congiunta.

Il senatore ORSI (*PdL*), in sede di replica, dichiara di condividere le osservazioni del senatore Della Seta sull'articolo 12 relative alla necessità di assicurare le migliori condizioni di sicurezza successivamente alla chiusura dei siti di stoccaggio dell'anidride carbonica. D'altro canto la normativa comunitaria a cui si intende dare attuazione è già ampiamente ispirata al principio di precauzione. Ritiene però eccessivo configurare nuovi e più gravosi obblighi in capo ai gestori dei siti di stoccaggio.

Per quanto riguarda le osservazioni della senatrice Mazzuconi all'articolo 11 del disegno di legge in esame, fa presente che i comuni hanno già definito i piani di zonizzazione acustica e che gli *standard* acustici de-

vono essere differenziati in funzione della localizzazione degli edifici abitativi.

Nel merito dell'articolo 13, osserva che la finalità principale di tale disposizione non è lo sfruttamento energetico della pollina, bensì quella di consentire lo smaltimento di tali deiezioni animali evitando l'inquinamento delle falde acquifere e tutelando così i corpi idrici.

L'articolo 14 dovrebbe poi essere soppresso poiché le disposizioni in esso contenute sono state già recepite nel decreto-legge n. 135 del 2009, recentemente convertito dalla legge n. 166 del 2009, in materia di adempimento di obblighi comunitari.

A seguito della replica del relatore si apre un dibattito nel quale interviene il senatore DELLA SETA (*PD*), che fa presente l'atteggiamento di apertura del suo Gruppo volto ad incoraggiare il recepimento della direttiva europea sullo stoccaggio dell'anidride carbonica senza però pregiudicare l'esigenza di garantire la massima sicurezza nelle attività connesse all'impiego di tali nuove tecnologie.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) ritiene che non sussistano, sulla base del tenore letterale dell'articolo 11 della legge n. 88 del 2009, gli estremi per sostenere la necessità di una interpretazione autentica della disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e*), della legge n. 447 del 1995 e che l'eventuale sostituzione del comma 5 dell'articolo 11 della citata legge n. 88 creerebbe, anziché risolverli, numerosi problemi interpretativi e sarebbe fonte di contenzioso giurisdizionale.

Il senatore FERRANTE (*PD*) fa presente che il recepimento delle nuove disposizioni comunitarie in tema di sottoprodotti, qualora si ritenga assolutamente indispensabile effettuarlo in questo momento come recepimento a sé stante, dovrebbe configurarsi come preciso e puntuale. Sottolinea quindi l'opportunità di inserire nel parere un'osservazione che escluda la possibilità di interpretare l'articolo 11 nel senso che il regime in deroga si attiverebbe comunque in assenza dei decreti legislativi da adottare.

Il relatore, senatore ORSI (*PdL*), dopo aver ricordato che i luoghi di abbancamento geologico sono quelli nei quali vennero svolte le attività di estrazione, ribadisce che la normativa recata dall'articolo 11 risponde ad esigenze rilevanti ed ineludibili.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione, con distinte votazioni, conferisce quindi mandato al relatore a redigere una relazione favorevole con le osservazioni emerse nel corso del dibattito sul disegno di legge comunitaria e mandato al relatore a redigere un parere favorevole sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2008.

IN SEDE CONSULTIVA

(1813) RUSCONI ed altri. – Disposizioni per favorire le società e le associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione dell'impiantistica sportiva

(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente D'ALÌ (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, che mira a favorire lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva a tutte le età e tra tutti gli strati della popolazione attraverso la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero la ristrutturazione di quelli esistenti mediante la semplificazione e l'accelerazione delle relative procedure amministrative, nonché il riconoscimento di agevolazioni fiscali alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche.

A tale scopo l'articolo 2 fornisce la definizione di impianto sportivo e complesso multifunzionale recate rispettivamente alla lettera *b*) e alla lettera *c*) della comma 2.

L'articolo 3 prevede la pianificazione degli interventi per l'impiantistica sportiva previa un'analisi preventiva delle infrastrutture nazionali sportive esistenti. I soggetti proponenti di opere relative ad impianti sportivi presentano alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro sei mesi uno studio di fattibilità comprensivo delle valutazioni di ordine sociale, ambientale ed infrastrutturale e del piano finanziario, con l'indicazione delle eventuali risorse pubbliche e degli eventuali finanziamenti per la sua predisposizione. Sulla conformità o meno ai requisiti richiesti dall'articolo 4, comma 3, si esprime, entro quattro mesi, l'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva di cui all'articolo 2, comma 564, della legge n. 244 del 2007, che redige una graduatoria di tutti gli studi di fattibilità sulla base di criteri obiettivi e trasparenti che valorizzino le peculiarità di ciascun progetto.

L'articolo 4 prevede l'individuazione di impianti sportivi o di complessi sportivi multifunzionali anche mediante la stipula di un'intesa tra le amministrazioni comunali ed i soggetti proponenti. I commi 2, 3 e 4 di tale articolo disciplinano le modalità istituzionali per la realizzazione e la gestione dell'impianto sportivo o del complesso sportivo multifunzionale i criteri di localizzazione delle aree su cui tali infrastrutture devono sorgere.

L'articolo 5 disciplina le modalità di cessione di diritti reali a società sportive dilettantistiche per la ristrutturazione degli impianti sportivi pubblici esistenti.

L'articolo 6 reca misure volte a favorire la ristrutturazione o la costruzione di impianti sportivi o complessi sportivi multifunzionali prevedendo che i soggetti proponenti possano accedere alle agevolazioni erogate dall'Istituto per il credito sportivo ai sensi della disciplina vigente nonché a contributi erogati dagli enti locali nel cui territorio sono localizzati gli impianti.

L'articolo 7 reca agevolazioni fiscali e tributarie a favore dello sport dilettantistico.

L'articolo 8 reca la copertura finanziaria, valutata in 35 milioni di euro per l'anno 2010 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Gli articoli 9 e 10 disciplinano rispettivamente l'ambito di applicazione e l'entrata in vigore.

Si apre la discussione.

Il senatore DELLA SETA (PD) fa presente che il Gruppo del Partito Democratico nutre notevoli dubbi sull'impianto complessivo del disegno di legge in titolo, che appare strettamente legato al disegno di legge n. 1193 in materia di costruzione di impianti sportivi, approvato recentemente in testo unificato in sede deliberante dalla 7^a Commissione permanente del Senato. Il principale profilo di criticità del disegno di legge n. 1813 risiede nella definizione da esso recata di complesso multifunzionale, una definizione talmente ampia da poter quasi ricomprendere qualsiasi intervento edilizio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(276) CARRARA ed altri. – *Legge quadro per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*

(330) CARRARA ed altri. – *Norme per il prelievo venatorio dei cervidi e dei bovidi con il cane da seguita*

(397) BENEDETTI VALENTINI. – *Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria e per la protezione della fauna selvatica*

(398) BENEDETTI VALENTINI. – *Modifica all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di accesso dei cacciatori negli ambiti territoriali di caccia*

(480) MASSIDDA. – *Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*

(510) PORETTI ed altri. – *Modifiche al codice civile e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia*

(1029) BENEDETTI VALENTINI. – *Abrogazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e nuova disciplina dell'attività venatoria*

(1104) CASTRO ed altri. – *Modifiche alla legge statale 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria*

(1122) CORONELLA. – *Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria*

(1224) FLERES. – *Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di nuova disciplina dell'attività venatoria*

(1476) PORETTI e PERDUCA. – Divieto di immissione di cinghiali nel territorio nazionale

– e petizioni nn. 20, 273 e 808 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 novembre 2009.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) rinuncia ad illustrare gli emendamenti 1.54, 1.55, 1.507, 1.56, 1.57, 1.508, 1.509, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.510, 1.66, 1.67, 1.511, 1.68, 1.512, 1.69 e 1.0.1.

Il presidente D'ALÌ avverte che i presentatori dei restanti emendamenti all'articolo 1 hanno rinunciato ad illustrarli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente D'ALÌ (*PdL*) avverte che la seduta già convocata per domani, 26 novembre 2009, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 15,45.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PER I DISEGNI DI LEGGE N. 276, 330, 397, 398, 480,
510, 1029, 1104, 1122, 1224, 1476**

Art. 1.

1.54

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI,
CHIAROMONTE, FERRANTE

Al comma 1 è soppressa la lettera f).

1.55

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI,
CHIAROMONTE, FERRANTE

Al comma 1 la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) il comma 7 è sostituito dai seguenti:

"7. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, annualmente il Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, verifica, con la collaborazione delle regioni, delle province autonome, del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e dell'ISPRA, lo stato di conformità della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee volti alla conservazione della fauna selvatica.

7-bis. Le regioni e le province autonome forniscono, sulla base di schemi e linee guida approntati dall'ISPRA, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge, tutti i dati e le informazioni necessarie per valutare appieno l'applicazione della presente legge ed, in particolare, sull'impatto dell'attività venatoria sulla conservazione della fauna, tramite raccolta di dati puntuali sui prelievi effettuati per ogni singola specie cacciabile e la distribuzione spaziale, temporale e specie-specifica della pressione venatoria.

7-ter. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la conferenza permanente dello Stato e delle regioni, previa diffida, penalizza le regioni che non provvedono all'invio delle informazioni di cui al comma precedente nei trasferimenti delle risorse derivanti dall'applicazione della presente legge"».

1.507

PORETTI, DELLA SETA, PERDUCA

Al comma 7, sostituire le parole: «la gestione della fauna» con le parole: «e promuove efficaci misure di tutela della fauna e di ogni orma di biodiversità, considerando che la loro protezione costituisce un problema ambientale tipicamente transnazionale e che dunque implica responsabilità comuni. Subordina e regola restringendone progressivamente tempi, modi e specie».

1.56

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

Al comma 1, lettera f), sopprimere il comma 7-bis ivi richiamato.

1.57

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

Al comma 1, lettera f), sostituire il comma 7-bis ivi richiamato con il seguente:

«7-bis. La presente legge in virtù della superiore tutela di interesse comunitario della fauna selvatica, disciplina l'attività venatoria, nel rispetto della tutela dell'ambiente».

1.508

PORETTI, DELLA SETA, PERDUCA

Al comma 1, alla lettera f), sostituire il comma 7-bis con il seguente:

«7-bis. La presente legge tutela la fauna sulla base del principio che la biodiversità rappresenta un patrimonio comune del continente europeo e del pianeta e che la diminuzione delle popolazioni in particolar modo dell'avifauna costituisce un serio pericolo per la conservazione dell'ambiente naturale anche in quanto minaccia gli equilibri biologici. La caccia non deve costituire sotto nessun aspetto un aggravio o delle condizioni della biodiversità».

1.509

DELLA SETA, FERRANTE

Al comma 1, lettera f), al comma 7-bis ivi inserito sostituire le parole: «la gestione della fauna selvatica e l'attività venatoria» con le seguenti: «la gestione conservativa della fauna selvatica e l'attività venatoria sostenibile».

1.58

PORETTI, DELLA SETA, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Alla lettera f), alla fine del comma 7-bis, aggiungere le seguenti parole: «L'attività venatoria è sempre subordinata, quale concessione in presenza di particolari requisiti, alla priorità costituita dalla fauna e dalla necessità della sua tutela».

1.59

PORETTI, DELLA SETA, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Alla lettera f), dopo il comma 7-bis aggiungere il seguente periodo: «A tal fine, dalla stagione venatoria 2010-2011 è sospesa ogni forma di caccia per anni tre per permettere, attraverso un piano straordinario di censimenti condotti dall'ISPRA, la valutazione delle singole popolazioni naturali, della loro entità e delle condizioni degli habitat. Lo stato attribuisce all'ISPRA risorse adeguate per la realizzazione del piano suddetto, all'uopo ricorrendo alle risorse di cui al fondo speciale di parte corrente

di competenza del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare».

1.60

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

Al comma 1, lettera f), sopprimere il comma 7-ter ivi richiamato.

1.61

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

Al comma 1, lettera f) sostituire il comma 7-ter ivi richiamato con il seguente:

«7-ter. Le regioni e le province autonome forniscono obbligatoriamente con cadenza annuale, sulla base di schemi e linee guida approntati dal Ministro delle politiche agricole e forestali entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge, tutti i dati e le informazioni sull'applicazione della presente legge relativamente, in particolare, all'indicazione dei prelievi effettuati per ogni singola specie. Le regioni e le province autonome sono inoltre obbligate a fornire con cadenza annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministero dell'Ambiente ed al Ministero della Salute i dati relativi ad eventuali sospensione dei propri provvedimenti sull'attività venatoria al Tar, al Consiglio di Stato, alla Corte Costituzionale ed alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nonché segnalare l'eventualità che un proprio atto sia oggetto di censura da parte della Commissione Europea».

1.62

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

Al comma 1, lettera f), il comma 7-ter richiamato è così sostituito:

«7-ter. Le regioni e le province autonome forniscono obbligatoriamente, sulla base di schemi e linee guida approntati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, su indicazione dell'ISPRA, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge, tutti i dati e le informazioni sul-

l'applicazione della presente legge relativamente, in particolare, all'indicazione dei prelievi effettuati per ogni singola specie».

1.63

DIVINA, MONTI, LEONI

Al comma 1, lettera f), al comma 7-ter, dopo la parola: «obbligatoriamente», inserire le seguenti: «all'ISPRA».

1.64

RUSSO

Al comma 1, alla lettera f), al comma 7-ter, ivi richiamato, dopo le parole: «dal Ministro delle politiche agricole» aggiungere le seguenti parole: «alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

1.65

RUSSO

Al comma 1, lettera f), al comma 7-ter, ivi richiamato, dopo le parole: «approvazione della presente legge» aggiungere le seguenti parole: «e successivamente, con cadenza annuale».

1.510

DELLA SETA, FERRANTE

Al comma 1, lettera f), al comma 7-ter, sostituire le parole: «relativamente, in particolare, all'indicazione dei prelievi effettuati per ogni singola specie» con le seguenti: «con il supporto dell'ISPRA per la definizione di schemi e linee guida in merito alla creazione di banche dati sull'applicazione della legge relativamente, in particolare, ai prelievi effettuati per ogni singola specie».

1.66

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

Al comma 1, lettera f) sopprimere il comma 7-quater ivi richiamato.

1.67

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

Al comma 1, lettera f) sostituire il comma 7-quater ivi richiamato con il seguente:

«7-quater. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la conferenza permanente dello Stato e delle regioni, previa diffida, penalizza le regioni che non provvedono all'invio delle informazioni di cui al comma 7-ter nonché le regioni che non risultano, in base all'analisi dei dati citati, applicare correttamente la legge, nei trasferimenti delle risorse derivanti dall'applicazione della presente».

1.511

PORETTI, DELLA SETA, PERDUCA

Al comma 1, alla lettera f), al comma 7-quater, dopo le parole: «previa diffida, penalizza» aggiungere le seguenti parole: «anche attraverso la sospensione della caccia per una stagione».

1.68

PERDUCA, PORETTI, DELLA SETA, BONINO, CHIAROMONTE

Alla lettera f), al comma 7-quater, aggiungere le seguenti parole: «tali risorse vengono indirizzate al finanziamento dei parchi e delle aree protette di cui alla legge n. 394 del 1991».

1.512

PORETTI, DELLA SETA, PERDUCA

Al comma 1, alla lettera f), alla fine del comma 7-quater, aggiungere le seguenti parole: «considerando che la conservazione si prefigge la pro-

tezione anche a lungo termine delle risorse naturali e che a tale fine va contemplata anche la necessità di sospendere o precludere definitivamente l'attività venatoria».

1.69

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

Al comma 1, lettera f), dopo il comma 7-quater ivi richiamato aggiungere il seguente:

«7-quinquies, L'esercizio venatorio è vietato in tutte le zone considerate dall'Unione europea di rilevante interesse naturalistico e biologico».

1.0.1

PERDUCA, PORETTI, DELLA SETA, BONINO, CHIAROMONTE

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Lo Stato sospende l'attività venatoria in tutto il territorio nazionale in presenza di dati scientifici che attestino lo status in diminuzione o in declino delle popolazioni naturali. Tale sospensione è protratta nel tempo fino al ristabilimento di condizioni soddisfacenti per tutte le specie selvatiche».

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 25 novembre 2009

70^a Seduta

Presidenza della Presidente

BOLDI

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (COM (2009) 154 def.) (n. 48)

(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

La presidente BOLDI prima di dare la parola al senatore Boschetto, relatore per l'atto comunitario n. 48, ricorda che tale proposta è stata segnalata per il *test* collettivo sui criteri di sussidiarietà e proporzionalità da parte della COSAC, la quale ha indicato, per i Parlamenti nazionali dei 27 Paesi membri dell'Unione europea, il termine del 17 dicembre quale data ultima per l'espressione del relativo parere.

Il senatore BOSCHETTO (*PDL*), relatore, rileva, in primo luogo, che la suddetta proposta di regolamento, presentata dalla Commissione europea il 10 ottobre 2009, mira ad agevolare i cittadini europei nell'esercizio dei loro diritti nell'ambito delle successioni internazionali. Attualmente si stima che dei 4,5 milioni di successioni che hanno luogo ogni anno nell'Unione europea, circa il 9-10% abbia un carattere transfrontaliero, per un valore di 123 miliardi di euro l'anno. Nonostante il numero crescente di successioni internazionali, questa materia è caratterizzata da incertezza giuridica, frutto delle differenze esistenti tra le legislazioni degli Stati membri riguardanti tale settore. Basti pensare, ad esempio, a come variano da uno Stato all'altro le quote ereditarie spettanti ai familiari, nonché i diritti dei *partner* non coniugati o dello stesso sesso, oppure al fatto che in

alcuni Stati sono ammessi i testamenti congiuntivi e reciproci mentre in altri no. Inoltre, anche le norme procedurali in materia di successione differiscono da uno Stato all'altro.

Per il relatore, quindi, i cittadini si trovano ad affrontare una serie di problemi, di ritardi e di costi aggiuntivi che di fatto impediscono loro di godere appieno dei loro diritti di testatori o eredi e che rischiano di compromettere la libera circolazione. Uno dei problemi è la difficoltà nell'individuare il paese e l'organo competenti a definire la successione, per cui spesso accade che due o più Stati si dichiarino competenti a gestire la medesima successione (conflitto di competenza positivo) o che nessuno accetti di definirla (conflitto di competenza negativo). Inoltre, quando una stessa successione è di competenza di più Stati membri, può accadere che le norme applicabili siano configgenti tra di loro e che quindi le autorità giungano a risultati divergenti sulla titolarità dei beni e dei diritti, problema questo difficilmente superabile in quanto nella maggior parte degli Stati membri il testatore non ha facoltà di scegliere la legge applicabile al suo patrimonio. A ciò si aggiunge che una decisione pronunciata in uno Stato membro non è automaticamente riconosciuta ed applicata in un altro e lo stesso vale per i documenti, tra i quali rientrano anche quelli comprovanti la qualità di erede o di amministratore di una successione, da cui ne consegue l'avvio di procedure aggiuntive, spesso lunghe e onerose, a dimostrazione di tale status. Inoltre, perfino venire a conoscenza dell'esistenza di un eventuale testamento all'estero può risultare difficoltoso.

In considerazione di tali problematiche si rende necessario, pur senza giungere ad una armonizzazione del diritto successorio, disporre di norme chiare, accessibili ed uniformi. Un invito in tal senso era stato già formulato dal Piano d'azione di Vienna nel 1998, e successivamente dal Programma dell'Aja. Quest'ultimo, infatti, aveva esortato la Commissione europea ad affrontare la questione nel suo complesso: la legge applicabile, la competenza giurisdizionale e il riconoscimento, i provvedimenti amministrativi, tra cui il certificato di eredità e la registrazione dei testamenti. Questo approccio è stato condiviso anche dal Parlamento europeo, che nella sua risoluzione del 6 novembre 2006 ha rivolto alla Commissione europea una serie di raccomandazioni. Anche la bozza del nuovo programma pluriennale per un'area di libertà, sicurezza e giustizia a servizio dei cittadini per il periodo 2010-2014 (Programma di Stoccolma), presentata dalla Presidenza svedese dell'Unione europea il 17 ottobre 2009, contiene un richiamo alla necessità di estendere il riconoscimento reciproco a materie che rivestono un ruolo centrale nella vita di tutti i giorni, quali ed esempio le successioni e i testamenti.

La proposta di regolamento in esame – prosegue il relatore – ricopre tali argomenti, ad esclusione del tema della registrazione dei testamenti, che sarà oggetto di un'iniziativa separata da parte della Commissione europea.

L'obiettivo della proposta è quindi quello di creare uno strumento comunitario in materia di successioni, che consenta ai cittadini che risiedono nell'UE di organizzare in tempo la loro successione e di assicurare i diritti

degli eredi, dei congiunti nonché degli eventuali altri creditori. Con tale strumento, che potrebbe portare un risparmio di circa 4 miliardi di euro annui, la Commissione europea intende contribuire alla creazione di uno spazio giuridico europeo in materia civile, nel settore delle successioni. La proposta, però, non modifica le norme nazionali che disciplinano le successioni, ad esempio quelle relative alla determinazione dell'erede o alla quota ereditaria che spetta ai figli e al coniuge, né incide sul diritto di famiglia di ogni Stato membro. Inoltre, non modifica il trattamento fiscale applicabile ai beni della successione, che continua ad essere regolato dal diritto nazionale.

Passando all'esame dei contenuti, il relatore rileva innanzitutto che le norme proposte si applicano alle successioni *mortis causa*, ma non alle materie fiscali, doganali e amministrative. Esclusi dal campo d'applicazione, tra l'altro, i diritti e i beni trasferiti con strumenti diversi dalla successione, le questioni riguardanti il diritto delle società e i *trust*. È inoltre esclusa la natura dei diritti reali sui beni e la pubblicità di tali diritti, il che vuol dire che il diritto successorio non può introdurre nello Stato membro in cui si trova un bene una suddivisione o una modalità di proprietà che quello Stato non riconosce (articolo 1).

Per quanto riguarda la competenza a statuire su tutti gli aspetti della successione, la proposta prevede che essa ricada su un'unica giurisdizione, solitamente quella dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte (articolo 4). Tuttavia, gli organi giurisdizionali di tale Stato, se aditi, possono a loro volta consentire che vengano aditi, qualora il defunto avesse scelto quale legge applicabile alla successione quella dello Stato in cui aveva la cittadinanza, gli organi giurisdizionali dello Stato della legge scelta, al fine di valutare se i secondi siano più adatti a statuire sulla successione. In caso negativo o se questi ultimi non accettano la competenza entro un termine stabilito di otto settimane, gli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza continuano ad esercitare la loro competenza (articolo 5). Qualora poi il defunto non risiedesse in nessuno Stato membro, la competenza spetta agli organi giurisdizionali dello Stato in cui si trovano i beni della successione, se sono soddisfatti alcuni criteri, ossia: il defunto aveva avuto la precedente residenza in quello Stato – purché non più di cinque anni prima che fosse adito l'organo giurisdizionale –; oppure aveva la cittadinanza in quello Stato al momento della morte; oppure un erede o legatario risiede in quello Stato; oppure la domanda giudiziale riguarda solo tali beni (articolo 6). Può anche accadere che lo Stato in cui si trovano i beni preveda, per legge, l'intervento dei propri organi giurisdizionali al fine di adottare misure che riguardano la trasmissione dei beni, in qual caso saranno quegli organi giurisdizionali competenti ad adottare tali misure, anche se la loro competenza resta circoscritta a tale ambito (articolo 9). Inoltre, la proposta prevede che nel caso in cui alcune cause pendenti in primo grado abbiano tra loro un legame così stretto da rendere opportuna una trattazione unica al fine di non giungere a soluzioni incompatibili, possano essere uniti i procedimenti, qualora la legge dell'organo giurisdizionale adito per primo lo

preveda e se tale organo è competente a procedere (articolo 14). Per quanto concerne la natura degli organi giurisdizionali, in base alla proposta, con tale termine devono intendersi, in senso lato, anche le autorità non giudiziarie che possono esercitare funzioni di tipo giurisdizionale, quali ad esempio i notai e i cancellieri (articolo 3).

Una delle principali novità introdotte dalla proposta, è poi quella di prevedere che all'intera successione sia applicata una legge unica, che corrisponde, come norma generale, a quella dello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte (articolo 16). Tuttavia, la Commissione europea prevede anche un altro criterio per l'individuazione della legge applicabile, concedendo ai cittadini europei la libertà di adottare la legge dello Stato in cui hanno la cittadinanza, purché ciò sia espressamente dichiarato (articolo 17). La legge applicabile designata, ovvero l'insieme delle norme giuridiche in vigore in un dato Stato, ad eccezione delle norme di diritto internazionale privato (articolo 26), disciplinerà l'intera successione, dall'apertura alla divisione dell'eredità (articolo 19). Tale legge si applica *erga omnes*, anche nel caso in cui non sia la legge di uno Stato membro (articolo 25). Accanto ad essa, è prevista però l'applicazione anche della legge dello Stato in cui si trovano i beni, qualora questa prescriva ulteriori adempimenti ai fini dell'accettazione o della rinuncia dell'eredità, quali ad esempio la nomina di un amministratore o di un esecutore testamentario, come avviene nel Regno Unito, oppure il pagamento anticipato di un'imposta di successione (articolo 21). Restano inoltre impregiudicati i regimi successori speciali che si applicano ad alcuni immobili, imprese o categorie speciali di beni a causa della loro destinazione economica, familiare o sociale (articolo 22).

La Commissione europea prevede poi che l'applicazione della legge designata possa essere revocata qualora risulti incompatibile con l'ordine pubblico del foro. Al tempo stesso, però, esclude dai motivi di ordine pubblico quello della divergenza tra le leggi che tutelano gli interessi legittimi dei congiunti stretti del defunto, ciò al fine di limitare il più possibile il ricorso a tale strumento (articolo 27). In presenza di patti successori la proposta prevede che essi siano regolati dalla legge applicabile alla successione al momento della conclusione degli stessi. Qualora tale legge non ne ammetta la validità, come accade ad esempio nell'ordinamento italiano, la proposta rimanda alla legge applicabile al momento della morte effettiva della persona che lo ha stipulato. Se tale legge ne ammette la validità, essi risulteranno validi e saranno disciplinati da quest'ultima. Analogamente, nel caso in cui un patto riguardi la successione di più persone, si ritiene valido se ad ammetterne la validità è la legge applicabile alla successione di una sola di queste persone (articolo 18). In questo modo la Commissione europea intende superare le divergenze che sussistono tra la maggior parte degli Stati membri che utilizzano i patti successori, per organizzare ad esempio il trasferimento di un'impresa, e alcuni Stati che invece li vietano, tra cui appunto l'Italia .

La proposta prevede poi il riconoscimento delle decisioni senza che siano necessari ulteriori adempimenti da parte degli Stati membri (articolo

29), e disciplina alcuni casi, limitati, nei quali tale riconoscimento viene negato – ad esempio per motivi di ordine pubblico o per mancata notifica della domanda giudiziale al convenuto (articolo 30). Per l'esecutività delle decisioni, la proposta rimanda al regolamento (CE) n. 44/2001 in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Analogamente, è previsto il riconoscimento degli atti pubblici in materia di successioni ai fini della loro libera circolazione. L'esecutività di tali atti in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati emessi può essere negata solo se risultano contrari all'ordine pubblico dello Stato membro di destinazione e se in quello d'origine vi è una controversia avente per oggetto la validità stessa dell'atto (articolo 35).

Un'altra novità rilevante della proposta, ad avviso del relatore, è l'istituzione di un certificato successorio europeo che, pur non sostituendosi alle procedure nazionali, consente agli interessati di provare la loro qualità di eredi, di legatari, di esecutori testamentari o di terzi amministratori in tutta l'Unione europea (articolo 36), semplificando le attuali procedure che spesso richiedono la traduzione, il rilascio di attestati e di documenti aggiuntivi, che comportano lungaggini e costi ulteriori. Il certificato successorio viene rilasciato dall'organo giurisdizionale competente ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, su istanza del richiedente, che formula domanda secondo il modello contenuto nell'allegato I della proposta, indicando alcuni dati, tra i quali, i dati del defunto, i propri dati, gli elementi di fatto che comprovano il suo diritto a succedere, ad amministrare o a dare esecuzione alla successione (articolo 38). È previsto anche il rilascio di un certificato parziale (articolo 39). Ai fini del rilascio del certificato, l'organo giurisdizionale competente provvede ad accertare i fatti e, se del caso, a predisporre l'acquisizione di ulteriori prove. A tale scopo, gli Stati membri autorizzano l'accesso ai registri dello stato civile, ai registri immobiliari, ai registri in cui è data pubblicità degli atti o dei fatti relativi alla successione, nonché ai registri matrimoniali (articolo 40). Il certificato è redatto secondo il modello contenuto nell'allegato II della proposta, e contiene una serie di dati, tra cui i dati del defunto, del richiedente, le eventuali convenzioni matrimoniali stipulate dal defunto, la legge applicabile alla successione, le quote ereditarie spettanti agli eventuali eredi, eventuali restrizioni al diritto dell'erede in base alla legge applicabile, al testamento o al patto successorio (articolo 41). Il certificato, che è riconosciuto a pieno diritto in tutti gli Stati membri (articolo 42), ha una validità di tre mesi, allo scadere dei quali i titolari o gli interessati devono richiedere una nuova copia autenticata all'organo giurisdizionale che lo ha emesso. Inoltre, il certificato può, su istanza degli interessati, essere rettificato, sospeso, o annullato (articolo 43). Gli Stati membri possono poi predisporre il ricorso nei confronti delle decisioni di rilascio, diniego di rilascio, rettifica, sospensione o annullamento (articolo 44).

La base giuridica della proposta sono l'articolo 61 del Trattato CE, che prevede l'istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, mediante, tra l'altro, l'adozione di misure nel settore della coo-

perazione giudiziaria in materia civile, e l'articolo 67, comma 5 del Trattato CE, che prevede che siano adottate con procedura di codecisione (di cui all'articolo 251) le misure previste dall'articolo 65, riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia civile che abbia implicazioni transfrontaliere.

Per quanto concerne il principio di sussidiarietà, la Commissione europea ritiene che la proposta sia in linea con esso, in quanto gli obiettivi prefissati possono essere raggiunti solo attraverso norme comuni, laddove le azioni unilaterali da parte degli Stati membri non garantirebbero certezza giuridica per i cittadini. Quanto al principio di proporzionalità, la Commissione europea ritiene che esso sia rispettato in quanto la proposta si limita a quanto strettamente necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi. Giustifica poi la scelta dello strumento del regolamento, che è direttamente applicabile e non prevede la trasposizione da parte degli Stati membri, con l'esigenza di garantire norme chiare ed uniformi, che potrebbero non essere ottenute qualora agli Stati sia lasciato un margine di discrezionalità in sede di trasposizione delle norme comunitarie.

Al termine della sua esposizione, il relatore preannuncia la prossima predisposizione di uno schema di parere favorevole contenente, tuttavia, un importante rilievo critico attinente all'istituto della legittima, sottolineando come la proposta di regolamento in questione parta dal presupposto, per molti opinabile, che i diritti successori pertengano essenzialmente alla materia dei diritti patrimoniali piuttosto che del diritto di famiglia.

Si apre la discussione generale.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*), nell'esprimere condivisione per l'impostazione della relazione testé svolta, segnala l'opportunità di provvedere ad armonizzare anche la disciplina concernente i soggetti ufficialmente preposti alla redazione degli atti testamentari e successori, ovvero i notai: in tal modo, si verrebbe a regolamentare una fattispecie che tocca da vicino gli interessi di tutti i cittadini europei.

Segue, quindi, un breve intervento della senatrice MARINARO (*PD*), che sollecita, per la 14^a Commissione, un più incisivo ruolo istituzionale di controllo sulle questioni che, direttamente o indirettamente, toccano i principi generali dell'ordinamento comunitario: si riferisce, ad esempio, al dibattito tenutosi durante l'odierna seduta antimeridiana dell'Aula del Senato sui fondamentali concetti di parità e di misure antidiscriminatorie, in occasione dell'esame del disegno di legge riguardante la delega sul lavoro pubblico e privato.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate» (n. 145)

(Osservazioni alle Commissioni 2^a e 6^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 17 novembre 2009.

La relatrice senatrice GERMONTANI (*PdL*) dà lettura di un articolato parere per le Commissioni di merito, recante una serie di osservazioni e rilievi.

In sede di dichiarazioni di voto, la senatrice FONTANA (*PD*) esprime l'opinione favorevole sul progetto di parere elaborato dalla relatrice, di cui vanno apprezzate le pregnanti osservazioni, che attengono anche al merito del decreto legislativo e alla sua puntuale corrispondenza con il dettato della direttiva 2007/36, in particolare per quanto riguarda l'esigenza di tutela effettiva dei diritti degli azionisti delle società quotate e di trasparenza dei relativi atti assembleari.

L'oratrice ricorda altresì che le valutazioni che la 14^a Commissione si accinge a formulare risultano oltremodo opportune alla luce della circostanza per cui, come è noto, la stessa Commissione si espresse in modo condiviso in sede di formulazione della conferente delega contenuta nella legge comunitaria 2008, che prevedeva espressamente l'esclusione dall'applicazione della direttiva delle società cooperative.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la PRESIDENTE, appurata l'esistenza del prescritto numero di senatori richiesto per deliberare, pone in votazione lo schema di parere della relatrice, che è accolto all'unanimità dalla Commissione.

(1700) Deputato BONIVER ed altri. – Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 23 settembre 2009.

Il senatore PITTONI (*LNP*), relatore, legge una proposta di parere favorevole condizionato, da lui elaborata.

Egli precisa, quindi, che la condizione in argomento si riferisce – oltre che ad una modificazione di natura meramente nominale dell'articolo 2, comma 3, dell'Atto Senato 1700, come conseguenza dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona – alla necessità che venga attribuita al costi-

tuendo «Comitato parlamentare in materia di immigrazione» la sola trattazione delle materie di cui al Capo 2 del Titolo V del nuovo Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che disciplina, appunto, le politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione.

Si apre la discussione generale.

La senatrice MARINARO (*PD*) esprime la posizione contraria della propria parte politica sul provvedimento in questione, in quanto, attraverso di esso, verrebbero intaccate importanti competenze che pertengono a diversi organi dell'ordinamento interno.

Si associa a tale orientamento negativo, il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*), secondo il quale, il c.d. «Comitato Schengen», in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, vede ormai esaurite la propria funzione e la preesistente *raison d'être*.

Il senatore SANTINI (*PdL*) manifesta non poche perplessità nei confronti del mentovato provvedimento, il quale rischia di introdurre una sovrapposizione di competenze, in seno alle istanze sia governative che parlamentari, su materie delicate e complesse come il diritto d'asilo e l'immigrazione.

La presidente BOLDI, alla luce delle valutazioni critiche emerse nel corso della discussione, reputa conveniente svolgere una riflessione supplementare sul disegno di legge in titolo, in modo da giungere ad una deliberazione della Commissione che risulti ampiamente concorde tra maggioranza e opposizione, e, conseguentemente, ne rinvia l'ulteriore esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,20.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 145

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, considerato che esso è diretto a dare attuazione alla direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, in attuazione alla delega contenuta nella legge 7 luglio 2009, n. 88, legge comunitaria 2008;

ricordato che la direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, fissa i requisiti minimi per agevolare l'informazione e il diritto di voto degli azionisti nelle assemblee generali delle società quotate, in particolare per gli aspetti di carattere transfrontaliero, e di partecipazione a distanza alle assemblee anche attraverso l'uso delle tecnologie moderne;

considerato che la direttiva prevede espressamente, all'articolo 1, paragrafo 3, che gli Stati membri possano escludere dal suo ambito di applicazione, gli organismi di investimento collettivi in valori mobiliari (OICVM), gli organismi il cui oggetto esclusivo è l'investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico e le società cooperative;

rilevato che tale facoltà di esclusione è stata esercitata dallo schema di decreto legislativo, in linea con quanto previsto dai criteri di delega dettati dall'articolo 31 della legge comunitaria 2008 e in particolare dalla lettera a) del primo comma di tale articolo, come modificato nel corso dell'esame della legge comunitaria 2008 presso la 14^a Commissione del Senato, prevedendo espressamente l'esclusione dall'applicazione della direttiva, oltre che degli organismi di investimento collettivo, anche delle società cooperative;

rilevato in particolare, al riguardo, che lo schema di decreto legislativo conferma l'esclusione delle società cooperative dalla normativa vigente dalla quale queste società sono già escluse (articolo 3, comma 12 del provvedimento, recante norme in materia di sollecitazione di deleghe di voto), prevede l'esclusione di tali società da una serie di norme in materia di convocazione, informativa preassembleare e diritti dei soci (articolo 7, comma 4, del provvedimento), in relazione alle quali per le società cooperative continuerà ad applicarsi la normativa previgente, e prevede l'applicazione alle società cooperative delle disposizioni sul riordino della disciplina sulla gestione accentrata, in quanto questa non costituisce attuazione della direttiva e non comporta, in ogni caso, una modifica sostanziale rispetto all'assetto normativo vigente applicabile alle cooperative;

considerato che, in base all'articolo 3 della direttiva, che fa salva la facoltà per gli Stati membri di adottare ulteriori misure volte ad agevo-

lare l'esercizio dei diritti sociali da parte degli azionisti, e sulla base dei relativi criteri di delega contenuti nella legge comunitaria 2008, lo schema di decreto in titolo provvede ad estendere l'applicazione della direttiva anche agli emittenti azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante e a emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

1. L'articolo 3, comma 5, dello schema di decreto introduce un nuovo articolo 125-*bis* all'interno del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), appositamente dedicato alla disciplina dell'avviso di convocazione dell'assemblea. A prescindere dai contenuti informativi di siffatto avviso, si deve rilevare che l'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere pubblicato: 1) entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea, nelle ipotesi normali; 2) entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea, nel caso di assemblee convocate per l'elezione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo; 3) entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea, per le assemblee previste dagli articoli 2446, 2447 e 2487 del codice civile.

La direttiva, all'articolo 5, prevede due termini per la pubblicazione dell'avviso di convocazione: uno non oltre il ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea, nelle ipotesi normali, ed uno non oltre il quattordicesimo giorno precedente la data dell'assemblea, nei casi di utilizzo delle tecnologie moderne.

I termini previsti dall'articolo 125-*bis* andrebbero, pertanto, uniformati tra loro, da un lato per garantire l'uniformità dei termini previsti per gli avvisi di convocazione delle varie tipologie di assemblea, dall'altro per permettere una più coerente attuazione ai termini previsti dalla direttiva 2007/36/CE, che non sembra prevedere, in relazione all'avviso di convocazione, margini di differenziazioni per tipologia di assemblea.

2. L'articolo 3, comma 5, dello schema di decreto introduce un nuovo articolo 125-*ter* all'interno del TUF. L'articolo prevede, che entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, venga messa a disposizione del pubblico una relazione sulle materie all'ordine del giorno.

Il termine previsto dall'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2007/36/CE per la messa a disposizione del pubblico dei documenti che saranno sottoposti all'assemblea è fissato in almeno ventuno giorni prima dell'assemblea. Tale termine coincide con il termine minimo per la convocazione dell'assemblea di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva.

Tuttavia, se è senz'altro ragionevole che il termine di convocazione dell'assemblea possa coincidere con il termine per la messa a disposizione dei documenti sottoposti all'assemblea (come peraltro correttamente recepito nel nuovo articolo 125-*quater*, comma 1, lettera a), del TUF), appare meno ragionevole nei confronti delle relazioni sui singoli punti all'ordine del giorno. Al fine di poter espletare al meglio la loro funzione di stru-

menti ulteriori, rispetto a quelli previsti dalla direttiva, per una migliore tutela dei diritti degli azionisti, tali relazioni dovrebbero poter essere presentate in un termine successivo rispetto alla data di convocazione. Ora, considerato che il termine di convocazione dell'assemblea è stato fissato, nelle ipotesi normali, entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea, appare una soluzione equilibrata il poter presentare le relazioni entro il termine di venti giorni precedenti l'assemblea, previsto dall'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva per i documenti.

3. L'articolo 3, comma 10, dello schema di decreto introduce, nella sezione del TUF relativa alle deleghe di voto, l'articolo 135-*quater*, dedicato al rappresentante designato dalle società con azioni quotate. Il comma 5 di questo articolo 135-*quater* consente che la Consob, con regolamento, possa stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in una situazione di conflitto di interessi (con i soci che rappresenta) può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Per l'articolo 10, paragrafo 4, comma 1, della direttiva 2007/36/CE, invece, il rappresentante esprime il voto conformemente alle istruzioni di voto impartite dall'azionista che esso rappresenta.

Al fine di permettere una più coerente attuazione al disposto della norma comunitaria, che ha una formulazione diversa da quella dell'articolo 135-*quater*, comma 5, dello schema di decreto, appare opportuno ridefinire l'ambito applicativo del citato comma 5, prevedendo in particolare che il voto difforme dalle istruzioni ricevute possa essere consentito nei casi in cui vi siano modifiche nelle deliberazioni da adottare in assemblea, non sia possibile richiedere nuovamente istruzioni all'azionista rappresentato e il voto espresso dal rappresentante corrisponda al voto che l'azionista rappresentato avrebbe presumibilmente espresso nelle medesime condizioni.

Inoltre, occorrerebbe disciplinare anche l'ipotesi in cui la delega di voto non contenga istruzioni. Anche in tale caso sembra possibile configurare un voto del rappresentante che corrisponda al voto che l'azionista rappresentato avrebbe presumibilmente espresso nelle medesime condizioni.

4. L'articolo 3, comma 14, dello schema di decreto abroga gli articoli 139, 140 e 141 del TUF, relativi ad alcuni aspetti della sollecitazione delle deleghe di voto. L'articolo 139, in particolare, prevede tra i requisiti del committente delle deleghe di voto il possesso di azioni che gli consentono l'esercizio del diritto di voto in misura almeno pari all'un per cento del capitale sociale. Tale previsione appare rientrare appieno in una di quelle misure che il considerando n. 10 della direttiva 2007/36/CE consente agli Stati membri di adottare per prevenire eventuali abusi del voto per delega. Il possesso di una partecipazione azionaria di una certa consistenza, che può se del caso essere ulteriormente diminuita, consente, infatti, un giusto equilibrio tra il diritto di sollecitare deleghe di voto e il diritto di garantire un livello adeguato di affidabilità e trasparenza in tale attività. L'articolo 139 del TUF andrebbe pertanto mantenuto.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1700

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che il disegno di legge in esame interviene al fine di riordinare le disposizioni normative che regolano le funzioni del «Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione»;

ricordato che il «Comitato Schengen» è stato istituito nel 1993, con la legge 30 settembre 1993, n. 388, di ratifica della Convenzione Schengen, con il compito di «esaminare l'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen»; che in seguito all'adesione dell'Italia alla Convenzione Europol, nel 1998, la legge di ratifica (legge 23 marzo 1998, n. 93) ha aggiunto alle competenze del Comitato Schengen anche le funzioni di vigilanza sull'attività dell'Unità nazionale Europol; e che la legge 30 luglio 2002, n. 189, di modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo, ha attribuito al Comitato anche compiti di indirizzo e vigilanza sull'attuazione della legge stessa, nonché sull'attuazione degli accordi internazionali e della restante legislazione in materia di immigrazione ed asilo;

considerato che il disegno di legge prevede di ridefinire le competenze del Comitato, attribuendo ad esso la denominazione di «Comitato parlamentare in materia di immigrazione» e le competenze aggiuntive circa l'attuazione del titolo IV della parte terza del Trattato CE, al fine di rappresentare una sede stabile di dibattito politico sull'evoluzione dell'approccio comunitario al problema dell'immigrazione e dell'asilo e sul raccordo tra le politiche nazionali e quelle comunitarie in materia, nel rispetto delle competenze delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

rilevato, al riguardo, che il titolo IV del Trattato CE, denominato «visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone», riguarda anche materie diverse da quelle dell'immigrazione e dell'asilo, come per esempio il settore della cooperazione giudiziaria;

considerato che il nuovo Trattato di Lisbona – destinato ad entrare in vigore nell'immediato futuro e verosimilmente prima dell'entrata in vigore del provvedimento in titolo – ha riunito il settore Giustizia e affari interni (suddiviso dal Trattato di Amsterdam tra il Primo e il Terzo pilastro) nel nuovo Titolo V del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativo allo «spazio di libertà, sicurezza e giustizia», a sua volta sud-

diviso nei capi: 1. «disposizioni generali», 2. «politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione», 3. «cooperazione giudiziaria in materia civile», 4. «cooperazione giudiziaria in materia penale» e 5. «cooperazione di polizia»;

considerato inoltre che in allegato al Trattato di Lisbona figurano alcuni protocolli pertinenti alle materie delle frontiere, dell'immigrazione e dell'asilo, tra cui in particolare i protocolli n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, n. 23 sulle relazioni esterne degli Stati membri in materia di attraversamento delle frontiere esterne e n. 24 sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti condizioni:

in vista dell'imminente entrata in vigore del Trattato di Lisbona, occorre sostituire il riferimento al «titolo IV della parte terza del Trattato che istituisce la Comunità europea», con il riferimento al «capo 2 del titolo V della parte terza del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei pertinenti protocolli»;

allo scopo di continuare ad assicurare un corretto equilibrio politico-istituzionale ai lavori delle Commissioni permanenti del Parlamento, appare opportuno che le modifiche previste dal disegno di legge non interferiscano in alcun modo con le competenze delle Commissioni permanenti delle due Camere.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 25 novembre 2009

32ª Seduta

Presidenza del Presidente
Giuseppe PISANU

indi del Vice Presidente
Fabio GRANATA

indi del Presidente
Giuseppe PISANU

Interviene il ministro dell'interno, onorevole Roberto Maroni accompagnato dal Direttore dell'ufficio degli affari legislativi, prefetto Elisabetta Belgiorno e dal capo della Segreteria tecnica, avvocato Sonia Viale.

La seduta inizia alle ore 14,25

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa che sono pervenuti atti e documenti, acquisiti all'archivio dell'inchiesta, il cui elenco è disponibile in Aula per la consultazione, tra i quali l'ultima relazione annuale del Commissario

straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali.

AUDIZIONE DEL MINISTRO DELL'INTERNO

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del ministro dell'interno, onorevole Roberto Maroni.

Il ministro MARONI svolge la propria relazione.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 15,25 alle ore 15,40).

Il ministro MARONI svolge alcune considerazioni conclusive.

Pongono quesiti e formulano osservazioni, con alcuni passaggi in seduta segreta, gli onorevoli VELTRONI, NAPOLI, GARAVINI, GRANATA, il senatore GARRAFFA; gli onorevoli LABOCSETTA, TASSONE, i senatori LUMIA, LAURO e l'onorevole BELCASTRO.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'audizione ad una successiva seduta.

La seduta termina alle ore 17,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 25 novembre 2009

Presidenza del Presidente
Maurizio LEO

La seduta inizia alle ore 8,45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale

Audizione dell'Amministratore delegato di SOGEI S.p.A., Avv. Marco Bonamico

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, informa la Commissione che la prevista audizione dell'avvocato Trevisanato non potrà aver luogo nella seduta odierna a causa di un sopravvenuto impedimento. Avverte che è presente l'ing. Giovanni Gasbarrini, Direttore soluzioni per la fiscalità di SOGEI S.p.A. Introduce, quindi, il tema oggetto dell'audizione e dà la parola all'avv. Marco Bonamico, Amministratore delegato di SOGEI S.p.A.

L'avv. Marco BONAMICO, Amministratore delegato di SOGEI S.p.A., svolge un'ampia e dettagliata relazione al termine della quale intervengono per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, il deputato Giampaolo FOGLIARDI (*PD*), i senatori Giuliano BARBOLINI (*PD*), Lucio D'UBALDO (*PD*), e il deputato Maurizio LEO, *presidente*.

L'avv. Marco BONAMICO, Amministratore delegato di SOGEI S.p.A., e l'ing. Giovanni GASBARRINI, Direttore soluzioni per la fiscalità di SOGEI S.p.A., rispondono alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, dopo aver ringraziato l'avv. Marco Bonamico e l'ing. Giovanni Gasbarrini, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 25 novembre 2009

Presidenza del Presidente
Giorgio JANNONE

La seduta inizia alle ore 8,45.

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Esame della relazione annuale sui bilanci consuntivi 2004-2005-2006, di previsione 2007 e bilanci tecnici attuariali

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente e relatore*, ricorda che ha predisposto una proposta di relazione annuale sui bilanci in titolo (v. *allegato*) con l'ausilio dei consulenti della Commissione, prof. Giuseppe Orrù e prof. Massimo Angrisani, esperti in scienze attuariali, il cui esame rappresenta un momento culminante dell'attività della Commissione, in quanto la relazione sintetizza, anche attraverso tabelle e dati di estremo interesse, gli elementi principali emersi durante l'esame dei bilanci dei singoli enti e individua possibili soluzioni alle problematiche evidenziate dall'esame stesso.

Trattandosi della prima relazione della XVI legislatura, va rilevato l'importante risultato conseguito dalla Commissione: nel periodo intercorso tra il suo insediamento e la data odierna, la Commissione ha recuperato l'arretrato in tema di esame dei bilanci accumulato per la fine anticipata della precedente legislatura.

Sottolinea poi come la principale novità dell'attività svolta dalla Commissione sia stata l'analisi dei bilanci tecnici attuariali delle casse privatizzate e delle analoghe indicazioni di lungo periodo, ove disponibili, elaborate dagli enti di previdenza pubblici al fine di verificare la sostenibilità del sistema previdenziale nel suo complesso.

Il senatore Elio LANNUTTI (*IdV*), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente di doversi assentare a breve dai lavori della Commissione per concomitanti impegni in Assemblea. Chiede quindi al Presidente di rinviare la votazione sulla proposta di relazione ad altra seduta.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente e relatore*, assicura il senatore Lannutti che la votazione sulla proposta in titolo sarà rinviata alla prossima seduta, dopo lo svolgimento del relativo dibattito e dopo l'audizione dei due consulenti della Commissione. Illustra quindi la proposta di relazione annuale, precisando che potrà essere ulteriormente integrata o modificata secondo le osservazioni che i componenti della Commissione vorranno formulare.

La senatrice Cecilia DONAGGIO (*PD*), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva l'opportunità che la relazione sui bilanci trovi uno sbocco effettivo nelle Assemblee di Camera e Senato. Chiede poi al Presidente di sollecitare l'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in merito al commissariamento degli enti di previdenza pubblici la cui scadenza è fissata per il mese di dicembre.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, fa presente alla senatrice Donaggio che la relazione sui bilanci dopo l'approvazione in Commissione sarà trasmessa alle Presidenze di Camera e Senato. Qualora i componenti della Commissione lo ritengano, i principi essenziali evidenziati nella relazione potrebbero essere trasfusi in uno specifico atto di indirizzo da presentarsi in Assemblea. Per quanto attiene all'audizione del Ministro assicura che si attiverà in tal senso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,20.

ALLEGATO

**PROPOSTA DI RELAZIONE ANNUALE SUI BILANCI
CONSUNTIVI 2004-2005-2006, DI PREVISIONE 2007 E BILANCI
TECNICO-ATTUARIALI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI
PUBBLICI E PRIVATI**

PREMESSA

Concluso l'esame delle relazioni sui risultati di gestione degli Enti previdenziali per il periodo 2004-2006, è opportuno svolgere alcune considerazioni sul lavoro finora svolto dalla Commissione.

Si ricorda anzitutto che, nell'ambito dell'esame dei risultati dell'attività degli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, la Commissione ha proceduto, per ognuno degli Enti sottoposti al suo controllo, all'approvazione di considerazioni conclusive sui dati dei bilanci consuntivi 2004, 2005 e 2006, del preventivo 2007 e del bilancio tecnico-attuariale.

L'attività relativa all'esame dei bilanci è stata svolta nel corso di 25 sedute (22 luglio 2008-28 luglio 2009), di cui 18 dedicate specificamente all'esame delle proposte di parere, nell'ambito delle quali sono state svolte 8 audizioni formali, per un periodo complessivo di circa 14 ore.

In particolare, la tipologia delle considerazioni conclusive approvate è stata la seguente:

sei considerazioni conclusive favorevoli senza osservazioni relative a Cassa del Notariato, INPGI (gestione principale), INPGI (gestione separata), ENPAF, IPOST e INAIL;

quattordici considerazioni conclusive favorevoli con osservazioni relative a INPS, IPSEMA, ENPALS, ENAM, ENPAP, EPPI, ENPAPI, CNPADC, Cassa Forense, Cassa Geometri, ENPAIA, FASC, ENASARCO, INARCASSA;

quattro considerazioni conclusive favorevoli con osservazioni e riformulazioni relative a ENPAV, ENPAB, ENPACL;

una considerazione conclusiva favorevole con condizioni e riformulazioni relativa all'INPDAP;

tre considerazioni conclusive favorevoli con condizioni e osservazioni relative a CNPR, ENPAM e ONAOSI.

Trattandosi della prima relazione che la Commissione ha approvato nella XVI legislatura, prima di entrare nel merito delle evidenze che emergono dalla valutazione dei dati gestionali del triennio 2004-2006, va rilevato l'importante risultato conseguito dalla Commissione.

Nel periodo intercorso tra il suo insediamento e la data odierna, la Commissione ha recuperato tutto l'arretrato in tema di esame dei bilanci degli enti accumulato per la fine anticipata della precedente legislatura.

Si sottolinea, inoltre, come la principale novità dell'attività svolta dalla Commissione sia stata l'analisi dei bilanci tecnici attuariali delle casse privatizzate e delle analoghe indicazioni di lungo periodo, ove disponibili, elaborate dagli enti di previdenza pubblici al fine di verificare la sostenibilità del sistema previdenziale nel suo complesso.

Ciò premesso, sul merito delle evidenze emerse nel corso dei lavori è opportuno focalizzare i seguenti temi, meritevoli di particolare attenzione:

1. Lo Stato di salute della previdenza pubblica;
2. La situazione patrimoniale mobiliare e immobiliare degli enti di previdenza pubblici;
3. La gestione caratteristica delle Casse dei professionisti;
 - 3.1 Le Casse privatizzate (d.lgs.n.509/1994);
 - 3.2 Le Casse private (d.lgs.n.103/1996);
4. La situazione patrimoniale mobiliare e immobiliare delle casse dei professionisti;
5. I costi di gestione delle Casse dei professionisti.

1. LO STATO DI SALUTE DELLA PREVIDENZA PUBBLICA

Il sistema pensionistico italiano nel suo complesso anche se viene considerato un sistema a ripartizione – il che implicherebbe la copertura integrale della spesa corrente mediante i contributi correnti – di fatto non lo è, perché già attualmente circa 1/3 della spesa previdenziale, inclusa anche l'assistenza, è coperta da trasferimenti da parte dello Stato.

In quest'ottica si rileva che le criticità relative alla sua futura sostenibilità sono legate principalmente a due fattori: da una parte, alla progressiva riduzione del rapporto tra il numero di contribuenti e il numero di pensioni e, dall'altra, alla effettiva futura capacità produttiva del Paese, alla quale è connesso il volume contributivo complessivo degli attivi.

La riduzione del rapporto tra il numero di contribuenti e il numero di pensioni, che fornisce, in un'ottica di ripartizione pura, il numero di contributi di cui il sistema dispone per pagare una pensione, deriva da ragioni di tipo demografico e di tipo occupazionale: a fronte di una crescita della popolazione anziana – e quindi del numero dei pensionati – si presenta una diminuzione del numero di contribuenti, sia per ragioni demografiche che per ragioni occupazionali.

Sotto il profilo demografico, la situazione riflette l'inversione di tendenza del fenomeno della natalità verificatasi nel nostro Paese. Infatti, a fronte di una forte natalità che ha trovato il «picco» a metà degli anni Sessanta si è verificata successivamente una progressiva riduzione delle nascite, con una contrazione del loro numero fino alla metà degli anni '80 di oltre il 40%, fenomeno poi protrattosi per alcuni anni.

L'apice dello squilibrio tra il numero degli attivi e il numero dei pensionati si manifesterà con particolare intensità nei prossimi trent'anni, anni in cui le generazioni nate negli anni del *baby-boom* andranno in pensione e, in base alle attuali tendenze, avranno alle loro spalle un numero ridotto di contribuenti.

Al forte calo della natalità si accompagna un altro fenomeno demografico che ugualmente incide sulla stabilità del sistema pensionistico, cioè il costante innalzamento delle aspettative di vita, sia alla nascita che al pensionamento.

Lo squilibrio tra la numerosità degli «anziani» e quella dei «giovani» della popolazione italiana, e quindi tra pensionati e potenziali contribuenti del sistema pensionistico, può trovare compensazione, nel breve e medio periodo, nell'afflusso di lavoratori provenienti dall'estero, purché tale afflusso sia incanalato in attività lavorative con regolare contribuzione.

In un'ottica di lungo periodo sembrerebbe comunque necessaria l'attivazione di politiche che tendano ad aumentare la natalità e sostenere le famiglie.

Tali interventi appaiono opportuni per evitare che le prestazioni pensionistiche future possano subire ulteriori sensibili ridimensionamenti oltre quelli determinati dal passaggio al sistema di calcolo contributivo verificatosi nel 1995. Tali ridimensionamenti delle prestazioni deriverebbero dall'impossibilità di farvi fronte per mancanza di contribuenti e di procedere ad ulteriori incrementi dell'aliquota contributiva, che già attualmente nel sistema pubblico si attesta su livelli molto elevati.

Per la sostenibilità del sistema si rileva altresì importante l'aumento dell'attività lavorativa in età avanzata secondo quanto già previsto dal Trattato di Lisbona.

Passando ad esaminare in dettaglio i conti del sistema previdenziale pubblico, si analizza innanzitutto la situazione relativamente al periodo 2004-2007 dei due enti INPS ed INPDAP che da soli erogano prestazioni pari alla quasi totalità di quelle erogate dal sistema nel suo complesso.

L'INPS, nel periodo 2004 – 2007, registra in termini di entrate contributive complessive un consistente incremento – pari a circa il 17%, passando da 96,59 mld di euro nel 2004 a 113 mld di euro nel 2007 – collegato prevalentemente alla crescita del PIL e dell'occupazione, all'aumento di alcune aliquote contributive (nell'ultimo anno del triennio gli incrementi hanno riguardato le aliquote degli artigiani e commercianti e della gestione parasubordinati, passata quest'ultima al 23% per i lavoratori che non risultano assicurati presso altre forme assistenziali obbligatorie) e al versamento dei contributi per il TFR dei lavoratori dipendenti da aziende con più di 49 dipendenti (4,6 miliardi di euro). In parte, sia pure limitata, la crescita contributiva è dovuta al recupero di fenomeni di elusione ed evasione contributiva.

Dal punto di vista della spesa per prestazioni, l'Inps registra nel medesimo periodo un tasso di crescita più contenuto rispetto a quello delle entrate contributive, passando da 171,04 mld del 2004 a 189,4 mld del 2007. Per quanto riguarda il numero delle pensioni si registra una sostan-

ziale stabilità del numero complessivo a fronte di una leggera flessione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), mentre si registra un incremento del loro importo medio.

Il fabbisogno dell'INPS è coperto, anche sotto il profilo pensionistico, dalle entrate contributive e da trasferimenti dal bilancio dello Stato a sostegno questi ultimi delle prestazioni e degli interventi che la legge mette a carico dello Stato. Tali trasferimenti sono finalizzati al finanziamento della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS), di competenza dell'INPS, che è rivolta sia ad interventi assistenziali che ad interventi di sostegno alle pensioni. La spesa per pensioni a carico della GIAS ammonta nel 2006 a circa 25 mld di euro¹.

Nel breve periodo il saldo pensionistico (differenza tra entrate contributive e spesa per pensioni), che al netto degli interventi della GIAS risulta già pesantemente negativo, è prevedibile che peggiori per effetto di una riduzione delle entrate contributive correlata all'andamento negativo della congiuntura economica. Nel medio-lungo periodo (a partire dal 2020 in poi) il saldo pensionistico si aggraverà, invece, notevolmente a causa del forte aumento della spesa derivante dalla consistente crescita del numero delle pensioni da erogare. Vanno poi valutati gli effetti della crisi economica sugli andamenti dell'incidenza della spesa sul PIL.

Per quanto riguarda l'INPDAP si registra nel medesimo periodo in termini di entrate contributive complessive un incremento del 6,65%, che passano da 44,6 mld di euro nel 2004 a 47,56 mld di euro nel 2007. L'elevata crescita contributiva registrata nel 2006 è frutto del pagamento degli arretrati collegati ai rinnovi contrattuali relativi al biennio economico 2004-2005 dei comparti ministeri, scuola ed aziende autonome.

Nel medesimo periodo, dal punto di vista della spesa per prestazioni, si rileva un tasso di crescita ben maggiore (16,67%) rispetto a quello delle entrate contributive (6,65%). Il saldo previdenziale passa da un avanzo di 847 mln di euro nel 2004 ad un disavanzo di 4,45 mld di euro nel 2007, come risulta dal bilancio consuntivo.

Il *trend* in rapida crescita del disavanzo previdenziale comporta l'erosione in pochi anni del patrimonio dell'Istituto, che ammonta nel 2007 a 20,46 mld di euro, anche se occorre tener conto delle norme che hanno trasformato in anticipazioni di tesoreria il trasferimento a carico dello Stato che la legge n.335 del 1995 aveva introdotto per la Gestione trattamenti pensionistici (GTPS).


¹ Così il Commissario straordinario e il Direttore Generale dell'Ente nell'audizione presso la Commissione nella seduta del 24 giugno 2009. Gli interventi di sostegno alle pensioni da parte della GIAS nel 2006, secondo quanto riportato nel Rapporto del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale 2007, hanno riguardato prevalentemente per 22,02 mld il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per 1,22 mld il Fondo artigiani, per 1,02 mld il Fondo commercianti e per 5,75 mld il fondo Gestione autonoma coltivatori diretti coloni e mezzadri (CDCM).

I dati relativi al periodo 2004-2007 presentano aspetti di criticità tali da pregiudicare, nel breve periodo, la sostenibilità finanziaria dell'Istituto, in assenza di misure che comportino un rilevante incremento strutturale delle entrate, la cui entità è tale che non può che essere messa in carico a sistematici trasferimenti da parte dello Stato.

Per quanto riguarda l'IPSEMA si evidenzia che l'ammontare dei contributi non riesce a coprire le spese di gestione (si rilevano nel 2006 contributi per 18,9 mln di euro a fronte di 21,3 mln di euro di spese di gestione). La copertura delle prestazioni deriva quindi dai trasferimenti a carico dello Stato.

I problemi di sostenibilità del comparto pubblico sono evidenti anche dalla lettura dei due indicatori di equilibrio di ripartizione delle gestioni pensionistiche INPS ed INPDAP, cioè il rapporto entrate contributive/spesa per prestazioni pensionistiche e il rapporto demografico iscritti/pensionati.

Di seguito si riportano i valori di tali indicatori relativamente agli anni 2004-2005-2006. Al riguardo non è possibile fornire un confronto con l'IPSEMA a causa della mancanza di sufficienti informazioni, data la particolare struttura dell'Ente in relazione al tipo di prestazioni assicurate.

GRAFICO 1²

² Gli indicatori dei seguenti grafici sono stati elaborati sulla base dei dati contenuti nelle relazioni predisposte dal Centro Europa ricerche (CER) pubblicate in allegato ai resoconti sommari delle sedute del 29 aprile (INPS) e del 6 maggio 2009 (INPDAP).

GRAFICO 2

INDICATORE DI EQUILIBRIO ASSICURATI/PENSIONI





GRAFICO 3

INDICATORE DI EQUILIBRIO PENSIONE MEDIA/CONTRIBUTO MEDIO



Nel triennio considerato si registrano, per l'INPS e l'INPDAP, rapporti di poco superiori all'unità. Considerando poi il rapporto tra pensione media e contributo medio, che fornisce, in una logica di gestione a ripartizione e in termini medi, il numero di contribuenti necessari per pagare una pensione, si rileva che tale numero per l'INPDAP risulta essere più basso che per l'INPS.

Per l'IPOST si osserva che la gestione è in precario equilibrio con un *trend* in progressivo peggioramento imputabile ad un'evoluzione di segno negativo della platea degli assicurati, che sono rappresentati esclusivamente dai dipendenti di Poste S.p.A.. Negli ultimi anni si è registrato un contenimento delle assunzioni a tempo indeterminato accompagnato da un crescente numero delle assunzioni con formule contrattuali flessibili di tipo interinale. Si rileva pertanto una politica del personale che comporta una fluttuazione non solo del numero degli iscritti ma anche delle entrate contributive in quanto, nel caso ad esempio di contratti interinali, i contributi non vengono versati all'IPOST bensì all'INPS. Anche in conseguenza di ciò risulta preoccupante la diminuzione tra il 1994 e il 2007 del rapporto tra patrimonio e spesa annua per pensioni (da 4,5 a 1,2).

L'elemento chiave emerso dalle audizioni svolte sui bilanci è stato l'analisi del bilancio tecnico attuariale, da cui in particolare si nota una preoccupante mancanza di indicazioni condivise sui risultati delle valutazioni attuariali; al riguardo non è chiaro se i dati utilizzati siano validi o meno e non è chiaro altresì se le variazioni previste del numero di iscritti siano state considerate nelle previsioni attuariali.

Dai dati riportati nel bilancio tecnico al 31.12.2005, si evidenzia una situazione di squilibrio già nel breve periodo e si osserva peraltro che un certo miglioramento si potrà avere tenendo conto delle modifiche normative introdotte dalla legge n. 247 del 2007 ("Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale").

Una riflessione più approfondita circa l'equilibrio dell'Istituto potrà essere fatta solo dopo aver valutato anche gli effetti della liberalizzazione dei servizi postali prevista per il 2011, liberalizzazione che, nel presupposto che l'IPOST si occupi anche dei dipendenti delle nuove aziende, avrà senz'altro dei benefici sulle previsioni di lungo periodo.

Per quanto riguarda l'ENPALS, dall'esame delle principali poste contabili desunte dai bilanci esaminati, emerge un sufficiente equilibrio dell'Ente: il monte contributivo annuo risulta più che sufficiente a finanziare le prestazioni pensionistiche relative allo stesso periodo (il rapporto tra monte contributivo e spesa pensionistica è sempre superiore all'unità nel periodo considerato). Si osserva inoltre che il numero di contribuenti è sempre di gran lunga superiore a quello dei pensionati (rapporto tra contribuenti e pensionati pari circa a 4,5).

Si sottolinea altresì la presenza di un numero molto elevato di silenti; detta situazione andrebbe monitorata con continuità prevedendo, semmai,

la quantificazione degli eventuali obblighi dell'Ente in termini di prestazioni verso detta platea.

La sostenibilità dell'Ente nel lungo periodo è stata analizzata nel bilancio tecnico al 31.12.2005 limitatamente però al Fondo Spettacolo e solo per 15 anni di previsione. Da tale valutazione non emergono immediati problemi di sostenibilità, pur trattandosi di una valutazione parziale e limitata nel tempo.

Passando all'analisi dell'INAIL, si evidenzia un netto miglioramento dal 2004 al 2007; si passa infatti da un disavanzo ad un risultato economico di esercizio in avanzo. Inoltre nei quattro anni considerati il numero dei contribuenti (circa 20 milioni) e l'ammontare dei contributi (circa 8 miliardi di euro) si mantengono tendenzialmente stabili.

Si ritiene tuttavia utile porre l'attenzione sulla necessità di rendere più trasparente l'intero sistema assicurativo di calcolo delle contribuzioni e delle riserve; infatti il sistema attuale sembra ormai superato e potrebbe essere opportunamente aggiornato e semplificato.

Per quanto attiene ai costi di gestione degli enti di previdenza pubblici si rileva quanto segue. Per quanto riguarda l'INPS i costi totali di gestione passano da 3,21 mld nel 2004 a 3,63 mld nel 2006 con una variazione media (geometrica) annua del 6,4%.

In particolare si segnala che, mentre i costi per il personale aumentano, pure in presenza di una sua riduzione in termini numerici, passando da 1,61 mld nel 2004 a 1,79 mld nel 2006, si riducono, invece, i costi relativi al funzionamento degli uffici che passano da 508,9 mln nel 2004 a 452 mln nel 2006 e quelli relativi agli organi dell'Ente che passano da 10,7 mln nel 2004 a 9,1 mln nel 2006.

Dal 2004 al 2006 i costi totali di gestione dell'INPDAP aumentano, passando da 566,57 mln nel 2004 a 695,66 mln nel 2006 con una variazione media annua del 10,8%. In particolare, si segnala una crescita dei costi relativi al funzionamento degli uffici dal 2004 al 2006, che passano da 104,7 mln a 151,6 mln. Anche i costi per il personale e per gli organi dell'Ente aumentano, i primi passano da 365,3 mln nel 2004 a 423,4 mln nel 2006, mentre i costi per gli Organi passano da 3,3 mln nel 2004 a 3,7 mln nel 2006.

Anche per l'IPSEMA i costi totali di gestione aumentano passando da 15,9 mln nel 2004 a 21,3 mln nel 2006, con una variazione media annua del 15,7%. Si evidenzia altresì un aumento dei costi per il personale che passano da 9,6 mln nel 2004 a 11,3 mln nel 2006.

Per quanto riguarda l'INAIL i costi totali di gestione passano da 978,7 milioni di euro nel 2004 a 1.125 milioni di euro nel 2007, con un incremento medio annuo del 4,8% ed un'incidenza rispetto al patrimonio dell'8,1% nel 2007. Per quanto riguarda, infine, l'ENPALS e l'IPOST l'incidenza dei costi sul patrimonio si attesta intorno a poco più del 2%.

2. LA SITUAZIONE PATRIMONIALE MOBILIARE E IMMOBILIARE DEGLI ENTI DI PREVIDENZA PUBBLICI

Per quanto riguarda le gestioni patrimoniali degli enti di previdenza pubblici, nella tabella 1 sono illustrati gli importi del patrimonio complessivo e la suddivisione dello stesso tra mobiliare e immobiliare, con i rispettivi rendimenti. Si fa presente che è stato preso come riferimento l'ultimo dato disponibile per ciascun ente.

TABELLA 1

VALORI PATRIMONIALI E RENDIMENTI

(importi in milioni di euro)

Enti pubblici	Patrimonio complessivo	Patrimonio immobiliare	Patrimonio mobiliare	Rendimento Complessivo	Rendimento immobiliare	Rendimento mobiliare	Anno di riferimento
INPS	2.697,5	307,8	2.389,7*	1,3%	-1,0%	1,6%	2006
INPDAP	21.581,7	782,1	20.799,6	1,0%	2,8%	0,9%	2006
IPSEMA	240,8	43,2	197,6	1,5%	7,5%	1,4%	2006
IPOST	1.824	57	1.767	0,1%	0,0%	0,1%	2007
ENPALS	1.354	61	1.293	0,5%	3,0%	0,4%	2006
INAIL	13.928	1.166	12.762	0,9%	3,3%	0,5%	2007

* I dati del patrimonio mobiliare INPS comprendono anche le attività liquide dell'Istituto.

Dalle cifre si evincono alcuni casi particolari: per l'INAIL si osserva che nonostante il rilevante risultato patrimoniale positivo riscontrato nel 2007 (raggiunto a partire da un forte disavanzo: -3,7 milioni di euro nel 2004), emerge un punto critico relativo alla limitata autonomia nella gestione delle risorse finanziarie. In particolare, l'INAIL ha l'obbligo di trasferire l'avanzo di esercizio alla Tesoreria a titolo del tutto infruttifero (attualmente esiste in Tesoreria una giacenza di oltre 10 miliardi di euro) e ciò determina una vera e propria distorsione della natura della contribuzione assicurativa generando un serio pregiudizio nel rapporto fra l'Istituto, gli assicurati e le imprese. Al riguardo occorre ricordare che il rendimento di ogni somma o bene disponibile entra nel calcolo delle tariffe assicurative e quindi l'eliminazione del rendimento rende automaticamente necessaria la revisione delle tariffe.

Sicuramente una maggiore autonomia nella gestione delle risorse finanziarie dell'Ente non solo consentirebbe una più elevata valorizzazione delle rendite a favore dei lavoratori, ma si potrebbe anche prevedere la creazione di un sistema di supporto tecnico-amministrativo soprattutto per le piccole e piccolissime imprese.

Riguardo alla gestione del patrimonio, si fa presente che per oltre il 90% esso è rappresentato dalla componente mobiliare, con un rendimento netto decisamente contenuto (0,7% medio nel triennio considerato); la residua componente immobiliare invece risulta decisamente più redditizia facendo registrare un rendimento medio del 4,1% nel triennio considerato. Al riguardo è necessario comunque ricordare che il limitato rendimento della gestione mobiliare è dovuto anche ai limiti in termini di autonomia gestionale imposti all'Istituto, di cui si è fatto cenno in precedenza.

In contrapposizione a quanto appena osservato circa l'attuale situazione positiva dell'Ente, si pone la difficoltà dell'Istituto nel recuperare il gettito contributivo non corrisposto (nel 2007 l'Istituto vanta crediti contributivi per 4,3 miliardi di euro), con conseguente aumento dei costi dovuti al recupero dei predetti crediti.

Il rendimento medio del patrimonio totale dell'INPS nel triennio 2004-2006 è dell'1,4% con un rendimento medio del patrimonio immobiliare dello 0,8% e del patrimonio mobiliare, che costituisce la quota prevalente del patrimonio totale (pari nel 2006 all'89% del patrimonio totale), dell'1,5%.

Per l'INPDAP nello stesso triennio si riscontra un rendimento medio del patrimonio totale pari solo allo 0,7%, con un rendimento medio del patrimonio immobiliare del 4,4% e del patrimonio mobiliare, che costituisce la quota prevalente del patrimonio totale (pari nel 2006 a circa il 96% del patrimonio totale), dello 0,6%.

Il rendimento del patrimonio totale per l'IPSEMA nel triennio considerato è del 2,5%, con un rendimento medio del patrimonio immobiliare del 7,4% ed un rendimento medio del patrimonio mobiliare dell'1,5%.

3. LA GESTIONE CARATTERISTICA DELLE CASSE DEI PROFESSIONISTI

Per quanto attiene alle Casse di previdenza dei liberi professionisti, bisogna distinguere la situazione delle Casse privatizzate con il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 da quella delle Casse già nate private con il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, perché presentano situazioni sostanzialmente diverse, sia per la modalità di calcolo delle prestazioni, sia per il sistema di gestione finanziaria, con conseguenze differenziate in termini di sostenibilità e di adeguatezza delle prestazioni.

3.1. Le Casse privatizzate (decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509)

Dall'analisi dei bilanci consuntivi 2004-2006 e preventivi 2007 è emerso che l'andamento del numero degli iscritti di gran parte delle Casse ex 509 presenta tassi di crescita abbastanza sostenuti, particolarmente rilevanti per la Cassa FORENSE (circa 7% medio annuo); per la Cassa GEOMETRI invece si osserva un forte incremento dei contributi (+10,7% me-

dio annuo) principalmente dovuto alla dinamica dei redditi (tasso di crescita medio annuo pari a oltre il 5%).

Per l'ENPAIA si registra nel corso del triennio 2004-2006 una sostanziale stabilità del numero di contribuenti, mentre è prevista una contenuta crescita per il 2007. Il patrimonio netto dell'ente risulta in costante crescita nel corso del triennio.

Per INARCASSA, con il rilevante aumento degli iscritti in attività verificatisi negli ultimi anni, il rapporto pensionati/iscritti, risulta pari mediamente al 9,2% nel periodo analizzato.

La Cassa del Notariato presenta un'incidenza del prelievo contributivo (28%) e un'età media al pensionamento (74 anni) di gran lunga più elevate rispetto alla media delle altre casse professionali: l'insieme di questi due elementi fa sì che la cassa, anche osservando le proiezioni di lungo periodo riportate nel bilancio tecnico attuariale, presenti un andamento prospettico che si mantiene sostanzialmente in equilibrio.

Caso a parte l'ENASARCO che, nel periodo considerato, presenta un numero di iscritti sempre lievemente decrescente; ciò è dovuto principalmente alla particolare gestione degli iscritti silenti (definiti come coloro che non contribuiscono da più di tre anni), il cui numero risulta piuttosto elevato e con tassi di variazione sempre positivi. Tale problematica, che può essere comunque legata alla natura della professione degli agenti e rappresentanti di commercio, si ritiene debba essere risolta al più presto con una normativa specifica.

Al fine di valutare la sostenibilità di tali casse un indicatore interessante è costituito dal rapporto tra contribuenti (cfr. tabella 2) e numero di trattamenti pensionistici; per l'insieme delle casse privatizzate ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 tale valore nel 2006 è mediamente intorno a 4. Questo rapporto va visto soprattutto in relazione alle corrispondenti variazioni annue, anche perché assieme al rapporto tra pensione media e contributo medio influenza il parametro entrate/uscite ed in definitiva la stessa stabilità di lungo periodo.

TABELLA 2

**PRINCIPALI INDICATORI ANAGRAFICI ED ECONOMICI
DELLE CASSE PROFESSIONALI – ANNO 2006**

	CONTRIBUENTI/ PENSIONATI	PENSIONE MEDIA/ CONTRIBUTO MEDIO
ENASARCO	2,4	2,4
ENPACL	3,6	2,0
ENPAM - FONDO QA	4,1	1,9
ENPAM - FONDO QB	6,9	0,7
ENPAM – MG	2,8	1,9
ENPAM – FSA	1,5	0,9
ENPAM – FSE	0,2	0,2
CASSA FORENSE	5,5	3,5
CASSA GEOMETRI	4,0	3,1
INARCASSA	11,2	4,7
CASSA NOTARIATO	2,0	1,3
CASSA COMMERCIALISTI	9,9	3,6
CASSA RAGIONIERI	5,5	2,7
ENPAF	2,8	1,6
ENPAV	4,0	2,1
INPGI (gest. principale)	3,3	2,8

Il rapporto tra pensione media e contributo medio costituisce anch'esso un indicatore di sostenibilità finanziaria: l'indice è risultato mediamente pari a 2 per le Casse ex 509. I contributi tendono a crescere per effetto dell'aumento dei redditi, ma il contributo medio risulta spesso moderato dalla presenza dei contribuenti marginali (giovani che iniziano la carriera e pensionati attivi). L'andamento di tale rapporto è influenzato da una molteplicità di fattori: redditi degli iscritti, aliquote contributive applicate, metodo di calcolo della pensione, composizione della platea dei contribuenti.

Potrebbe essere particolarmente interessante la valutazione per tutte le gestioni del contributo di equilibrio al momento dell'ingresso in assicurazione; la conoscenza di tale indicatore permetterebbe un adeguato confronto di costo tra le prestazioni previste nelle diverse gestioni.

Si rileva inoltre come l'elevato valore attuale dell'indicatore demografico contribuenti/pensionati, ben lungi da quello teorico a regime, per la CNPADC, così come per INARCASSA ed in misura minore per quasi tutte le altre Casse, configura una situazione di instabilità demografica futura nel rapporto tra il numero dei contribuenti e quello dei pensionati.

Tale rapporto è destinato a ridursi drasticamente nel corso degli anni. L'entità e la «rapidità» di tale riduzione sono connesse all'effettiva distribuzione demografica degli attuali contribuenti e dei pensionati ed alla previsione dei futuri nuovi contribuenti. La drastica riduzione del valore di tale rapporto trova chiaro riscontro nei valori indicati nella tabella 3.

Si osserva che una forte concentrazione di contribuenti nella fascia di età giovane, come accade in diverse Casse privatizzate, denota una situazione di evoluzione di tale rapporto nel senso di una drastica riduzione dello stesso fino a valori che possono raggiungere l'unità, ma in tempi lunghi, connessi cioè con l'andata in pensione di tale collettività di giovani contribuenti.

Il rapporto pensione media/contributo medio indica, sia pure in termini medi, il numero di contribuenti necessari attualmente per pagare una pensione. Tale indicatore è particolarmente significativo in un'ottica di gestione a ripartizione pura, che prevede cioè il pagamento delle pensioni correnti mediante i contributi correnti. Ottica di gestione a ripartizione pura che non può essere perseguita da quegli enti che, per effetto della loro attuale distribuzione dei contribuenti e della previsione sui futuri nuovi contribuenti, vedranno nel corso del tempo drasticamente ridursi il rapporto contribuenti/pensionati, che indica quanti contribuenti effettivamente ci saranno per pagare una pensione.

Per tali enti risulta assolutamente necessaria l'introduzione di una riserva patrimoniale adeguata, ben superiore alla riserva legale attualmente prevista, riserva patrimoniale che dovrà essere utilizzata assieme ai suoi rendimenti per pagare una congrua parte della pensione dei futuri pensionati, attualmente giovani contribuenti, in modo da mantenere una sostanziale stabilità del trattamento pensionistico nel corso del tempo. Infatti quando questi andranno in pensione il basso valore del rapporto tra contribuenti e pensionati non consentirà di pagare prestazioni adeguate mediante l'utilizzo dei soli contributi correnti (cfr. tabella 3, ultima colonna relativa al 2040).

Si osserva inoltre che una particolare attenzione ai fini della sostenibilità finanziaria deve essere posta nei confronti di quelle Casse per le quali è prevedibile nel futuro una riduzione o cessazione di nuovi contribuenti. Nel qual caso è evidente che nel corso del tempo risulterà disponibile una sempre minore quantità di contributi correnti per pagare le pensioni correnti.

Per tali Casse la riserva patrimoniale dovrà progressivamente allinearsi, con l'esaurirsi dei contributi correnti, alla riserva dell'intero debito pensionistico dell'Ente.

TABELLA 3

Casse Professionali	2006		2040	
	Rapporto ³ patrimonio- spesa pensioni	Rapporto contributi- spesa pensioni	Rapporto patrimonio- spesa pensioni	Rapporto contributi- spesa pensioni
Cassa Forense	7,09	1,14	7,43	0,57
Cassa Geometri	6,00	1,24	-2,96	0,52
Cassa Notariato	7,68	1,58	7,82	1,24
Enasarco	5,29	1,05	-5,27	0,47
Enpacl	10,68	1,66	-3,09	1,61
Enpam (FG-Quota A)	9,60	2,06	-8,62	0,43
Inarcassa	17,04	4,05	2,99	0,51
Cassa Forense	7,09	1,14	7,43	0,57
Cassa Commercialisti	17,13	2,73	17,9	0,75
Cassa Ragionieri	9,58	2,02	9,73	0,27
ENPAF	6,37	1,7	35,22	1,39
ENPAV	8,65	1,94	0,14	0,51
INPGI (gest princ.)	4,77	1,15	3,76	1,17

Un fattore decisivo in termini di sostenibilità è sicuramente l'evoluzione della collettività degli iscritti: molte Casse si avviano alla fase di piena maturazione pertanto il numero dei pensionati tende a superare quello dei contribuenti.

Per alcuni Enti sono state introdotte o sono in attesa di approvazione opportune modifiche regolamentari che tendono a migliorare sensibilmente la sostenibilità di lungo periodo. Tali modifiche hanno riguardato l'introduzione del criterio di calcolo contributivo, l'aumento dell'anzianità contributiva per il diritto a pensione, l'aumento dell'età pensionabile, l'aumento dell'aliquota per il calcolo del contributo soggettivo etc.. Nonostante ciò alcune riforme permettono solo di dilazionare ma non di evitare l'emergere degli squilibri nelle gestioni previdenziali.

Il permanere di detti squilibri sembra indicare che in futuro si renderanno necessari ulteriori significativi aggiustamenti nelle modalità di calcolo delle prestazioni e/o nei livelli di contribuzione previsti.

³ Tali rapporti sono stati elaborati sulla base dei dati tratti dalle relazioni del CER, società di consulenza della Commissione nella XV legislatura.

TABELLA 4

INDICAZIONI DAI BILANCI TECNICI

	Anno bilancio tecnico	Saldo previdenziale - primo anno negativo	Saldo corrente - primo anno negativo	Patrimonio - primo anno negativo
ENASARCO	2005	2016	2020	2030
ENPACL	2006	2017	2019	2036
ENPAM – FONDO QA	2003	2018	2017	2028
ENPAM – FONDO QB	2003	2021	2021	2041
ENPAM – MG	2003	2018	2018	2026
ENPAM – FSA	2003	2020	2020	2031
ENPAM – FSE	2003	2004	2004	2008
CASSA FORENSE	2005 ^(a)	2029	2032	2044
CASSA GEOMETRI	2005	2018	2023	2035
INARCASSA	2003	2025	2032	2043
CASSA NOTARIATO	2005	2020	Sempre positivo ^(b)	Sempre positivo ^(b)
CASSA COMMERCIALISTI	2005	2035	Sempre positivo ^(b)	Sempre positivo ^(b)
CASSA RAGIONIERI	2005	2026	2034	Sempre positivo ^(b)
ENPAF	2005	Sempre positivo ^(b)	Sempre positivo ^(b)	Sempre positivo ^(b)
ENPAV	2003	2023	2026	2041
INPGI (gest. princ)	2005	2022 ^(c)	2023 ^(c)	Sempre positivo ^(b)

(a): Nelle valutazioni non è stato previsto l'incremento del contributo del 2% del contributo integrativo, in quanto ancora non approvato. Tale modifica comporterebbe uno spostamento al 2033 per il saldo previdenziale, al 2038 per il saldo corrente e ad una situazione positiva per il patrimonio per i trent'anni di valutazione.

(b): Positivo per tutto il periodo di valutazione.

(c): Secondo i dati del bilancio tecnico il saldo previdenziale e il saldo corrente torrebbero positivi rispettivamente nel 2036 e nel 2035.

3.2. Le Casse private (decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103)

Le Casse private (istituite con il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103) riguardano categorie professionali con un minor numero di iscritti (ENPAB, EPPI, ENPAPI, ENPAP, EPAP, INPGI gest.sep.).

Queste Casse sono sostanzialmente «agganciate», per quanto attiene alla modalità di calcolo della pensione, alla legge 8 agosto 1995, n. 335

recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare». Esse sono quindi di tipo contributivo e pertanto la pensione viene calcolata in base al montante contributivo accumulato da ogni iscritto, costituito dai contributi versati e dalla loro rivalutazione. Tale rivalutazione, appare legata a quanto previsto dalla legge n. 335 del 1995 e cioè risulta in base alla «... *variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale, appositamente calcolata dall'Istituto Nazionale di statistica, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare ...*» (art. 9 della legge n. 335 del 1995).

La problematica strutturale primaria che si presenta per tali enti è da ricondursi alla esiguità delle prestazioni che gli iscritti stanno maturando e di cui beneficeranno nella fase di quiescenza. Tale esiguità in termini assoluti è da ricondursi alla concomitanza di due fattori: la limitatezza dei redditi e la dimensione ridotta della aliquota contributiva. È necessario quindi adottare provvedimenti che favoriscano l'aumento della contribuzione finalizzata alla prestazione.

A tale riguardo non appare inutile la valutazione dell'opportunità di consentire l'incremento della contribuzione integrativa dal 2% al 4% e di consentire l'utilizzo di tale aumento per incrementare i montanti contributivi individuali. Tale possibilità deve, però, trovare una validazione di tipo normativo, infatti attualmente il contributo integrativo è vincolato, sulla base di quanto previsto dal decreto istitutivo di tali Casse, al valore del 2%.

L'individuazione del livello contributivo necessario per ottenere una prestazione adeguata riporta alla problematica relativa al tasso di sostituzione. Il tasso di sostituzione è il rapporto, in termini percentuali, tra la prima rata di pensione e l'ultima retribuzione. Il valore di tale rapporto indica quale percentuale della retribuzione futura dell'individuo, sia pure incognita, verrà mantenuta al suo pensionamento, cioè, quanta parte del suo «tenore di vita» futuro, legato alla retribuzione, potrà «conservare». In tal senso la stima in termini assoluti del valore futuro della pensione è meno significativa della stima del tasso di sostituzione, cioè della stima relativa al valore futuro del rapporto tra la prima pensione e l'ultima retribuzione.

Il tasso di sostituzione è influenzato, oltre che dal livello contributivo, anche dal tasso di rivalutazione dei contributi, dalla crescita reddituale del soggetto e dai coefficienti di trasformazione utilizzati per il calcolo della pensione.

Per quanto riguarda i coefficienti di trasformazione, cioè i coefficienti che si utilizzano per trasformare, al momento del pensionamento, il montante contributivo in rendita, è opportuno che tali enti li riadeguino «frequentemente». Tale esigenza è motivata dal fatto che scostamenti negativi dei loro valori da quelli effettivi portano ad un *deficit* che ricade sulla sostenibilità previdenziale del sistema della stessa categoria professionale.

Per quanto attiene in dettaglio alla gestione delle casse private ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103 negli anni di riferimento può osservarsi come tali enti si trovino tutti in una fase di evolu-

zione iniziale della propria gestione previdenziale caratterizzata da tassi di variazione degli iscritti estremamente positivi, a fronte di un livello di prestazioni scarsamente significativo. Tali enti attraversano quindi una fase di accumulazione, in cui il patrimonio si accresce costantemente e così i relativi impieghi.

Gli Enti ex 103 non presentano al momento problemi di sostenibilità in quanto caratterizzati da modalità di calcolo della prestazione di tipo contributivo, d'altra parte il problema di fondo per tali Enti è l'adeguatezza delle prestazioni (cfr. tabella 5).

Circa quest'ultima esistono importanti indicatori, come il tasso di sostituzione, che rivelano l'esigenza di un attento monitoraggio dell'andamento del livello delle pensioni.

TABELLA 5

INDICAZIONI DAI BILANCI TECNICI

	Anno bilancio tecnico	Saldo previdenziale - primo anno negativo	Saldo corrente - primo anno negativo	Patrimonio - primo anno negativo
ENPAP	2002	Sempre positivo ^(b)	Sempre positivo ^(b)	Sempre positivo ^(b)
EPAP	2004	2038	Sempre positivo ^(b)	Sempre positivo ^(b)
EPPI	2003	2032	Sempre positivo ^(b)	Sempre positivo ^(b)
ENPAB	2003	2035	Sempre positivo ^(b)	Sempre positivo ^(b)
ENPAPI	2004	Sempre positivo ^(b)	Sempre positivo ^(b)	Sempre positivo ^(b)
INPGI (gest. sepatata)	2003	2035	Sempre positivo ^(b)	Sempre positivo ^(b)

(b): Positivo per tutto il periodo di valutazione

Un altro indicatore interessante (cfr. tabella 6) è il rapporto tra contribuenti e numero di trattamenti pensionistici; per queste Casse tale valore nel 2006 è mediamente intorno a 50. Tale rapporto va visto soprattutto in relazione alle corrispondenti variazioni annue, anche perché assieme al rapporto tra pensione media e contributo medio influenza il parametro entrate/uscite ed in definitiva la stessa stabilità di lungo termine.

Il rapporto tra pensione media e contributo medio costituisce anch'esso un indicatore di sostenibilità finanziaria: l'indice è risultato mediamente pari a 0,5 per le casse ex 103.

TABELLA 6

PRINCIPALI INDICATORI ANAGRAFICI ED ECONOMICI
DELLE CASSE PROFESSIONALI (DLG. N.103/96) – ANNO 2006

	CONTRIBUENTI/ PENSIONATI	PENSIONE MEDIA/ CONTRIBUTO MEDIO
ENPAP	44,9	0,5
EPAP	35,3	0,6
EPPI	16,3	0,4
ENPAB	79,2	0,4
ENPAPI	86,4	0,3
INPGI (gest. separata)	53,2	0,5

4. LA SITUAZIONE PATRIMONIALE MOBILIARE E IMMOBILIARE DELLE CASSE DEI PROFESSIONISTI

Per quanto riguarda le gestioni patrimoniali delle casse privatizzate, nella tabella 7 sono illustrati gli importi del patrimonio complessivo e la suddivisione dello stesso tra mobiliare e immobiliare, con i rispettivi rendimenti. Si fa presente che è stato preso come riferimento l'ultimo dato disponibile per ciascun Ente.

TABELLA 7

VALORI PATRIMONIALI E RENDIMENTI CASSE EX D.LGS. 509/1994

(importi in milioni di euro)

Enti privati	Patrimonio complessivo	Patrimonio immobiliare	Patrimonio mobiliare	Rendimento complessivo	Rendimento immobiliare	Rendimento mobiliare	Anno di riferimento
ENASARCO	5.678	2.956	2.722	3,4%	0,9%	6,1%	2007
ENPACL	493	124	369	4,9%	2,0%	5,9%	2007
ENPAM	7.548	2.796	4.752	3,2%	1,5%	4,3%	2006
CASSA FORENSE	3.428	405	3.023	10,3%	0,8%	11,5%	2006
CASSA GEOMETRI	1.677	399	1.278	2,1%	1,8%	2,2%	2007
INARCASSA	3.196	688	2.508	2,9%	2,4%	3,0%	2006
CASSA NOTARIATO	1.238	495	743	9,5%	3,6%	13,4%	2006
CASSA COMMERCIALISTI	2.393	234	2.159	8,2%	2,2%	8,8%	2006
CASSA RAGIONIERI	1.043	434	609	7,1%	2,0%	10,7%	2006
ENPAF	896	191	705	4,0%	1,9%	4,5%	2006
ENPAIA	1.111	361	750	2,8%	1,4%	3,4%	2006
ENPAV	138	15,3	122,6	7,3%	1,0%	8,0%	2006
INPGI (gest. principale)	1.252	698,3	553,7	4,8%	0,0%	8,3%	2006

Dai dati emerge il caso particolare dell'ENASARCO, con un patrimonio composto per il 50% da immobili, il cui rendimento, nonostante il tentativo di miglioramento dell'efficienza della gestione, è rimasto sempre molto basso (1,1% medio). Per contro la gestione mobiliare, grazie soprattutto alla componente titoli, ha fatto registrare rendimenti di buon livello (intorno al 6%).

Per ogni Cassa risulta importante analizzare la gestione dei patrimoni che hanno in molti casi rendimenti fluttuanti; si osserva soprattutto un calo del rendimento degli investimenti mobiliari negli ultimi anni.

Per quanto attiene la variazione del patrimonio di CNPADC, CNPR, ENPAF, ENPAV, INPGI (Gest. princ.) dal 2004 al 2006 si registra mediamente una crescita di quello mobiliare - con la sola eccezione dell'ENPAV per il quale si registra una contenuta contrazione da 125,3 mln a 122,6 mln - ed una sostanziale stabilità di quello immobiliare, con l'eccezione dell'ENPAF che riduce il proprio patrimonio immobiliare da 235 mln a 191 mln e dell'INPGI (Gest. Princ.) per il quale tale patrimonio cresce da 661 mln a 698,3 mln.

Per quanto attiene, i rendimenti del patrimonio appaiono nel periodo positivi e mediamente elevati. Risulta comunque opportuna una standardizzazione della modalità di valutazione.

In merito alla gestione del patrimonio degli Enti ex 103, si evidenzia un patrimonio costituito quasi esclusivamente dalla componente mobiliare. Il rendimento netto del patrimonio complessivo risulta mediamente soddisfacente negli anni analizzati, tuttavia sarebbe opportuno incrementare gli investimenti con titoli a basso indice di rischio o nel settore immobiliare, anche in considerazione dell'attuale andamento del mercato finanziario.

Per quanto riguarda in particolare l'ENPAB, l'ENPAPI, l'INPGI (Gest. Sep.) si osserva che essendo tali enti di più recente costituzione alla loro «giovane età» è legato il fenomeno di un saldo previdenziale decisamente positivo, in quanto evidentemente si registra un numero di pensionati attualmente decisamente inferiore a quello dei contribuenti, fenomeno che risulta rilevante ai fini della crescita delle disponibilità patrimoniali che risultano in prevalenza attestate nel settore mobiliare.

Per quanto attiene i rendimenti del patrimonio, anche per questi Enti appaiono nel periodo considerato positivi e mediamente elevati. Risulta comunque opportuna una standardizzazione della modalità di valutazione.

TABELLA 8

VALORI PATRIMONIALI E RENDIMENTI CASSE EX D.LGS.103/1996

(importi in milioni di euro)

Enti privati	Patrimonio complessivo	Patrimonio immobiliare	Patrimonio mobiliare	Rendimento complessivo	Rendimento immobiliare	Rendimento mobiliare	Anno di riferimento
ENPAP	268	5	263	4,2%	0,0%	4,3%	2006
EPAP	322	13	309	5,2%	0,0%	5,5%	2006
EPPI	394	93	301	5,1%	2,9%	5,8%	2006
ENPAB	175,4	3,9	171,5	3,5%	0,0%	3,5%	2006
ENPAPI	115,4	0,8	114,6	3,2%	3,8%	3,2%	2006
INPGI (gest. separata)	143,3	0,0	143,3	7,2%	-	7,2%	2006

Per quanto attiene la gestione finanziaria del patrimonio mobiliare di tali Enti appare necessario attivare controlli rivolti ad accertare la congruità tra le tipologie di investimento e la finalità previdenziale di quest'ultimo. Si deve tenere conto del fatto che il flusso di uscite per prestazioni di un Ente previdenziale è «abbastanza prevedibile» mentre la maggiore incertezza riguarda le entrate future contributive. Questo fatto può e deve essere utilizzato nella scelta degli orizzonti di investimento.

È in tale ottica che l'utilizzo di strumenti finanziari diretti, derivati e strutturati deve essere inquadrato e giustificato. Risulta pertanto importante accertare che l'utilizzo dello strumento finanziario sia effettuato nella piena consapevolezza, da parte di chi è deputato all'amministrazione delle risorse patrimoniali, sia della natura dello strumento nella sua tipologia qualitativa, il che richiede un'adeguata comprensione dei meccanismi logici che ne sono alla base, sia della sua adeguatezza alla finalità previdenziale. Tali consapevolezze dovranno altresì essere integrate da quella relativa alla misura di esposizione al rischio che l'utilizzo dello strumento finanziario comporta, la cui quantificazione deve essere effettuata in modo realistico secondo un «principio di massima perdita realizzabile» e quindi confrontata con la quantificazione del guadagno realisticamente conseguibile. Atteso che, comunque, nel *trade-off* rischio-rendimento si deve privilegiare la riduzione del rischio.

Maggiore attenzione deve essere posta in materia di consapevolezza per quanto attiene l'utilizzo di strumenti finanziari più complessi. L'utilizzo di strumenti derivati e/o strutturati deve avvenire solo in presenza di adeguate e documentate valutazioni espressamente effettuate dalle quali deve emergere con chiarezza a fronte del rischio il «profilo di utilità previdenziale attesa».

L'utilizzo di strumenti derivati e strutturati, secondo quanto accertato dal Ministero del *Welfare* (vedi audizione del Prof. Geroldi del 11 febbraio 2009), presenta in diversi casi aspetti di criticità in termini quantitativi, nonché eccessivi livelli percentuali di utilizzo. Si ricorda al riguardo che la Commissione sta svolgendo un'indagine conoscitiva «Sulla situazione economico-finanziaria della casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali», il cui documento conclusivo darà conto delle risultanze dell'analisi svolta.

Appare infatti utile un attento approfondimento puntuale sulla natura ed il contenuto degli strumenti effettivamente utilizzati dagli Enti.

In tema di gestioni patrimoniali particolare attenzione dovrebbe quindi essere dedicata alla regolamentazione degli investimenti mobiliari; a tal fine potrebbe essere redatto un provvedimento legislativo simile, nella sostanza, al decreto del Ministro del Tesoro n. 703 del 1996 a suo tempo emanato con riferimento alle forme di previdenza complementare e attualmente in via di aggiornamento.

I due principali obiettivi che tale regolamentazione degli investimenti dovrebbe prefiggersi sono:

- incentivare l'efficienza della gestione;
- garantire la protezione del risparmio previdenziale.

La normativa dovrebbe seguire due direttrici principali: una di tipo qualitativo e una di tipo quantitativo.

Le indicazioni di tipo qualitativo riguardano la sana e prudente gestione, in merito alla diversificazione dei rischi e degli investimenti, alla massimizzazione dei rendimenti netti, al contenimento dei costi. Si tratta

di principi generali che devono essere rispettati nell'attività di investimento delle risorse.

Le indicazioni di tipo quantitativo sono tese ad evitare una rilevante presenza di investimenti in strumenti non regolamentati, emessi in paesi che non appartengono all'OCSE, oppure ad evitare l'eccessiva concentrazione in una singola emittente.

Inoltre l'impostazione dovrebbe tendere a privilegiare il controllo del rischio con i moderni strumenti oggi disponibili, rispetto ad un mero controllo di tipo quantitativo del peso degli *assets* sul portafoglio e dell'aderenza o meno ai *benchmark* di riferimento.

Un altro aspetto da tener presente riguarda la trasparenza nelle strategie seguite, oltre che la trasparenza con cui si accede a particolari strumenti finanziari.

Infine, un elemento non meno importante deve essere rappresentato dalla vigilanza, che può esplicarsi sia *ex ante*, mediante indicazioni sui modelli gestionali, sia *ex post*, verificando la conformità sostanziale delle strutture organizzative, delle politiche di investimento, delle procedure di gestione del rischio con i principi generali posti a tutela degli iscritti.

5. I COSTI DI GESTIONE DELLE CASSE DEI PROFESSIONISTI

Altra problematica rilevante per la maggior parte delle Casse è quella relativa ai costi di gestione, che dovrebbero essere razionalizzati e in alcuni casi ridotti. Dall'analisi dei dati emerge che per le Casse ex 509 la crescita dei costi di gestione dal 2004 al 2006 è legata principalmente alla crescita dei costi per il personale, di cui in alcuni casi è aumentata anche la consistenza numerica, anche in relazione all'aumento del numero di iscritti. Dall'analisi dei dati delle tabelle 9 e 10 emerge che i costi in percentuale del patrimonio sono quasi sempre contenuti a livello inferiore al 2%, sia per le Casse ex 509, sia per le Casse ex 103.

TABELLA 9

COSTI DI GESTIONE PER CASSE EX D.LGS.509/1994

(importi in milioni di euro)

Enti privati	Costi totali (a)	Personale	Funz. Uffici	Organi di gestione	Patrimonio (b)	Rapporto (a)/(b)	Anno di riferimento
ENASARCO	43,7	23,5	9,0	0,9	5.678	0,8%	2007
ENPACL	8,8	4,3	2,7	1,0	493	1,8%	2007
ENPAM	115,7	27,6	9,9	3,9	7.548	1,5%	2006
CASSA FORENSE	25,0	13,1	8,0	2,8	3.428	0,7%	2006
CASSA GEOMETRI	29,1	8,5	15,3	2,7	1.677	1,7%	2007
INARCASSA	38,1	11,8	13,1	3,7	3.196	1,2%	2006
CASSA NOTARIATO	7,2	4,0	1,3	1,5	1.238	0,6%	2006
CASSA COMMERCIALISTI	13	7	1	2	2.393	0,5%	2006
CASSA RAGIONIERI	9	4,7	2,5	1,6	1.043	0,9%	2006
ENPAF	12,96	-	-	0,25	896	1,4%	2006
ENPAV	4,62	2,35	-	0,59	138	3,3%	2006
INPGI (gest princip)	25,6	10,3	2,1	1,1	1.252	2%	2006

TABELLA 10

COSTI DI GESTIONE PER CASSE EX D.LGS.103/1996

(importi in milioni di euro)

Enti privati	Costi totali (a)	Personale	Funz. Uffici	Organi di gestione	Patrimonio (b)	Rapporto (a)/(b)	Anno di riferimento
ENPAPI	2,7	0,9	0,6	0,6	115,4	2,3%	2006
ENPAB	1,8	0,4	0,1	0,5	175,4	1%	2006
EPPI	4,5	1,2	1,8	1,2	394	1,1%	2006
ENPAP	3,0	0,8	1,0	1,0	268	1,1%	2006
EPAP	4,1	1,2	0,0	1,3	353	1,2%	2006
INPGI (gest. separata)	1,7	0,7	0,04	0,2	143,3	1,2%	2006

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Mercoledì 25 novembre 2009

Presidenza del Vice Presidente

Candido DE ANGELIS

indi del Presidente

Gaetano PECORELLA

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 14,05 alle ore 14,20 e dalle ore 14,25 alle ore 14,30.

La seduta inizia alle ore 14,40.

Audizione del Ministro della giustizia, onorevole Angelino Alfano

(Svolgimento e rinvio)

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Ministro della giustizia, onorevole Angelino Alfano, che ringrazia per la sua presenza.

Angelino ALFANO, *Ministro della giustizia*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, e Alessandro BRATTI (*PD*), il senatore Gerardo D'AMBROSIO (*PD*), il deputato Daniela MELCHIORRE (*Misto-LD-MAIE*), i senatori Candido DE ANGELIS (*PdL*) e Gianpiero DE TONI (*IdV*), nonché il deputato Paolo RUSSO (*PdL*).

Angelino ALFANO, *Ministro della giustizia*, risponde ai quesiti posti, riservandosi di fornire ulteriori risposte e precisazioni in una successiva seduta.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il Ministro Alfano per il contributo fornito e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la verifica dell'andamento generale dei prezzi
al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati

Mercoledì 25 novembre 2009

17^a Seduta

Presidenza del Presidente

DIVINA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'onorevole Claudio Taverna, responsabile nazionale del dipartimento economico del Partito Pensionati e il signor Giacinto Boldrini, presidente del medesimo partito.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DIVINA comunica che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo interno per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna, in modo da consentire tale speciale forma di pubblicità. Avverte pertanto che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle determinanti della dinamica del sistema dei prezzi e delle tariffe, sull'attività dei pubblici poteri e sulle ricadute sui cittadini consumatori: audizione di rappresentanti del Partito Pensionati

Prosegue l'indagine conoscitiva rinviata nella seduta del 7 ottobre scorso.

Il presidente DIVINA introduce i temi oggetto dell'odierna procedura informativa.

L'onorevole TAVERNA illustra un documento scritto che consegna alla Commissione e si sofferma preliminarmente sulle diverse componenti dell'imposizione fiscale relativa ai consumi e alle forniture di energia elettrica e di gas per uso domestico, formulando una serie di proposte per la riduzione del carico tributario in tale ambito, proposte che tengono conto delle osservazioni espresse in audizione dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Passa successivamente all'esame della questione del rimborso dell'IVA indebitamente versata sulla tariffa d'igiene ambientale (TIA), di cui la Corte costituzionale ha affermato la natura giuridica tributaria d'imposta. Segnala tuttavia che i soggetti gestori del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti continuano a contabilizzare l'IVA nelle relative fatture, adducendo a giustificazione di tale circostanza la mancata emanazione di misure correttive da parte dell'amministrazione finanziaria. Ritiene però infondata tale giustificazione, poiché è già possibile a suo parere dare corso a quanto stabilito dalla Corte costituzionale, non apparendo necessaria l'adozione di ulteriori misure attuative.

Indi si sofferma sul tema del costo dei servizi bancari e sulla sostanziale reintroduzione nei contratti bancari – attraverso clausole recanti una diversa denominazione – della commissione di massimo scoperto, recentemente abolita dal legislatore.

Conclude l'esposizione riferendo sulla questione del passaggio al digitale terrestre e lamentando i problemi di trasmissione e ricezione dei canali, anche del servizio radiotelevisivo pubblico, che si riscontrano in numerose aree geografiche: ne risulta pertanto una penalizzazione dei fruitori del servizio, che continuano a dover versare il canone d'abbonamento e devono inoltre sopportare anche i costi per l'acquisto dei nuovi apparecchi televisivi.

Seguono quindi i quesiti dei senatori.

Il senatore PITTONI (*LNP*) chiede di indicare quali sono le modalità ritenute più corrette ed efficaci per favorire l'adeguamento delle pensioni al livello del costo della vita effettivamente presente nelle varie realtà territoriali.

Il senatore BUBBICO (*PD*) osserva che il problema dell'adeguamento dei salari e delle pensioni al costo della vita potrebbe essere risolto tenendo conto delle sezioni censuarie previste dall'ordinamento catastale.

Dopo aver rappresentato l'opportunità di acquisire un'informativa dal ministro competente sulla questione del passaggio al digitale terrestre, reputa necessario anche approfondire il tema della commissione di massimo scoperto e quello relativo al rimborso dell'IVA versata sulla TIA.

Analoga esigenza di approfondimento sussiste ad avviso dell'oratore anche per altre tematiche emerse nel corso della procedura informativa, come il rapporto tra l'andamento del prezzo internazionale del petrolio greggio e quello dei carburanti per autotrazione e la presenza di posizioni dominanti nel mercato interno dei prodotti petroliferi.

Chiede infine una valutazione della scelta compiuta dal Governo e dalla maggioranza di promuovere la privatizzazione della gestione del servizio idrico integrato, mantenendo invece un regime di sostanziale oligopolio nel settore della distribuzione del gas e dell'energia elettrica.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), pur non disconoscendo l'importanza del problema dell'esiguità delle pensioni minime, anche alla luce dell'attuale congiuntura economica, chiede tuttavia una valutazione del meccanismo di adeguamento dei trattamenti previdenziali, che appare particolarmente penalizzante per i titolari di pensioni basse, i quali hanno comunque provveduto a versare i contributi obbligatori.

Domanda inoltre se non si ritenga che la progressiva affermazione di una piattaforma digitale unica, con un ruolo sempre più marginale per il servizio televisivo, non possa rappresentare l'occasione per rivedere anche la struttura del canone RAI, che potrebbe essere versato direttamente in bolletta dagli utenti come corrispettivo dei servizi tecnologici ricevuti, favorendone anche la riduzione.

Il presidente DIVINA ritiene opportuno ricordare, in merito alla questione dell'IVA versata sulla TIA, che i comuni hanno provveduto a gestire i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti contabilizzando anche, in sede di previsione delle spese connesse alla sua erogazione, le entrate relative all'IVA.

Sottolinea quindi che l'eccessiva enfasi posta sulla privatizzazione della gestione del servizio idrico integrato potrebbe risultare fuorviante, giacché è comunque indubitabile che l'acqua rimane pur sempre un bene pubblico.

Successivamente chiede agli auditi di commentare le conclusioni a cui è pervenuta una ricerca recentemente svolta, secondo le quali i redditi fissi e di pensione avrebbero resistito maggiormente alla crisi economica internazionale, grazie a meccanismi di adeguamento automatico che avrebbero contenuto la perdita di potere d'acquisto per i loro titolari, rispetto ad altre tipologie di reddito, sfruttando il rallentamento della crescita dei prezzi. Tale indagine evidenzia poi che la quota di giovani adulti alle soglie della povertà sarebbe di gran lunga maggiore rispetto alla percentuale relativa ai pensionati.

L'onorevole TAVERNA, nel rispondere ai quesiti posti, afferma di ritenere preferibile, tra le varie soluzioni proposte per l'adeguamento dei salari e delle pensioni al maggior costo della vita, l'introduzione di una revisione del paniere dei beni per il calcolo dell'indice dei prezzi al con-

sumo, in modo da renderlo più aderente all'effettiva composizione delle spese dei consumatori.

Reputa poi condivisibile il riconoscimento alla TIA di natura giuridica tributaria d'imposta e ribadisce che, poiché il pagamento dell'IVA su tale tariffa costituisce solo una voce di costo per gli utenti, esso non può continuare a gravare su di essi, disattendendo anche le pronunce della Corte costituzionale.

Aggiunge inoltre che le nuove clausole dei contratti bancari risultano, nelle modalità di calcolo della remunerazione per l'affidamento concesso, ancora più onerose rispetto alla commissione di massimo scoperto, ribadendo pertanto la necessità di intervenire anche su tale fronte.

Dopo aver dichiarato di non ritenere condivisibile l'impostazione e gli effetti delle scelte normative compiute in merito alla privatizzazione del servizio idrico integrato, giudica parziale e fuorviante l'affermazione secondo cui la perdita di potere di acquisto per i percettori di redditi fissi e di pensione sarebbe stata minore rispetto alle altre tipologie di reddito. Segnala infatti che la tendenza a destinare incrementi particolarmente contenuti ai redditi di pensione ne ha progressivamente ridotto il potere d'acquisto negli ultimi anni.

A proposito dell'attuale regime previdenziale, che risulta penalizzante per coloro che hanno versato i contributi dovuti, rispetto al più favorevole meccanismo di rivalutazione delle pensioni minime, giudica opportuna l'adozione di criteri più oggettivi, in grado di ragguagliare il trattamento corrisposto alla quantità di contributi versati.

Conclude formulando un giudizio complessivamente negativo sull'introduzione del sistema di trasmissione del digitale terrestre, che ha finito per addossare agli utenti gli oneri connessi all'adozione della nuova tecnologia.

Il senatore PITTONI (*LNP*) interviene brevemente per segnalare che sono attualmente disponibili dati sull'entità del costo della vita per aree geografiche, che già potrebbero fornire un'ottima base di partenza per favorire l'adeguamento delle pensioni.

Il presidente DIVINA si sofferma a sua volta sull'impostazione ritenuta preferibile dalle organizzazioni sindacali, che hanno suggerito di affidare alla contrattazione collettiva di secondo livello il compito di commisurare gli adeguamenti salariali in relazione al diverso costo della vita.

Interviene infine il signor BOLDRINI per svolgere alcune considerazioni sull'opportunità di separare il sistema previdenziale da quello assistenziale e sulla necessità di operarne una riforma in modo da salvaguardare le ragioni di coloro che, pur avendo versato i contributi, non sono tuttavia riusciti a conseguire il diritto alla corresponsione del trattamento previdenziale.

Il presidente DIVINA dichiara quindi conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

SOTTOCOMMISSIONI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 25 novembre 2009

18^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MONTI

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 8^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose» (n. 141): osservazioni favorevoli con rilievo.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 26 novembre 2009, ore 14

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato Margherita BONIVER ed altri. – Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388 (1700) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (37).
- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).
- Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (1344).
- ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde (1354).
- Maria Fortuna INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (1391).

III. Discussione del disegno di legge:

- MONTI ed altri. – Distacco dei comuni di Busnago, Caponago, Cornate d'Adda, Lentate sul Seveso e Roncello dalla provincia di Milano e loro aggregazione alla provincia di Monza e della Brianza, ai sensi dell'ar-

articolo 133, primo comma, della Costituzione (889-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- GASPARRI ed altri. – Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1880).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive (2).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).
- e delle petizioni nn. 4, 329, 367, 417, 614 e 729 ad esso attinenti.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).
- BENEDETTI VALENTINI ed altri. – Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso (1798).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Vittoria FRANCO. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (83).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifiche agli articoli 70, 71, 73, 74, 75 e 138 della Costituzione, in materia di formazione delle leggi e revisione della Costituzione, introduzione dell’iniziativa legislativa popolare e dell’iniziativa legislativa costituzionale e di democrazia diretta (1428).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Donatella PORETTI. – Modifiche al quarto comma dell’articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo (1625).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifiche all’articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (1654).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifica dell’articolo 75 della Costituzione concernente la soppressione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1706).
- Donatella PORETTI. – Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (1624).
- e della petizione n. 817 ad essi attinente.

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).
- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).
- D’ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).
- e della petizione n. 313 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).
- DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).
- DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Mariangela BASTICO ed altri. – Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali (1208).
- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso o simile e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (794).
- Marilena ADAMO ed altri. – Istituzione della Città metropolitana di Milano (1378).
- FLERES ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di razionalizzazione e semplificazione degli enti subcomunali, subprovinciali e subregionali (1413).
- FLERES e ALICATA. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale (1497).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI ed altri. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO e SPEZIALI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (1766).
- SAIA ed altri. – Riconoscimento dell'Inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (1823).
- e della petizione n. 104 ad essi attinente.

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (33).
- ZANDA e SANNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Sicilia» e «Sardegna» (328).
- MASSIDDA. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di costituzione di differenti circoscrizioni elettorali per le regioni Sicilia e Sardegna (506).
- BRUNO. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Calabria», «Sicilia» e «Sardegna» (699).
- Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (977).
- BIANCO e CECCANTI. – Modifica dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (1641).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PERDUCA e Donatella PORETTI. – Norme per il contenimento dei costi della politica, delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni (531).

- BELISARIO ed altri. – Disposizioni per la riduzione dei costi della politica e per il contenimento della spesa pubblica (1586) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari, dei componenti dei consigli e delle giunte regionali, nonché soppressione delle province, per la riduzione dei costi della politica (1587) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e delle petizioni nn. 7, 251 e 373 ad essi attinenti.

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1221).
- D'ALIA. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1570).

XI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani (1223).
- Barbara CONTINI e FLERES. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali (1431).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ICHINO ed altri. – Disposizioni per la trasparenza degli interessi personali dei titolari di cariche di governo o elettive, o di cariche direttive in alcuni enti, e per la pubblicità della loro situazione reddituale e patrimoniale (1290).
- COMINCIOLI ed altri. – Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (1521).

XIII. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).

- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).
- SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (758).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e della petizione n. 243 ad esso attinente.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
- SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (1126).
- BELISARIO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di risoluzione dei conflitti di interessi di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di deputato, di senatore, di sindaco nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e di presidente della provincia, nonché di disciplina dello svolgimento delle campagne elettorali. Delega al Governo per l'emanaazione di norme in materia di conflitti di interessi degli amministratori locali (1212) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di decoro della bandiera (1350).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti l'istituzione di una anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali, regionali e statali (1427) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- LANNUTTI ed altri. – Modifica all'articolo 38 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diffusione mediante mezzi radiotelevisivi e telematici delle sedute dei consigli comunali e provinciali (1438) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- RAMPONI. – Modifiche alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, e alla legge 20 giugno 1956, n. 658, in materia di attribuzione della Croce al merito e al valore civile (1468).
- Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche alla normativa per la concessione del porto d'armi e la detenzione di armi comuni da sparo e per uso sportivo (1558).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Modifiche all'articolo 10 dello Statuto della Regione siciliana (1597) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- FOLLINI ed altri. – Disposizioni in materia di incompatibilità parlamentari (1630).
- MASCITELLI ed altri. – Disposizioni in materia di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui (1644) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici» (n. 142).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile» (n. 149).
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 26 novembre 2009, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali (1167) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge ed esame dei relativi emendamenti:

- Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia (1850) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- AZZOLLINI ed altri. – Legge di contabilità e finanza pubblica (1397-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 26 novembre 2009, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo e la diffusione degli strumenti di finanza derivata e delle cartolarizzazioni nelle pubbliche amministrazioni: audizione di rappresentanti di Merrill Lynch.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario (n. 146).
- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (n. 148).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (1781) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

e del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2008 (*Doc. LXXXVII, n. 2*).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (COM (2009) 499 def.) (n. 42).
- Proposta di decisione del Consiglio che affida alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (COM (2009) 500 def.) (n. 43).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità bancaria europea (COM (2009) 501 def.) (n. 44).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (COM (2009) 502 def.) (n. 45).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (COM (2009) 503 def.) (n. 46).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GERMONTANI ed altri. – Modifica all'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati (1719).
- BONFRISCO. – Modifica all'articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati (1819).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BARBOLINI e PEGORER. – Destinazione della quota del cinque per mille dell'IRPEF a finalità scelte dai contribuenti (486).
- CHITI ed altri. – Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti (1366).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (413).
- GIOVANARDI. – Disposizioni in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (465).
- BARBOLINI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (508).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Interventi in favore dei cittadini italiani costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (412).
- D'ALIA. – Disposizioni a favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1099).
- BARBOLINI. – Interventi agevolativi in favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1461).
- RAMPONI. – Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese italiane per beni perduti nelle ex colonie di Etiopia ed Eritrea, Libia e Somalia, già soggette alla sovranità italiana (827).
- AMORUSO. – Riapertura dei termini per le domande di indennizzo da parte degli italiani esuli dall'Etiopia e rivalutazione del valore dell'indennizzo di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni (1168).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (437).
- BARBOLINI e PEGORER. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (709).
- COSTA. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (799).
- LANNUTTI ed altri. – Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale (926) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GERMONTANI ed altri. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (940).

- Paolo FRANCO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari (1084).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 26 novembre 2009, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di sicurezza stradale (1720) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri, Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto*).
- Marco FILIPPI ed altri. – Misure per il miglioramento della sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti con veicoli e delega al Governo per il riordino della segnaletica stradale (97).
- CUTRUFO. – Modificazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, finalizzate all'incentivazione della mobilità con motocicli (116).
- PORETTI e PERDUCA. – Restituzione dei ciclomotori sequestrati e confiscati ai sensi del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168 (129).
- GARRAFFA. – Norme in materia di occupazione abusiva degli spazi di sosta riservati ai veicoli delle persone invalide (363).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 173 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di fumare durante la guida (622) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DIVINA. – Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale (669).

- DIVINA. – Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente (685).
- LANNUTTI ed altri. – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di utilizzo di apparecchi per la rilevazione della velocità (951).
- CUTRUFO. – Istituzione della guida accompagnata a sedici anni ed altre norme legate alla sicurezza stradale (1127).
- COSTA. – Ampliamento delle professionalità mediche deputate alla certificazione delle patenti di guida e nautiche (1242).
- D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Disposizioni per il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto e per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool (1444).
- SARO ed altri. – Disposizioni in materia di guidatore designato e guidatore singolo, nonché in materia di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche (1482).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. – Disposizioni per la disciplina e la diffusione della pratica del guidatore designato (1487).
- ZANETTA ed altri. – Modifica all'articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi di sicurezza contro gli incendi automobilistici (1601).
- MUSSO. – Modifiche all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento e notifica di infrazione (1667).
- PINZGER. – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di tutela dell'utenza debole e per il miglioramento della sicurezza della mobilità ciclistica e pedonale (1692).
- BUBBICO ed altri. – Misure per la sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti per ciclomotori e motoveicoli, nonché delega al Governo in materia di riordino della segnaletica stradale (1716).
- COMINCIOLI ed altri. – Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di trasporto di bambini sui ciclomotori e sui motoveicoli (1732).
- CICOLANI. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale (462).
- FLERES e ALICATA. – Integrazione dell'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di equipaggiamento dei veicoli a motore (1778).

- DE LILLO ed altri. – Modifiche agli articoli 43, 589 e 590 del codice penale, in materia di aggravanti ed inasprimento delle pene per incidenti derivanti dalla circolazione stradale (1783).
 - e delle petizioni nn. 42, 79, 84, 99, 153, 220, 231, 277, 291, 348, 353, 377, 387, 433, 472, 513, 514, 546, 635, 670, 731, 776, 804, 833 e 834 ad essi attinenti.
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 26 novembre 2009, ore 8,20

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla procedura di aborto farmacologico mediante mifepristone e prostaglandine – percorso genericamente indicato come «pillola abortiva RU486» – e valutazione della coerenza delle procedure proposte con la legislazione vigente; organizzazione dei percorsi clinici, valutazione dei dati epidemiologici anche in relazione agli studi internazionali sul rapporto rischio-benefici: seguito dell'esame dello schema di documento conclusivo.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco (8).
- DE LILLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto (137).
- BOSONE ed altri. – Modifica alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori (1229).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi (15).

- BIANCHI. – Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi (786).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e di qualità dell'assistenza sanitaria (6).
- TOMASSINI e MALAN. – Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (50).
- CARRARA ed altri. – Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (352).
- GASPARRI ed altri. – Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria (1067).
- BIANCHI ed altri. – Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell'erogazione delle cure e dei trattamenti sanitari e gestione del rischio clinico (1183).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).
- Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).
- BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).
- BIANCHI. – Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani (727).
- BIANCHI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728).
- ASTORE. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (743).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (58).
- THALER AUSSERHOFER. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (101).

- MASSIDDA. – Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre (482).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CURSI. – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (145).
- MASSIDDA. – Disciplina delle medicine non convenzionali (481).
- BOSONE ed altri. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (713).
- CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (1134).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (1142).
- CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (573) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disciplina delle attività nel settore funerario (56).
- Marco FILIPPI ed altri. – Disposizioni fiscali in materia di prestazioni di cremazione (95).
- PORETTI e PERDUCA. – Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri (511).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GASPARRI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico (863).
- RIZZI ed altri. – Disposizioni in materia di disciplina della distribuzione delle specialità medicinali sul territorio (1377).
- CASTRO ed altri. – Interventi in materia di assistenza farmaceutica territoriale (1417).
- PORETTI. – Liberalizzazione della vendita dei farmaci senza ricetta medica (1465).

- ASTORE ed altri. – Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali (1627).
- e della petizione n. 628 ad essi attinente.

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore (1771) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Binetti ed altri; Polledri ed altri; Livia Turco ed altri; Farina Coscioni ed altri; Bertolini ed altri; Cota ed altri; Di Virgilio ed altri e Saltamartini ed altri*).
- TOMASSINI. – Disposizioni in materia di cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (66).
- BAIIO ed altri. – Disposizioni per la realizzazione della rete di cure palliative (287).
- BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per l'assistenza globale dei pazienti in fase avanzata di patologia oncologica o degenerativa progressiva, necessitanti di cure palliative (305).
- MASSIDDA. – Disposizioni in materia di cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (477).

X. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- TOMASSINI ed altri. – Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (718).
- CUTRUFO e TOMASSINI. – Norme a tutela delle persone affette da obesità grave e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici (108).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Norme in favore dei soggetti stomizzati (21).
- MASSIDDA. – Norme in favore di pazienti incontinenti e stomizzati (498).
- CAFORIO ed altri. – Norme in materia di soggetti incontinenti e stomizzati (571) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GRAMAZIO ed altri – Norme in favore di soggetti incontinenti e stomizzati (791).
- BASSOLI ed altri – Disposizioni in materia di tutela, cura e riabilitazione dei soggetti incontinenti e stomizzati (1572).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MASCITELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti criteri e procedure di selezione dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1459) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- POLI BORTONE ed altri. – Modifiche al decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, in materia di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1787).

XIII. Esame del disegno di legge:

- PERDUCA e PORETTI. – Disposizioni in materia di dispensazione di farmaci (1814).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (1781) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

e del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2008 (*Doc. LXXXVII, n. 2*).

**COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani**

Giovedì 26 novembre 2009, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

- DELLA SETA ed altri. – Introduzione dell'articolo 593-*bis* del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura (374) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale in materia di tortura (1596) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - LI GOTTI ed altri. – Introduzione degli articoli 613-bis 613-ter del codice penale in materia di tortura (1884) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA sull'anagrafe tributaria

Giovedì 26 novembre 2009, ore 14

INDAGINE CONOSCITIVA

Sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale:

- Audizione del Direttore generale delle Finanze, professoressa Fabrizia Lapecorella e del Direttore responsabile della Direzione Federalismo Fiscale, Ingegnere Carlo Vaccari.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Giovedì 26 novembre 2009, ore 8,30

Audizione di rappresentanti di Confindustria.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Giovedì 26 novembre 2009, ore 8,30

Audizione del Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Brescia, dottor Francesco Piantoni.
